



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2011 n.209

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 32, secondo comma, della Legge 28 giugno 1989 n.68;
Viste le modifiche introdotte dalla Legge 22 dicembre 2011 n.200;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 1 adottata nella seduta del 28 dicembre 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1

Costituiscono violazioni amministrative le infrazioni elencate negli Allegati di questo Decreto A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, M1, N, O, P, P1, P2, Q, R, S, T, U, V, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11 secondo la competenza degli organi che applicano le relative sanzioni.

Art. 2

Gli organi competenti indicati negli Allegati, con l'ingiunzione di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, applicano, oltre le sanzioni pecuniarie amministrative, anche le sanzioni accessorie previste dalla legge. Restano escluse le ipotesi in cui la legge attribuisca direttamente al Commissario della Legge la relativa competenza o qualifichi le sanzioni espressamente come sanzioni penali quali interdizione e confisca o preveda misure di sequestro.

Sono rimesse al Giudice Ordinario, che procede secondo le norme del diritto penale sostanziale e processuale vigente, le violazioni amministrative oggettivamente connesse con reati ovvero con altre infrazioni amministrative di competenza dello stesso Giudice. In tal caso il termine per l'oblazione volontaria, prevista dagli articoli 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68, è di venti giorni dall'avvenuta legale conoscenza della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna o della ingiunzione.

Art. 3

Qualora con una sola azione si violino più disposizioni di legge, la sanzione pecuniaria da applicare non può superare l'importo di €1.807,00=.

Tale limite non si applica per le violazioni punite con pena proporzionale né quando la legge preveda una pena edittale superiore.

Art. 4

Gli organi competenti, nell'emanare l'ingiunzione di cui agli articoli 33 lett. b) e 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, applicano la sanzione discrezionalmente nei limiti di legge; devono tuttavia, nella ingiunzione, indicare sempre che il contravventore ha facoltà di oblazione mediante pagamento nel termine di venti giorni della metà della misura minima o unica della sanzione pecuniaria prevista dalla legge, che sarà trascritta.

Per le infrazioni amministrative di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 "Codice della Strada" e successive modificazioni (articolo 68, comma terzo del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modificazioni) e per le infrazioni amministrative di cui all'art. 12 comma 2 del Decreto Delegato 15 ottobre 2009 n. 141 la facoltà di oblazione volontaria è esercitata mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata al contravventore.

Art. 5

Le infrazioni amministrative si prescrivono in cinque anni. Le sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono obbligazione civile.

Art. 6

Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entrano in vigore il 1° gennaio 2012. E' abrogato il Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 41 (*Violazioni Amministrative*).

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2011/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

Allegato A

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Commissario della Legge, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

	Legge 25 febbraio 1974, n. 17	(Codice Penale)
1)	art. 166	sanzione da €25,00 a €77,00
2)	art. 181, 1° comma	sanzione da €25,00 a €77,00
3)	art. 184, 2° comma	sanzione da €20,00 a €51,00
4)	art. 222	sanzione da €20,00 a €51,00
5)		
(cfr. Decreto delegato 10 ottobre 2011, n. 166, in Allegato F, n. 71)	art. 258	sanzione da €103,00 a €1.549,00
6)	art. 267	sanzione da €20,00 a €51,00
7)	art. 293	sanzione da €25,00 a €77,00
8)	art. 294, 2° comma	sanzione da €20,00 a €51,00
9)	art. 312	sanzione da €103,00 a €1.549,00
10)	art. 320, 1° comma	sanzione da €25,00 a €77,00
11)	art. 323	sanzione da €25,00 a €77,00
12)	art. 369	sanzione da €41,00 a €103,00
13)	art. 392	sanzione da €25,00 a €1.549,00
14)		
(abrogato dall'art. 14, comma 3, Legge 5 dicembre 2011, n. 190, in questo Allegato, n. 36)	art. 407	sanzione da €25,00 a €103,00
15)	art. 409	sanzione da €20,00 a €103,00
16)	Legge 28 maggio 1881	(Stampa)
	artt. 2, 3, 4, 24, 28 e 34	sanzione di €20,00
	artt. 27 e 31	sanzione di €30,00
17)	Legge 19 dicembre 1957 n. 31	(Consegna degli stampati)
	art. 3	sanzione da €20,00 a €51,00
18)	Legge 12 agosto 1946 n. 43	(Stato Civile)
	art. 114	sanzione da €20,00 a €61,00
19)	Legge 16 settembre 1946 n. 48	(Anagrafe)
	art. 36	sanzione da €20,00 a €30,00
20)	Legge 8 settembre 1967 n. 38	(Incompatibilità relative al Pubblico Impiego)
	art. 5	sanzione da €25,00 a €129,00
21)	Regolamento annesso alla Legge 26 settembre 1980 n. 74	(Ordinamento topografico ed ecografico)
	art. 8	sanzione da €25,00 a €77,00
22)	Legge 26 settembre 1980 n. 75	(Adeguamento dell'ordinamento topografico ed ecografico)
	art. 6	sanzione da €25,00 a €103,00
23)	Legge 28 aprile 1982 n. 41	(Tassa degli apparecchi radiotelevisivi)
	art. 4	sanzione da 2 a 4 volte la tassa dovuta
24)	Decreto 3 febbraio 1986 n. 11	(Apicoltura)
	art. 14	sanzione da €25,00 a €103,00

25)	Legge 25 gennaio 1991 n. 8, così come mod. da Legge 25 febbraio 1998 n. 43	(Tutela del diritto d'autore)
	art. 118 (modificato con Legge 29 gennaio 1996 n. 5 e con Legge 24 giugno 1997 n. 63)	sanzione di €51,00 per ogni copia illecita con il limite di € 258.228,00 e confisca dei prodotti abusivi, distruzione o neutralizzazione degli oggetti confiscati
	Legge 22 febbraio 2006, n. 43	(Modifiche all'art. 3, Legge 24 giugno 1997 n. 63 "Disposizioni integrative della L. 25 gennaio 1991 n. 8 – Tutela del diritto d'autore")
	art. 1	Il Commissario della Legge, tenuto conto delle condizioni economiche e personali dell'autore dell'illecito amministrativo, può ridurre la sanzione fino ad un quinto
26)	Testo Unico 20 febbraio 1991 n. 26	(Locazioni di immobili)
	art. 24	sanzione da €20,00 a €103,00
27)	Legge 23 maggio 1995 n. 70	(Riforma della Legge 1 marzo 1983 n. 27 sulla raccolta informatizzata dei dati personali)
	art. 17, comma 1	sanzione da €25,00 a €77,00
28)	Legge 17 giugno 1994 n. 55 (così come mod. da Legge 30 aprile 2002 n. 59)	(Disposizioni in materia di procedura civile e penale)
	art. 2, punto 4.5 (mancato compimento nei termini dell'incarico da parte del perito d'ufficio)	sanzione di €1.000,00 sanzione accessoria: non può ricevere altri incarichi peritali per i successivi quattro anni
29)	Legge 17 giugno 2004 n. 83	(Norme in materia di rilascio della Carta d'identità)
	art. 7, commi 3 e 4 (inosservanza dell'obbligo richiedere la modificazione dei dati personali da parte del titolare della carta)	sanzione da €20,00 a €40,00 sanzione aggiornabile annualmente
30)	Legge 17 marzo 2005 n.37 (abrogata dalla Legge I marzo 2010, n. 42)	(L'istituto del trust)
	art. 9, comma 9 (Ritardo nel deposito dell'atto istitutivo; omissione di deposito; cancellazione del trust) (cfr. Allegato Z7, n. 1)	sanzione di €2.000,00 a carico del Notaio e del trustee
	art.14, comma 6 (Modifica dell'atto istitutivo del trust; ritardo nelle comunicazioni)	sanzione di €2.000,00 a carico del trustee
31)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice dello Strada)
	art. 59 (Sanzioni penali e sanzioni amministrative connesse)	

32)	Legge 20 giugno 2008 n. 97	(Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere)
	art. 19 (Obblighi di segnalazione al Commissario della Legge dei fatti di violenza)	
	comma 4° (violazione degli obblighi)	sanzione: €500,00
33)	Legge 21 gennaio 2010, n. 6	(Responsabilità da misfatto della persona giuridica)
	Artt. 6, 7 e 8 comma 1	Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legge sono sempre applicate dal giudice ordinario con le norme di procedura penale
34)	Decreto Delegato 22 giugno 2010, n. 114	(Modifiche e integrazioni alla Legge n. 35/2010 in materia di polizia mortuaria)
	art. 7 (Violazione degli obblighi di custodia dell'affidatario delle ceneri in luoghi privati e comunicazione di variazione del luogo di custodia o della persona affidataria di cui all'articolo 9 della Legge n.35/2010)	sanzione da €100,00 ad €500,00.
35)	Legge 28 giugno 2010 n. 119	(Rilascio, convalida, conversione, revisione e revoca delle patenti nautiche)
	art.17 comma 5 (Sospensione della patente nautica come sanzione amministrativa accessoria, in caso di connessione a reati)	(vedi altre disposizioni della Legge n. 119/2010 in Allegato Z3, n. 4)
	- in caso di violazioni delle norme sul comando e la condotta delle unità da diporto derivi una condanna per lesioni penali colpose	sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi
	- in caso di lesioni personali colpose	sospensione della patente da 1 mese a 6 mesi
	- in caso di omicidio colposo	sospensione della patente va da 2 mesi a 1 anno
36)	Legge 5 dicembre 2011 n.190	(Protezione ed utilizzo dello stemma ufficiale della Repubblica di San Marino e di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici)
	art. 12 comma 4 (In caso di violazioni della legge riguardanti merci, prodotti o imballaggi)	fermo cautelativo e prelievo di un campione

art. 14
(Sanzioni)

comma 1
(Violazioni della legge) salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione da €1.000,00 ad € 10.000,00.

comma 2
(Confisca della merce o rimozione di stemma ed emblemi) Il Commissario della Legge, con l'irrogazione della sanzione pecuniaria, può disporre la confisca della merce, l'eventuale distruzione di essa o la devoluzione al pubblico erario, o la rimozione dall'edificio dello stemma ed emblemi a spese del contravventore

Allegato B

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comandante della Polizia Civile o della Gendarmeria o del Comandante del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca a seconda dell'organo che ha compiuto l'accertamento, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Per l'infrazione richiamata al n. 8 sono altresì competenti i responsabili dei pubblici uffici.

1)	Decreto 16 novembre 1922	(Distesa di panni alle finestre e ai balconi)
	articolo unico	sanzione di €20,00
2)	Decreto 28 gennaio 1982, n. 10	(Rotta neve)
	art. 1	sanzione da €51,00 a €103,00
3)	Legge 20 settembre 1985 n. 107 modificata con Decreto 29 settembre 1993 n. 109	(Collaudo e revisione automezzi)
	art. 12, 1° comma	sanzione di €51,00
4)	Legge 24 luglio 1987 n. 90	(Volantinaggio)
	art. 3	sanzione da €103,00 a €206,00
5)	Legge 10 marzo 1989 n. 23 modificata con art. 5 Legge 28 febbraio 1996 n. 24	(Carta di circolazione e targhe di immatricolazione)
	art. 21 (cfr. art. 60 Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 "Codice della strada, in questo Allegato, n. 14)	sanzioni, a seconda delle ipotesi, di €51,00, di €103,00, di €51,00 e di €25,00
	art. 22, 2° comma n. 1	sanzione di €51,00
6)	Legge 21 novembre 1990 n. 139 (abrogata dall'art. 11 della Legge 20 marzo 2008 n. 52)	(Tutela dall'esposizione al fumo di tabacco)
	art.6, comma 1 (cfr. in questo Allegato sub n. 13)	sanzione di €25,00
	art.6, comma 2	sanzione di €51,00
7)	Legge 20 febbraio 1991, n. 27	(Disciplina di tassa di circolazione, di possesso autoradio, di trasporto merci)
	art. 8, comma 1	sanzione pari a quattro volte la tassa per ogni mese di ritardo
	art. 8, comma 3	sanzione di €20,00
7 bis)	D.R. 20 novembre 1998 n.108	(Modifiche alla Legge 20 febbraio 1991 n. 27 "Tassa di circolazione per i veicoli")
	art. 6, comma 2 (Veicoli considerati come "beni strumentali", destinati ad "autonoleggio", immatricolati in "locazione finanziaria" in caso di inadempimento alle prescrizioni dell'Ufficio Registro Automezzi)	sanzione del 100% del valore annuale della tassa di circolazione
8)	Legge 30 novembre 1995, n. 134	(Disciplina rilascio patente di guida)

	art.7, ultimo comma (assenza di abilitazione e autorizzazione per insegnare teoria in autoscuole e per istruire alla guida)	sanzione di €258,00
	(cfr. art. 60 Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 “Codice della strada, in questo Allegato, n. 14)	
9)	Legge 28 ottobre 2005 n.148	(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)
(cfr. in Allegato B1, n. 1)		
10)	Decreto 15 marzo 2006 n. 66	(Regolamento di attuazione dell’esercizio del servizio di “Bed and Breakfast”)
(cfr. in Allegato C, n. 3)		
11)	Decreto Legge 4 luglio 2007 n. 82	(Disposizioni volte a fronteggiare situazioni di emergenza idrica)
	art. 7, comma 1° (violazione dei divieti d’uso dell’acqua del pubblico acquedotto)	sanzione da €150,00 a €2.000
12)	Decreto Legge 18 settembre 2007 n. 104, così come integrato dal Decreto Legge 19 maggio 2008 n. 79.	(Provvedimenti in materia di prevenzione e controllo dell’infestazione da Aedes Albopictus “zanzara tigre” nel territorio della Repubblica di San Marino)
	art.3 (inosservanza delle prescrizioni previste dall’Ordinanza, anche in caso di assenza d’infestazione di zanzara tigre)	sanzione da € 25,00 ad € 500,00 secondo la gravità e l’eventuale recidiva. obbligo di controllo successivo all’accertata infrazione da parte degli Organi preposti per verificare l’avvenuta bonifica del sito e l’ottemperanza alle prescrizioni
13)	Legge 20 marzo 2008 n. 52	(Tutela della salute pubblica dall’esposizione al fumo di tabacco)
	art. 4 (divieti)	
	art. 8 (sanzioni)	
	comma 2 (trasgressioni al divieto di fumare e di vendere sigarette, sigari e prodotti di tabacco ai minori di diciotto anni)	sanzione di €100,00.

	comma 3 (aumento se la trasgressione avviene in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambini al di sotto dei dodici anni)	sanzione aumentata della metà
	comma 5 (violazioni dell'obbligo di intimazione e denuncia del trasgressore per recidiva da parte del conduttore del locale pubblico)	sanzione di €50,00.
	comma 6 (Violazioni del conduttore di locale pubblico agli obblighi di legge nell'apprestare sala non fumatori)	sanzione di €500,00.
	comma 7 (omessa accensione di impianto di climatizzazione in sala non fumatori, in presenza di fumatori)	sanzione di €50,00.
	comma 8 (violazione di obblighi di segnaletica)	sanzione di €50,00.
	comma 9 (getto di mozzicone di sigaretta su suolo pubblico)	sanzione di €10,00
	comma 10 (aggiornamento sanzioni)	Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno aggiornate tramite il Decreto Delegato di cui all'art. 32 della Legge n. 68/1989
13 bis)	Decreto delegato 28 novembre 2008 n. 145	(Divieto di pubblicità e modalità di esposizione dei prodotti di tabacco)
	art. 3 (sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del decreto)	
	comma 1	sanzione da €516,00 a €2.582,00
	comma 2	recidiva: sanzione aumentata fino a tre volte, nel minimo e nel massimo "tenuto conto della gravità dell'infrazione"
	comma 3	non è ammessa l'oblazione volontaria in caso di recidiva agli effetti del presente decreto, commissione di medesima violazione, nei cinque anni precedenti
	comma 4	recidiva reiterata nel quinquennio: sanzione per recidiva e sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni.
14)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice della Strada)
	art. 30	

<p>comma 4 (inosservanza dell'obbligo d'installare e di indossare le cinture di sicurezza e di ritenuta dei bambini)</p>	<p>sanzione amministrativa di prima categoria da €100 a €250</p>
	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria da €200 a €500, si applica il sequestro con le procedure di cui all'articolo 7</p>
<p>comma 5 (messa in commercio di cinture di sicurezza non omologate)</p>	<p>Responsabile della inosservanza delle norme sulla installazione ed uso delle cinture è il conducente del veicolo.</p> <p>Il proprietario del veicolo è civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria amministrativa</p>
<p>art. 32, comma 4 (inosservanza delle norme sui seggiolini per il trasporto di minori)</p>	<p>sanzione: rinvio all'art. 30</p>
<p>art. 33,</p>	
<p>comma 4 (mancato uso di casco od uso di casco non omologato da parte di chi ha l'obbligo di indossarlo)</p>	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria da €200 a €500</p>
<p>comma 5 primo periodo (messa in vendita di caschi non omologati)</p>	<p>sanzione amministrativa di terza categoria da €400 a €750</p>
<p>comma 5, secondo periodo (uso di caschi non omologati)</p>	<p>sanzione amministrativa di prima categoria da €100 a €250</p>
<p>art. 34, comma 5 (Circolazione con veicoli non dotati dei dispositivi retrovisori prescritti)</p>	<p>sanzione amministrativa di prima categoria da €100 a €250</p>
<p>art. 60, comma 1 (Sanzioni pecuniarie amministrative)</p>	
<p>n. 1 (importazione, produzione, vendita, detenzione per il commercio di motori o loro componenti atti ad alterare le caratteristiche tecniche essenziali del veicolo stabilite nei certificati di omologazione)</p>	<p>sanzione amministrativa di terza categoria, da €400 a €750</p>
<p>n. 2, lettera a) (guida o consenso alla circolazione su strada asfaltata di veicoli cingolati o provvisti di ruote cerchiati in ferro)</p>	<p>sanzione amministrativa di terza categoria, da €400 a €750</p> <p>obbligo di risarcimento dei danni causati al manto stradale</p>
<p>n. 2, lettera b) (guida di veicolo con rimorchio non abbinabile alla motrice)</p>	<p>sanzione amministrativa di terza categoria, da €400 a €750</p>

n. 2, lettera c) (circolazione in violazione delle norme dell'articolo 54 comma 1 sui veicoli eccezionali, a trazione animale o di soccorso)	sanzione amministrativa di terza categoria, da €400 a €750
n. 2, lettera d) (guida di ciclomotore senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida)	sanzione amministrativa di terza categoria, da €400 a €750
n. 3, lettera a)	
1) violazione delle disposizioni dell'art. 36 (Obblighi generali dei conducenti), lettera b) e lettera d)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
2) violazione delle disposizioni dell'art. 38 (Moderazione della velocità), comma 1 lettere a) e b)	se i limiti massimi di velocità vengono superati di quaranta chilometri, si applica la sanzione amministrativa di terza categoria, se i limiti di velocità vengono superati di oltre 60 km orari, la sanzione amministrativa di terza categoria è raddoppiata
3) violazioni delle disposizioni dell'art. 39, comma 2 (Precedenza)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
4) violazione delle disposizioni dell'art. 40 lettere b) e c) (Accensione ed uso delle luci)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
5) violazione delle disposizioni dell'art. 44, lettere a) e b) (Alterazione e mantenimento dell'efficienza dei veicoli)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
6) violazione delle disposizioni dell'art. 46, comma 1, lettere b), c), d) e secondo comma (Divieto di sorpasso)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
7) violazione delle disposizioni dell'art. 47 lettera a) (Divieto di sosta con pericolo od intralcio alla circolazione);	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
8) violazione delle disposizioni dell'art. 48, lettera a) (circolazione con pneumatici non in buono stato) e lettera e) (gareggiare in velocità)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
n. 3, lettera b) (circolazione con veicolo sprovvisto di targhe o di carta di circolazione o di permesso provvisorio, perchè mai rilasciati o privi di validità)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500

<p>n. 3, lettera c) (guida di veicolo di categoria diversa da quella prevista dalla patente)</p>	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500</p> <p>la sanzione è applicata nella terza categoria quando si tratta di persona munita di patente per veicoli della categoria A</p>
<p>n. 3, lettera d) (guida di veicolo di tipo diverso da quello previsto dalla patente speciale, in cui siano previste particolari limitazioni o adattamenti del veicolo)</p>	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500</p>
<p>n. 3, lettera e) (guida di veicolo o conduzione di animali senza trovarsi anche temporaneamente nelle condizioni o senza disporre dei requisiti richiesti dalla legge, sempre che il caso non sia espressamente previsto e punito da altra disposizione di legge)</p>	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500</p>
<p>n. 3, lettera f) (affidamento della guida di veicoli o della condotta di animali a persona che non si trova nelle condizioni o non dispone dei requisiti richiesti dalla legge ovvero non è munita di patente di guida o dei certificati o altri documenti prescritti)</p>	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500</p>
<p>n. 3, lettera g) (inosservanza dell'obbligo di usare determinati apparecchi o di prescrizioni imposte allo scopo di integrare deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali)</p>	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500</p>
<p>n. 3, lettera h) (inosservanza degli obblighi relativi alla installazione delle cinture di sicurezza)</p>	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500</p>
<p>n. 3, lettera i) (non regolare allacciamento del casco omologato di tipo motociclistico)</p>	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500</p>
<p>n. 3, lettera l) (guida con la patente scaduta)</p>	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500</p> <p>la sanzione è elevata alla terza categoria se la patente è scaduta da oltre tre anni</p> <p>la sanzione amministrativa di terza categoria è raddoppiata in caso di guida con patente o abilitazione sospesa a norma dell'articolo 66 (Sospensione della patente di guida)</p> <p>In caso di recidiva sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 58 (Guida senza patente o abilitazione)</p>

n. 3, lettera m) (guida con un tasso alcoolemico nel sangue da 0,50 mg/ml a 0,80 mg/ml)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
n. 3, lettera m) (omessa comunicazione nei termini del trasferimento di proprietà del veicolo)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
n. 4, lettera a) (Violazione di norme di comportamento contenute nel titolo settimo per le quali non sia prevista una diversa sanzione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera b) (circolazione momentaneamente sprovvisti di targhe ovvero di carta di circolazione o di permesso provvisorio o dell'attestato di cui all'articolo 7 della Legge 10 marzo 1989, n. 23)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera c) (utilizzo del veicolo in difformità alle caratteristiche e classificazione riprodotte sulla carta di circolazione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera d) (consenso alla circolazione ed omissione degli adempimenti, di cui all'art. 7, Legge 10 marzo 1989, n. 23; del proprietario del veicolo, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera e) (omissione degli adempimenti di cui al primo e secondo comma dell'art. 15, Legge 10 marzo 1989, n. 23, del proprietario del veicolo, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera f) (guida di veicolo munito di targa non leggibile in modo chiaro ed integrale)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera g) (guida di veicolo non conforme alle disposizioni dell'art. 18, Legge 10 marzo 1989, n. 23)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera h) (circolazione con veicolo privo di regolare revisione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera i) (omessa comunicazione entro trenta giorni del cambiamento di sede o di indirizzo, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione);	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera l) (circolazione alla guida di veicoli non dotati dei dispositivi retrovisivi);	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250

n. 4, lettera m) (esercitazione di guida senza a fianco persona munita di valida patente)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera n) (esercizio di funzioni di istruttore senza i previsti requisiti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera o) (guida senza l'autorizzazione per le esercitazioni con al fianco, persona munita di patente ed in funzione effettiva di istruttore e provvista dei requisiti prescritti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250 la stessa sanzione si applica a chi funge da istruttore
n. 4, lettera p) (esercitazioni di guida con veicoli non muniti dei prescritti contrassegni)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera q) (esercitazione alla guida e svolgimento di funzioni di istruttore su veicolo sprovvisto della polizza speciale di assicurazione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera r) (trasporto di altre persone sul veicolo condotto dal titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un motoveicolo)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera a) (trasporto di altra persona sul ciclomotore o motoveicolo da parte del minore degli anni diciotto)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera b) (guida di un ciclomotore da parte del minore degli anni quattordici o guida di un motoveicolo della categoria superiore a quella consentita da parte del minore degli anni diciotto)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera c) (guida di veicoli dopo l'esito favorevole degli esami prescritti e prima del rilascio dei documenti di guida, ovvero in contrasto con le condizioni previste dalla legge per il rilascio di patenti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250 salva l'applicazione delle più gravi sanzioni
n. 5, lettera d) (guida di un veicolo senza avere con sé la patente di guida ovvero il certificato di abilitazione professionale)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera e) (omessa annotazione sul documento di guida della variazione di indirizzo nel termine stabilito)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera f) (omesso pagamento nei termini della tassa di vidimazione della patente di guida)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250

n. 5, lettera g) (circolazione con autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato in altro Stato sprovvisto della sigla distintiva dello Stato di origine)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera h) (circolazione senza certificato della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile o senza esposizione del contrassegno)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera i) (omessa esposizione sul veicolo del contrassegno relativo alla tassa di circolazione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera l) (esercitazione alla guida di un motoveicolo sprovvisti dei contrassegni prescritti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera m) (inosservanza agli obblighi relativi all'allacciamento delle cinture di sicurezza)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250

Ritiro immediato della carta di circolazione dei veicoli che circolino in violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 44 (Efficienza dei veicoli), comma 1, quando vi sia una situazione di pericolo

- art. 44 (Efficienza dei veicoli), comma 1, lettere a) e b);

- art. 48, lettera a), (Divieto di circolazione con pneumatici che non sono in buono stato)

- art. 53, comma 4 (Divieto di trasporto di merci definite pericolose), comma 5 (Sistemazione del carico sui veicoli), comma 6 (Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti)

- art. 54 comma 1 (Veicoli eccezionali, a trazione animale e veicoli di soccorso)

- art. 56 comma 4 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)

- art. 60, numero 2, lettera a) (Divieto di circolazione su strada asfaltata di veicoli cingolati);

- art. 60, numero 2, lettera b) (Divieto di circolazione di veicoli con rimorchio privo dei requisiti di abbinabilità alla motrice)

- art. 60, numero 3, lettera n) (Omessa comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo);

- art. 60, numero 4, lettere h) (Circolazione senza revisione della patente) ed i) (Omessa comunicazione del cambio di sede o di indirizzo)

Ritiro temporaneo dei documenti di circolazione per il tempo necessario a rimuovere la situazione di pericolo, o a sistemare il carico, o a verificare l'esistenza di un contratto assicurativo, in caso di violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 53, comma 5 (Sistemazione del carico sui veicoli)

- art. 53 comma 6 (Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti)

- art. 56 comma 4 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)

art. 61
(Ritiro immediato dei documenti di circolazione, assicurativi e sequestro e rimozione dei veicoli)

Ritiro immediato della targa di prova e della relativa autorizzazione alla circolazione in caso di violazione dell'articolo 48, lettera g) (Divieto di circolazione di veicoli muniti di targa di prova rilasciata all'estero)

art. 62
(Ritiro della targa di prova estera)

<p>art. 63 (Ritiro della abilitazione a condurre)</p>	<p>Ritiro immediato, in caso di violazione delle seguenti disposizioni: - articolo 60, numero 3 lettere b) (Divieto di circolazione senza targa, carta di circolazione o di permesso provvisorio) e lettera l), (Guida con patente scaduta) - articolo 60, numero 5, lettere e) (Omessa annotazione sul documento di guida della variazione di indirizzo), e lettera f) (Mancato pagamento della tassa di vidimazione della patente di guida) - articolo 57 (Guida in stato di alterazione psicofisica)</p>
<p>comma 3 (ritiro cautelare al conducente non residente alla guida di veicolo con targa estera)</p>	<p>Ritiro cautelare fino al versamento della somma dovuta in caso di non immediato pagamento della sanzione pecuniaria o di mancata produzione di idonea fidejussione di terzi che garantisca il pagamento</p>
<p>art. 64 (Sequestro e confisca amministrativi del veicolo)</p>	<p>sequestro e sospensione dalla circolazione fino a sei mesi in caso di violazione delle seguenti disposizioni: - articolo 53, comma 4 (Divieto di trasporto di merci definite pericolose); - articolo 60, numero 3, lettere b) ed f) (Divieto di circolazione senza targa, carta di circolazione o di permesso provvisorio), (Divieto di affidare la guida di veicoli o la condotta di animali a persona che sia priva delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla legge);</p> <p>sequestro, salvo e finché non sia possibile affidarlo ad altro conducente, in caso di violazione delle seguenti disposizioni: - articolo 60, numero 3, lettere e) ed l) (Divieto di guidare veicoli o condurre animali senza essere in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge), (Guida con la patente scaduta); - articolo 60, numero 4, lettera m) (Esercitazioni di guida).</p>
<p>art. 65 (Rimozione forzata dei veicoli)</p>	<p>sequestro e sottoposizione a controllo tecnico, in caso di violazione delle seguenti disposizioni: articolo 44 lettera a) (Efficienza dei veicoli)</p> <p>confisca: - parti non rispondenti all'omologazione - del veicolo in ipotesi di recidiva. - decorrenza di sei mesi dalla ordinanza che dispone la ri-consegna dei mezzi sequestrati a norma del presente articolo</p> <p>Rimozione o, ove non sussista una situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione,</p>

blocco con appositi attrezzi dei veicoli in violazione dei divieti di cui all'articolo 47 (Divieto di sosta)

La patente di guida viene sospesa:

per un periodo da uno a quattro mesi in caso di:

-violazione del divieto di superare i limiti di velocità di oltre quaranta chilometri all'ora
- violazione dell'obbligo di moderare convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa può costituire effettivo pericolo per la sicurezza delle persone

- quando il titolare sia incorso negli ultimi due anni solari in almeno tre violazioni di norme di comportamento:

a) l'obbligo di dare la precedenza;

b) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto impartiti dagli agenti del traffico;

c) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto imposti da segnali stradali o da impianti semaforici;

d) il divieto di sorpasso o di circolare contromano sulle strade a più carreggiate separate o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità, quando si crea una reale situazione di pericolo;

art. 66
(Sospensione della patente di guida)

e) il divieto di lasciare il veicolo in sosta, fuori dai centri abitati, in corrispondenza di curve o dossi;

f) il divieto di utilizzare i proiettori a luce abbagliante nell'incrocio con altri veicoli;

g) l'obbligo di guidare facendo uso di lenti correttive o di determinati apparecchi, quando prescritti;

h) il divieto di trasportare merci pericolose;

i) l'obbligo di sistemare il carico secondo le prescrizioni dell'articolo 53, commi 5 e 6 (Sistemazione del carico sui veicoli; Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti);

l) il divieto di circolazione di veicoli eccezionali;

m) la guida senza il certificato di abilitazione professionale, quando prescritto;

n) la guida in stato di ebbrezza ed il superamento dei limiti di velocità, nei casi in cui non sia applicabile la sanzione sospensiva

per il periodo da uno a sei mesi in caso di:

a) di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,80 mg/ml o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o ad abuso di farmaci;

b) di rifiuto da parte del conducente di

		sottoporsi agli esami per l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, come previsto dall'articolo 57 comma 4°
		Sanzione di prima categoria da euro 100 a euro 250
		Sanzione di seconda categoria da euro 200 a euro 500
	Allegato A (Tabella delle sanzioni amministrative)	Sanzione di terza categoria da euro 400 a euro 750
		Le sanzioni di seconda e terza categoria sono raddoppiate in caso di recidiva. e negli altri casi previsti dal codice
15)	Decreto Delegato 27 aprile 2009 n. 58 (Ratifica Decreto Delegato 10 marzo 2009 n. 27)	(Disposizioni modificative ed attuative del "Codice della strada")
	art. 9, comma 2 (mancata esibizione dei contrassegni dell'assicurazione e della tassa di circolazione)	sanzione: prima categoria, da €100 a €250
16)	Legge 7 giugno 2010, n. 100	(Norme sugli autotrasportatori)
	art. 24 (Modulo di controllo delle assenze dei conducenti)	
	comma 3 (Violazioni del conducente all'obbligo di tenere con sé, o in modo incompleto o alterato il modulo di controllo delle assenze dei conducenti)	sanzione da €143,00 a €570,00 Fatto salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni
	comma 4 (Violazioni dell'impresa all'obbligo di conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti)	sanzione da €143,00 a €570,00

Allegato B1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comandante della Polizia Civile, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

1)	Legge 28 ottobre 2005 n.148	(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)
	art. 13	
	comma 1 (Sanzioni in tema di progettazione d'impianti, di affidamento dei lavori, di deposito di documenti all'A.A.S.S.)	sanzione da €250,00 a €5.000,00
	comma 2 (Sanzioni in tema di installazione degli impianti a regola d'arte e di rilascio della dichiarazione di conformità)	sanzione da €1.000,00 a €6.000,00
2)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice della Strada)
	art. 12 (Pubblicità sulla strada)	sanzione da €200,00 a €500,00.
	Art. 12, comma 2 (L'installazione di impianti e cartelli pubblicitari sulle pertinenze delle strade senza autorizzazione)	(v. Allegato P, n. 2 ed Allegato U, n. 2)
3)	Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 113	(Regolamento d'attuazione della Legge 28 ottobre 2005 n. 148 per l'istituzione dell'Albo dei soggetti abilitati e del Registro delle imprese abilitate)
	art. 7 (Mancata comunicazione del trasferimento di residenza, domicilio, sede)	sanzione €200,00.
4)	Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114	(Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione)
	art. 26 (Sanzioni integrative di quelle previste dell'art. 13 della legge 28/10/2005 n. 148)	sanzioni comminate dall'organo che compie l'accertamento (cfr. All. F, n. 59).
	Comma 2 (Sanzioni per il committente o il proprietario)	
	a) violazioni a quanto previsto dagli artt.7, 8 commi 2 e 5, 9, 12 comma 3, 13 comma 1, 14 comma 6, 15 comma 5 e 20 comma 1, nonché in caso di affidamento di incarichi di progettazione a soggetti non iscritti all'Elenco di cui all'art. 22;	da €250 a €5.000 per ciascuna violazione
b) violazioni a quanto previsto dagli artt.1 comma 3, 10 comma 3, 11, 14 comma 1, 15 commi 1,2 e 4,16;	da €500 a €5.000 per ciascuna violazione	

<p>c) inosservanza alle diffide di cui all'art. 12 comma 4.</p>	<p>salvo che il fatto costituisca reato, da €2.000 a €5.000 per ciascuna violazione</p>
<p>Comma 3 (Applicazione all'utente dell'impianto individuale in caso di subentro nella conduzione dell'immobile ai sensi dell'art. 20, comma 2)</p>	<p>sanzione: rinvio alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2</p>
<p>Comma 4 (Sanzioni per il progettista per le violazioni a quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4, 13 comma 2, 14 e 15 effettuata in fase di progettazione relativa all'installazione, trasformazione e ampliamento dell'impianto)</p>	<p>è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da €1.000 a €6.000 per ciascuna violazione</p>
<p>Comma 5 (Sanzioni per il titolare o legale rappresentate dell'impresa Manutentrice e/o Installatrice abilitata per le violazioni a quanto previsto dagli artt. 1, 5, 6, 8, 12, 13 comma 2, 14 e 15 del presente Decreto nonché dall'art. 6, comma 2 della legge 28/10/2005 n. 148 effettuata in fase di installazione, trasformazione, ampliamento, messa in esercizio, manutenzione e controllo dell'impianto)</p>	<p>sanzione da €1.000 a €6.000 per ciascuna violazione</p>
<p>Comma 6 (Sanzioni per i liberi professionisti che effettuino attività di progettazione degli impianti di cui al presente Decreto senza essere iscritti nell'Elenco di cui all'art. 22)</p>	<p>sanzione da €2.000 a €10.000.</p>
<p>Comma 7 (Sanzioni per il titolare o legale rappresentante di impresa, singola o associata, che esegua l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la messa in esercizio, la manutenzione ed il controllo degli impianti di cui al presente Decreto)</p>	

<p>a) l'impresa eserciti le sopra enunciate attività senza essere regolarmente iscritta nel Registro di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28/10/2005 n. 148,</p> <p>b) l'imprenditore e/o il responsabile tecnico non sia iscritto nell'Albo indicato all'art. 3, comma 3 della legge 28/10/2005 n. 148, o non sia in possesso, nel caso di cui all'articolo 19, del presente Decreto, dei requisiti professionali ivi previsti;</p>	<p>sanzione da €2.000 a €10.000</p>
<p>Comma 8 (Reiterazione per più di due volte delle violazioni di cui ai precedenti commi 4 e 6 da parte del Progettista)</p>	<p>In aggiunta alle sanzioni previste: l'Organo accertatore provvede ad informare l'Ordine o il Collegio Professionale di appartenenza ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico del professionista, che non possono avere gravità inferiore alla sospensione temporanea</p>
<p>Comma 9 (Reiterazione per più di due volte delle violazioni di cui al comma 5 da parte dell'impresa Manutentrica e/o Installatrice)</p>	<p>In aggiunta alle sanzioni previste l'Organo accertatore, provvede ad informare la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura la quale:</p> <p>sospende per un periodo da 6 a 24 mesi l'iscrizione dell'imprenditore e/o del responsabile tecnico nell'Albo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 28/10/2005 n. 148; nei casi di maggiore gravità: cancella i trasgressori dal suddetto Albo. In tali casi, può essere, altresì, disposta la sospensione per un periodo da 6 a 24 mesi dell'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese</p>
<p>5) Decreto Delegato, 17 settembre 2009, n. 125 (abrogato con Decreto Delegato 6 agosto 2010 n. 146)</p>	<p>(Ratifica Decreto Delegato 25 giugno 2009 n. 93 - Fascicolo di intervento per le attività a maggior rischio d'incendio)</p>
<p>art. 5 (cfr. Allegato Z8, n. 1)</p>	<p>sanzione: da €2000,00 a €6000,00</p>
<p>comma 2, (Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1)</p>	<p>sanzione accessoria: sospensione dell'attività d'impresa da tre a novanta giorni</p>

	comma 3, (Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3)	sanzione: da €2000,00 a €6000,00, con eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa (da tre a novanta giorni)
6)	Decreto Delegato 13 aprile 2011, n. 58	Modifiche e integrazioni al decreto delegato 4 agosto 2008 n. 114 "Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione"
	Art.40 (Violazioni amministrative)	
	Comma 1 (Estensione delle sanzioni del Decreto Delegato n.114/2008 alla violazione delle modifiche ed integrazioni contenute nel presente decreto)	sanzione: rinvio alle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 26 del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 2 (Violazioni degli articoli 31 e 37 del decreto, in materia di riattivazione di impianti cessati e documentazione per l'apertura di nuovi impianti)	sanzione: rinvio all'articolo 26, comma 2, lettera a), del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 3 (Violazione del termine dell'art. 39, comma 2, per la rimozione di installazioni di tubi non consentite)	sanzione: rinvio all'articolo 26, comma 2, lettera b), del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 4 (Estensione alle violazioni commesse da progettisti, titolari o legali rappresentanti dell'impresa Manutentrice e/o Installatrice nei confronti delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33 del presente decreto)	sanzione: rinvio all'articolo 26, commi 4 e 5, del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 5 (Violazione alle disposizioni di cui all'articolo 39, primo comma, in materia di requisiti tecnico professionali)	sanzione: rinvio all'articolo 26, comma 7, lettera b), del Decreto Delegato n.114/2008

Allegato C

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comandante della Gendarmeria, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 23 ottobre 1990 n. 119 (Disciplina della pesca in acque dolci)	
	art. 6	
	comma 1 (mancata esibizione della licenza da pesca agli agenti di vigilanza)	sanzione da €20,00 a €30,00
	comma 2 (esercizio della pesca con licenza o libretto scaduto)	
	comma 3 (esercizio della pesca con i mezzi, nelle epoche, nei luoghi o per i pesci o crostacei non consentiti dalle vigenti leggi o disposizioni speciali)	sanzione da €51,00 a €103,00,;
	comma 4 (impiego di esplosivi, prodotti chimici atti ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci, reti o apparecchiature fisse o mobile di pesca attraverso corsi di acqua, ovvero uso della corrente elettrica)	sanzione da €103,00 a €258,00 sequestro delle attrezzature abusivamente impiegate
	comma 5 (effetti della recidiva)	in caso di recidiva, le sanzioni pecuniarie possono essere raddoppiate nel massimo
2)	Legge 24 febbraio 2000 n. 22 (abrogata dalla Legge 28 giugno 2010, n. 118)	(Integrazioni disposizioni sui Forensi con riferimento al Regolamento 4 agosto 1927 n. 23)
(cfr. in questo Allegato, n. 4)	art. 1	sanzione: prima infrazione €258,00; seconda infrazione di €516,00 (la recidiva reiterata costituisce reato)
3)	Decreto 15 marzo 2006, n. 66	(Regolamento di attuazione dell'esercizio del servizio di "Bed and Breakfast")
	art. 6, comma 3 (violazioni sanzionate)	
	a) apertura abusiva di un esercizio	sanzione €2.500,00
	b) superamento della capacità ricettiva	sanzione €1.500,00
	c) omessa esposizione di tariffe	sanzione € 250,00
	d) applicazione di prezzi difformi	sanzione € 300,00
	e) mancata comunicazione dei dati dei clienti soggiornanti	sanzione € 200,00
		sanzioni raddoppiate in caso di recidiva
4)	Legge 28 giugno 2010, n. 118	(Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in repubblica)

	art. 31 (Sanzioni amministrative)	
	comma 1, in relazione all'art. 20 (violazione degli obblighi di denuncia, tenuta dati anagrafici ed esposizione cartello degli obblighi gravanti sugli stranieri, da parte dei gestori delle aziende ricettive)	sanzioni: - per la prima infrazione €1.000,00 - per la seconda infrazione €2.000,00
	comma 2, in relazione all'art. 24 (Divieto di ospitare o dare alloggio a straniero privo di permesso di soggiorno)	sanzioni: - per la prima infrazione €2.000,00 - per la seconda infrazione di € 5.000,00
	comma 3 in relazione all'art. 23 (Uscita e reingresso in territorio dello straniero con permesso di soggiorno)	sanzioni: per la prima infrazione €750,00 per la seconda infrazione €1.500,00
5)	Decreto Delegato 2 settembre 2010, n. 151	(Regolamento di attuazione della Legge 28 giugno 2010 n. 118)
	art. 26 (Presenza in territorio in assenza di idoneo titolo)	sanzione di €1.000,00
6)	Decreto Delegato 10 maggio 2011, n. 77	(Disposizioni in materia di collegamento degli allarmi con la Gendarmeria)
	art. 7 (Abusivo collegamento ovvero mancata disabilitazione del collegamento alla Centrale Operativa della Gendarmeria)	sanzione: €200 per il primo accertamento; €400 per gli accertamenti successivi

Allegato D

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'Ufficio del Lavoro, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 17 febbraio 1961, n. 7	(Tutela del lavoro e dei lavoratori)
	art. 16 così come mod. con l'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168	sanzione da €500,00 a €1000,00
	(durata delle prestazioni)	
	art. 32 (violazione disposizioni Titolo IV)	sanzione da €120,00 a €570,00
	art. 56 come modificato dall'art. 9 della Legge 16 novembre 1995 n. 127 e dall'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168	
	(violazione degli artt. 52, I comma, 53 e 54)	
	comma 1, prima parte	fissa di €1500,00 e proporzionale di €100,00 per ogni lavoratore
2)	comma 1, seconda parte	in caso di recidiva può essere inoltre adottato un provvedimento di sospensione o di revoca della licenza, autorizzazione, concessione o permesso cui sia subordinato l'esercizio delle attività dell'impresa
	Legge 11 settembre 1961 n. 27	(Tutela dell'apprendistato)
	art.20 (violazione di obblighi dell'apprendista e del datore di lavoro)	sanzione da €60,00 a €150,00
3)	art.30 (contravvenzioni alle norme della legge)	sanzione da €60,00 a €300,00 tenuto conto della gravità e recidiva
	Legge 9 giugno 1981 n. 49, modificata con Legge 17 marzo 1982 n. 25	(Lavoro a domicilio)
	art. 11	
	comma 1 (violazioni agli artt. 3 e 4 della legge)	sanzione da €300,00 a €600,00
4)	comma 2 (violazioni agli artt. 5, II comma, 7, 8 e 9 della legge)	sanzione di €150,00 per ogni inosservanza
	Legge 15 febbraio 1985 n. 13	(Contenimento costo del lavoro e sostegno attività produttiva)
	art. 10	sanzione pari all'imposta evasa, di cui all'art. 20 della Legge 28 marzo 1984 n.36

5)	Legge 21 dicembre 1989 n. 128	(Assunzione di lavoratori senza nulla-osta)
	art. 1	
	comma 1 così come mod. dall'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168 (assunzione di lavoratori subordinati senza preventivo nulla-osta di avviamento al lavoro)	sanzione in misura fissa di €800,00 e in misura proporzionale di €80,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno, ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato
	comma 2 (lavoro in assenza di preventivo nulla-osta)	sanzione per i lavoratori sprovvisti di nulla-osta: €40,00, ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato
	comma 3 (aggiornamento sanzioni)	ammontare delle sanzioni previste dall'articolo modificabile con Decreto Reggenziale
	art. 4	
	comma 1 (aumenti in caso di recidiva del datore di lavoro entro cinque anni)	sanzione per il datore di lavoro aumentata da due a quattro volte, ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato
	comma 2 parzialmente mod. con art. 4, comma 4, Legge 25 luglio 2003, n. 97 (reiterazione ed inosservanza ad ordinanze dell'Ufficio o della Sezione Ispettiva)	
	- in caso di reiterazione del datore di lavoro	sanzione per il datore di lavoro aumentata da due a quattro volte, salvo l'ordine di cessazione sospensione, in tutto o in parte, da uno a trenta giorni, l'attività dell'impresa o l'esercizio professionale
	- in caso di inosservanza della legittima intimazione di cui al primo comma ovvero di inosservanza dell'ordinanza di sospensione dell'attività dell'impresa o dell'esercizio professionale.	fatto costituente reato sanzione: rinvio
	art. 8 (Responsabile civile ed effetti sulla recidiva degli illeciti commessi dai legali rappresentanti)	la persona giuridica assume veste di responsabile civile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative, quando si procede nei confronti del suo rappresentante legale Agli effetti della recidiva, si tiene conto degli illeciti accertati, nel periodo considerato, a carico delle altre persone che hanno svolto funzioni di rappresentante legale

6)	Legge 29 maggio 1991, n. 71	(Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit)
	art. 12, comma 4 (rifiuto di assunzione obbligatoria di personale invalido o portatore di deficit da parte del datore di lavoro)	sanzione di €600,00 per il datore di lavoro che non adempia alle disposizioni dell'Ufficio del Lavoro.
7)	Legge 25 giugno 1991 n. 79	(Prestazioni lavorative delle persone anziane)
	art. 9, comma 1	sanzione ex art. 1, comma 1 e art. 4 Legge 21 dicembre 1989 n. 128
	art. 9, comma 2	il pensionato subisce la incompatibilità col percepimento della pensione
8)	Legge 16 novembre 1995 n. 127	(Sanzione per imprese e società che operano nel territorio senza le prescritte autorizzazioni)
	art. 1 (attività lavorativa di imprese o società forensi senza le autorizzazioni previste - soggetti responsabili)	
	comma 1 così come mod. dall'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168 (attività lavorativa di imprese o società forensi, esercitata nel territorio della Repubblica senza le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti)	sanzione in misura fissa di €1.500,00 e proporzionale di €100,00 per ogni lavoratore
	comma 2 (soggetti responsabili)	Al pagamento della sanzione di cui al superiore comma sono tenuti, in solido, il legale rappresentante dell'impresa e/o società forense ed il committente
		sanzione come all'art. 1, aumentata da 2 a 4 volte
	art. 4 (aumenti in caso di recidiva)	Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta avere commesso un'altra infrazione alle disposizioni della presente legge.
	art. 6 così come sostituito dall'articolo 5 della Legge 25 luglio 2003, n. 97 (recidiva reiterata e mancata osservanza delle prescrizioni impartite dalla Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro da parte di imprese o società forensi)	Fatti costituenti reato sanzioni penali: rinvio
	art. 7 (Violazioni dell'art.52 commi 2°, 3° e 4° Legge 17 febbraio 1961 n. 7)	sanzioni come previste ai precedenti artt.1 e 4
9)	Decreto 23 novembre 2005 n. 169	(Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento)

	art. 9 (Inosservanza alle norme del regolamento)	sanzioni: rinvio a quelle previste dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato
10)	Decreto Delegato, 8 settembre 2009, n. 123	(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)
	art. 5	sanzioni: rinvio alla Legge 21 dicembre 1989, n. 128
11)	Legge 21 dicembre 2009 n. 168	(Bilanci di previsione dello Stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e bilanci pluriennali 2010/2012)
	art. 89 (Competenza del Direttore Generale dell'Ufficio del lavoro per l'infrazione all'art. 63, Legge 22 dicembre 1955 n. 42 "Riordinamento dell'I.S.S.", commessa nei confronti dell'Ispettorato del lavoro)	sanzione: (v. Allegato H, n. 2)
12)	Legge 28 giugno 2010 n. 118	(Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica)
	art 31, comma 4, in relazione all'art. 12, comma 1 (Sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro, che ometta di segnalare variazioni del rapporto di lavoro con lo straniero)	sanzioni: per la prima infrazione €1.000,00 per le successive infrazioni €2.000,00
13)	Decreto Legge 5 ottobre 2011, n. 156	(Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del mercato del lavoro)
	art. 3 Comma 5 (Applicazione delle sanzioni sul contrasto al lavoro sommerso ed irregolare in caso di palese evidenza della mancanza di requisiti per la costituzione di un legittimo rapporto di lavoro)	sanzioni: rinvio al Titolo IV del decreto
	Art. 8/bis Comma 2 (Mancata comunicazione preventiva dei Rapporti di collaborazione del socio; sanzioni per irregolare costituzione del rapporto di lavoro)	rinvio alle sanzioni previste dall'articolo 21
	Art. 21 (Irregolarità del rapporto di lavoro e relative sanzioni amministrative)	
	Comma 2 (Sanzioni per il rapporto di lavoro irregolare)	sanzione nella misura fissa di €2000 e proporzionale di euro €200 per ogni lavoratore e per ogni giorno di prestazione o frazione di giorno

	<p>sanzione per il prestatore di attività lavorativa irregolare nella misura fissa di €150, salva l'applicazione delle disposizioni previste per la presenza irregolare in Repubblica, di cui alla Legge 28 giugno 2010, n. 118,</p>
<p>Comma 5 (Sanzioni per il licenziamento del lavoratore regolarizzato per causa a lui non imputabile)</p>	<p>rinvio alle sanzioni per condotta recidivante, previste dalla Legge 21 dicembre 1989, n. 128</p>
<p>Art. 22 (Condotte irregolari recidivanti)</p>	
<p>Comma 1 (Misura cautelare e sanzione accessoria speciale)</p>	<p>in caso di nuova infrazione nei successivi cinque anni dal primo accertamento, della sospensione dell'attività d'impresa o professionale, per un periodo non inferiore a 7 e non superiore a 30 giorni</p>
<p>Comma 2 (Revoca delle misure e sanzione aggiuntiva)</p>	<p>Revoca a richiesta del datore di lavoro che dimostri di aver versato una somma a titolo di sanzione aggiuntiva, nella misura fissa di € 5000 e proporzionale di €500, per ogni lavoratore e per ogni giorno di sospensione comminata</p>
<p>Art. 23 (Imprese appaltatrici e titolari di benefici erogati dallo Stato)</p>	
<p>Comma 1 (Decadenza dai contratti d'appalto per l'utilizzazione a qualsiasi titolo dei rapporti di lavoro irregolare per gravi violazioni)</p>	<p>facoltà della Commissione per il Lavoro di deliberare la decadenza dai contratti, sentito l'Ente appaltante</p>
<p>Comma 2 (Condotta recidivante)</p>	<p>sanzioni accessorie: - decadenza dai contratti d'appalto comminata con l'ingiunzione; - interdizione dell'impresa dalle gare d'appalto pubbliche per i successivi 5 anni;</p>
<p>Comma 3 (Misura delle sanzioni pecuniarie amministrative nei confronti delle imprese appaltatrici o beneficiarie)</p>	<p>le sanzioni previste agli articoli 21 e 22 sono raddoppiate</p>

Art. 27
(Istituzione dell'Albo delle Imprese di fornitura
di lavoro temporaneo)

sospensione dell'impresa dall'Albo per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario per ogni volta che ponga in essere violazioni punite dalle norme di cui al Titolo IV del presente decreto legge.

Comma 4
(Sospensione e cancellazione dall'Albo)

In caso di recidiva, da calcolarsi nell'arco di un quinquennio, la sospensione sarà pari a due mesi di calendario.

Nel caso di ulteriore recidiva, da calcolarsi nel successivo triennio, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro disporrà la cancellazione dall'Albo.

Allegato E

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'Ufficio Tributario, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 22 dicembre 1972 n. 40 modificata con Decreti 31 marzo 1995 n. 45, 19 settembre 1995 n. 106, 25 giugno 1996 n. 83, 2 ottobre 1997 n. 108	(Importazione di merci)
	art. 27 (qualunque evasione di imposta)	sanzione dalla metà al triplo dell'imposta evasa, oltre interessi (cfr. regolamenti di rimborso in questo Allegato, nn. 5 e 11)
1 bis)	Legge 22 dicembre 1972 n. 40	(Importazione di merci)
	art. 27 (mancata apposizione del visto; ritardata presentazione fattura)	sanzione dalla metà al triplo dell'imposta evasa, oltre interessi, in caso di ritardata presentazione oltre il 60° giorno
2)	Legge 11 novembre 1975 n. 42	(Imposta sui prodotti petroliferi)
	art. 10	
	comma 1 (qualunque ritardo nel pagamento dell'imposta)	sanzione di €15,00 per ogni giorno di ritardo
	comma 2 (qualunque evasione dell'imposta)	sanzione fiscale fino al decuplo dell'imposta evasa in aggiunta ad eventuale sanzione penale: rinvio (cfr. deroga a regolamento di rimborso in questo Allegato, n. 17)
	comma 3	salve le sanzioni del comma precedente e fatte salve le violazioni costituenti reato ai sensi della Legge 7 giugno 2010, n. 99 (Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi)
	1) omessa denuncia all'Ufficio Tributario dell'importazione di prodotti soggetti all'imposta istituita con la presente legge	
	2) dichiarazioni all'Ufficio Tributario false, inesatte e incomplete	
	3) immagazzinamento dei prodotti senza preventivo nulla osta dell'Ufficio Tributario, impedendo l'esatto riscontro, ovvero qualsiasi altra condotta che impedisca, ostacoli o cerchi di sviare le verifiche di cui all'art. 5	sanzione da €103,00 a €1.549,00
	4) non osservi le altre prescrizioni della presente legge (non tenere aggiornato il libro di carico e scarico: art. 8)	

	art. 7 Decreto 3 dicembre 1975, n. 46 (Norme per l'attuazione della Legge 11 novembre 1975 n. 42 sull'importazione di prodotti petroliferi)	sanzione: rinvio all'art. 10
	art. 17 Legge 10 novembre 1976, n. 62 (Legge che regola l'importazione, il deposito, la vendita e il consumo di G.P.L.)	sanzione: rinvio all'art. 10 salve le altre pene previste
3)	Legge 25 novembre 1997 n. 137	(Regime delle merci in conto lavorazione deposito o ad altro titolo)
	art. 6 (violazione degli obblighi previsti dall'art.2 di ordinata conservazione e tenuta dei documenti di accompagnamento merci e relativo registro)	sanzione di €258,00
4)	Decreto 19 settembre 1978 n. 38	(Disciplina benzolo, toluolo, xilolo, ecc.)
	art. 10	sanzione da €41,00 a €103,00
5)	Legge 27 settembre 1987 n. 49	(Regolamento di applicazione della Legge 22 dicembre 1972 n. 40)
	art. 2	sanzione dell'1,30% e del 2,60% dell'imposta dovuta per i ritardi nella consegna delle fatture di importazione, rispettivamente fino al 30° giorno e fino al 60° giorno di ritardo.
6)	Legge 23 ottobre 1991 n. 131	(Modalità della fatturazione delle prestazioni dei servizi)
	art. 8	Fatte salve le violazioni costituenti reato, ai sensi della Legge 7 giugno 2010, n. 99 (Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi e previsione dell'aggravante di "associazione a delinquere di stampo malavitoso")
	comma 3 (inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 3: omissione o ritardo, oltre il secondo mese dall'emissione, nella presentazione di fatture o altri documenti equipollenti relativi alle prestazioni di servizi)	sanzione da €258,00 a €2.582,00
	comma 4 (infrazione particolarmente gravi in ragione della quantità e del valore riportato dalle fatture o dai documenti equipollenti)	sanzione da €774,00 a €7.746,00
7)	Legge 17 marzo 1993 n. 41	(Disposizioni per l'attuazione della normativa convenzionale fra San Marino e C.E.E.)

	art. 2	salve le sanzioni comminate dal Codice Penale e dalle altre leggi dello Stato
	comma 1 (inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti di cui all'articolo 1)	sanzioni previste dalla Legge 20 dicembre 1972 n. 40 e dalla Legge 27 marzo 1987 n. 49
	commi 2 e 3 (mancata emissione ed incompleta o errata compilazione dei documenti prescritti)	sanzioni: rinvio
8)	Decreto 24 marzo 1993, n. 50	(Applicazione dell'Accordo Interinale di commercio ed unione doganale del 27/11/92 tra la Repubblica di San Marino e la C.E.E.)
	art. 10	Fatte salve le violazioni costituenti reato, ai sensi della Legge 7 giugno 2010, n. 99 (Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi")
	- infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Decreto e nel Decreto 30 dicembre 1992 n. 108 diverse da quelle riconducibili e contemplate nei primi due commi dell'art. 2 della Legge 17 marzo 1993 n. 41	sanzione da €774,00 a €7.746,00
	- infrazioni non particolarmente gravi in ragione di tipologia, quantità e valore	sanzione da €258,00 a €2.582,00
8 bis)	Decreto 24 marzo 1993, n. 51	(Disciplina degli spedizionieri autorizzati)
	Art. 12	fatte salve le responsabilità penali dello spedizioniere autorizzato ed i fatti costituenti reato
	comma 1 (violazioni delle disposizioni del decreto e alla normativa sul transito comunitario)	sanzioni: rinvio all'articolo 2 della Legge 17 marzo 1993 n. 41 e all'articolo 10 del Decreto 24 marzo 1993, n. 50
	comma 2 (misura delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse dallo spedizioniere autorizzato)	sanzioni pecuniarie amministrative applicate nella misura massima
9)	Legge 11 dicembre 1995 n. 140	(Imposta complementare sulle importazioni)
	art.5	
	comma 1 (omessa presentazione denuncia ed omesso pagamento imposta)	sanzione ex art. 27, Legge 22 dicembre 1972 n. 40
	comma 2 (ritardato pagamento imposta)	sanzione ex art. 2, Legge 27 marzo 1987 n. 49

10)	Legge 25 luglio 2000, n. 67	Disciplina per l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e dell'abilità e delle scommesse
	art. 14	
	comma 1 (mancata o infedele presentazione della denuncia)	sanzioni pari all'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti.
	comma 2 (ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della denuncia)	sanzione pari al 20% dell'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti
11)	comma 3 (mancato o insufficiente pagamento dell'imposta evasa)	sanzioni pari all'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti. Riduzione della sanzione ad un terzo se il pagamento avviene prima dell'accertamento.
	Decreto 29 novembre 2004, n. 163	(Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni – Ratifica Decreto 11 novembre 2004 n. 156)
	art. 1, comma 11 (requisiti delle fatture di cessione – omissioni)	sanzione pari al 20% del rimborso maturato
	art. 18 così come modificato dall'art. 4, Decreto Delegato 19 febbraio 2009 n. 19, ratificato il 22 aprile 2009	
	comma 1 (ritardata presentazione delle fatture)	sanzione pari al 20% del rimborso maturato, con facoltà di oblazione
	comma 2	la sanzione è duplicata in caso di mancato pagamento
	art. 19 così come sostituito dall'art. 23, Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 ("Ratifica Decreto - Legge 6 agosto 2010 n. 144")	
	(ritardata o omessa presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8)	
	comma 2 (ritardo entro il mese di ottobre)	sanzione €1.000,00
	comma 3 (ritardo entro il mese di dicembre)	sanzione €2.000,00
comma 4 (ritardo entro il mese di febbraio del successivo anno)	sanzione €5.000,00	
art. 20 (Ritardato pagamento del conguaglio d'imposta su dichiarazione o dell'imposta dovuta su accertamenti in rettifica)	rinvio alle pene pecuniarie di cui ad apposito Decreto Reggenziale (cfr. Decreto Delegato 17 ottobre 2006, n. 108, in questo Allegato, n. 18)	

	art. 21 così come mod. dall'art. 15, Legge 18 giugno 2008, n. 95 ("Riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche") (misure in caso di gravi indizi di non effettività di operazioni compiute per ottenere indebiti rimborsi all'esportazione)	sospensione del rimborso all'esportazione e interruzione dell'utilizzo delle dichiarazioni di debito
12)	Legge 16 dicembre 2004, n. 172,	(Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e 2005 e Bilancio Pluriennale 2005/2007)
	art. 40 comma 3 così come mod. dall'art. 53, Legge 21 dicembre 2009, n. 168 (Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e bilanci pluriennali 2010/2012) (mancato o insufficiente a pagamento della tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate)	
	- mancato o insufficiente pagamento	sanzione pari al 20% dell'imposta dovuta
	- versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni	sanzione pari al 5% dell'imposta dovuta
	- versamento con ritardo superiore a 30 giorni	sanzione pari al 15% dell'imposta dovuta
13)	Legge 17 marzo 2005 n. 38	(Regime fiscale dei trust regolati dalla legge della Repubblica di San Marino amministrati da trustee autorizzati)
	art. 10 (Regime fiscale dei trust - rinvio)	Per quanto non diversamente disposto dalla legge si applicano le norme in materia di sanzioni amministrative e penali previste per le società e gli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino
14)	Legge 25 maggio 2005 n. 81	(Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento d'interessi)
	art. 17	In aggiunta alle altre sanzioni penali od amministrative salve tutte le altre sanzioni, soprattasse o pene previste da altre leggi o decreti (comma 5)
	comma 1 (Omissione dolosa della ritenuta alla fonte; omissione dolosa di trasferimento della ritenuta)	sanzione: minimo €3.000,00 massimo €36.000,00

	comma 2 (Omissione colposa della ritenuta alla fonte; omissione colposa di trasferimento della ritenuta)	sanzione: minimo €1.500,00 massimo €15.000,00
	comma 3 (Omissione di presentazione della dichiarazione delle somme soggette a ritenuta; omessa allegazione delle attestazioni di pagamento; omessa comunicazione di cui all'art. 9)	sanzione: minimo €2.000,00 massimo €20.000,00 riduzione della sanzione di un quarto se il ritardo non supera 30 giorni
	comma 4 (Omessa predisposizione, conservazione, presentazione, esibizione di documentazione)	sanzione: minimo €2.000,00 massimo €20.000,00
	comma 5 (Trasmissione di indicazioni o conteggi erronei)	sanzione: minimo €1.500,00 massimo €15.000,00
	art. 18	
	comma 1 (Inosservanza delle disposizioni dell'Ufficio Tributario in materia di tassazione di redditi da risparmio)	sanzione: minimo €3.000,00 massimo €30.000,00
	comma 2 (Omissione di informazioni; ostacolo ad ispezioni e verifiche)	sanzione: minimo €3.000,00 massimo €30.000,00
	art. 21 (Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni)	rinvio alle disposizioni degli 73, 74, 75, 76 e 77, Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e succ.mod.
15)	Legge 18 dicembre 2003, n. 165	(Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2004 e bilanci pluriennali 2004/2006)
	art. 74, comma 4 (Imposta speciale di bollo sui servizi)	
	- versamento con ritardo pari o inferiore a 30 giorni	sanzione 10% dell'imposta dovuta
	- versamento con ritardo superiore a 30 giorni	sanzione 30% dell'imposta dovuta
	- mancato od insufficiente versamento	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti
16)	Legge 13 dicembre 2005, n. 179	(Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008)

	art. 39 così come mod. dall'art.52, Legge 21 dicembre 2009 n. 168 (Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e bilanci pluriennali 2010/2012) (Imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari)	(a decorrere dal I gennaio 2011, sostituito da art. 49, Legge 22 dicembre 2010 n.194, cfr. in questo Allegato, n. 22)
	comma 2	
	- mancato o insufficiente pagamento	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta
	- versamento con ritardo pari o inferiore a 30 giorni	sanzione 10% dell'imposta dovuta
	- versamento con ritardo superiore a 30 giorni	sanzione 30% dell'imposta dovuta
		sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti
17)	Decreto 11 gennaio 2006 n. 2, così come mod. dal Decreto Delegato 15 gennaio 2007, n. 5	(deroga al "Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni" in relazione agli acquisti di carburante effettuati per trasporti internazionali)
	art. 9 (Ritardato pagamento del saldo a debito della dichiarazione annuale) comma 3	rinvio alla legge in materia di imposta sulle importazioni
	art. 12 (Dichiarazione annuale ai fini del rimborso. Ritardo nella presentazione)	
	comma 3 (ritardo entro il mese di aprile)	sanzione: € 1.000,00
	comma 4 (ritardo entro il mese di giugno)	sanzione: € 2.000,00
	comma 5 (ritardo entro il mese di agosto)	sanzione: € 5.000,00
	art. 13 (Comportamenti fraudolenti)	In aggiunta alle altre sanzioni previste dalla legge
	comma 1 (misure accessorie)	decadenza dal beneficio del rimborso e pagamento immediato dell'imposta rimborsata o non versata
	comma 2 (entità della sanzione pecuniaria)	sanzione pari all'ammontare dell'imposta oggetto del comportamento fraudolento
18)	Decreto Delegato 17 ottobre 2006 n. 108	(Determinazione delle pene pecuniarie previste dal Decreto 29 novembre 2004 n.163 "Regolamento di rimborso

		dell'imposta sulle importazioni")
	art. 1 (pene pecuniarie di cui all'articolo 20 del Decreto 29 novembre 2004 n.163 per ritardato pagamento del conguaglio d'imposta su dichiarazione o dell'imposta dovuta su accertamenti in rettifica)	
	a) ritardato pagamento del conguaglio fino a 30 giorni	sanzione pari al 5% del conguaglio dovuto oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
	b) ritardato pagamento del conguaglio fino a 60 giorni	sanzione pari al 10% del conguaglio d'imposta oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
	c) ritardato pagamento del conguaglio oltre 60 giorni	sanzione: rinvio all'art. 27 Legge 22 dicembre 1972 n.40, oltre agli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
	d) accertamenti di rettifica a debito dell'operatore economico	sanzione dal 5% al 30% dell'imposta dovuta oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
		esenzione dalla sanzione in caso "errori materiali" od "omissioni"
19)	Decreto-Legge 26 aprile 2010 n. 79 (efficacia dal I maggio 2010 fino al 31 dicembre 2010)	(Disciplina per lo svolgimento di alcuni scambi commerciali con l'Italia)
	art. 3 (Violazione da parte dell'operatore economico dell'obbligo di cessione di beni con addebito I.V.A.)	sanzione di importo doppio rispetto all'IVA da prepagarsi e non versata (sanzioni accessorie applicate dall'Ufficio Industria)
20)	Decreto - Legge 26 maggio 2010, n. 95	(Disposizioni urgenti per il censimento delle risultanze fiscali 2009)
	art. 3 (Violazione obblighi di comunicazione)	sanzione di €250,00
21)	Decreto - Legge 29 novembre 2010 n. 190	(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)
	art. 4 l'art. 13 della Legge 18 giugno 2008 n. 95, così come modificata dalla Legge 23 luglio 2010 n. 129 il seguente articolo 13 bis: (Sanzioni)	sanzione da €1.000 a €50.000 per chiunque ostacoli l'attività dell'Ufficio Tributario o ne evada le richieste.
		sanzione di cui sopra raddoppiata se viene fatto ricorso a mezzi

		fraudolenti
(cfr. n. 23 in questo Allegato)	art. 11 (Rifiuto, o mancata esibizione, consegna, trasmissione, nei controlli dell'Ufficio Tributario)	sanzione da €2.000,00 a € 15.000,00
22)	Legge 22 dicembre 2010 n. 194	(Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011/2013)
	art. 48 (Imposta complementare sui Servizi)	
	comma 7	
(cfr l'art. 17, Decreto delegato 22 marzo 2011, n. 50; in questo Allegato al n. 23)	- omesso versamento dell'imposta alle scadenze stabilite	sanzione di una volta l'imposta dovuta
	- omesso versamento dell'imposta dopo addebitamento al committente	sanzione raddoppiata
		sui ritardati pagamenti decorrono gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
	art. 49 (sostituzione dell'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179: "Imposta speciale di bollo sull'acquisto dei servizi di agenzia, pubblicità ed elaborazione dati")	
	art. 39 comma 3 (mancato o insufficiente pagamento dell'imposta speciale, accertato dall'Ufficio Tributario)	
	- mancato o insufficiente pagamento	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta
	- versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni	sanzione 10% dell'imposta dovuta
	- versamento con ritardo superiore a 30 giorni	sanzione 30% dell'imposta dovuta
		sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti
23)	Decreto - Legge 24 febbraio 2011, n. 36	(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)
	art. 11 (Controlli dell'Ufficio Tributario)	
	Comma 3 (Rifiuto, o mancata esibizione, consegna, trasmissione, nei controlli dell'Ufficio Tributario)	sanzione da €2.000,00 a € 15.000,00
24)	Decreto Delegato 24 febbraio 2011, n. 46	(Testo coordinato della legge 23 febbraio 2006 n. 47)

		(Legge sulle società) e successive modifiche)
	art. 72 (Libri sociali e scritture contabili obbligatori)	
		sanzione da €2.000,00 a € 25.000,00.
	Comma 7 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 circa la regolare tenuta, da parte delle società, dei libri contabili, e dell'ordinata conservazione della corrispondenza e delle fatture)	- sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione - È recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. - in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria
25)	Decreto Delegato 22 marzo 2011, n. 50	(Disposizioni in materia d'imposta complementare sui servizi e altre disposizioni applicative della legge 22 dicembre 2010 n. 194)
	art. 17 (Modifiche al comma 7 dell'articolo 48, della Legge 22 dicembre 2010 n. 48)	
	- mancato o insufficiente pagamento dell'imposta complementare sui servizi	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta.
	- ritardato versamento inferiore o pari a 30 giorni	sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta
	- ritardato versamento superiore a 30 giorni	sanzione è elevata al 30% dell'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti.
	art. 23 (Sanzioni per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta speciale straordinaria sui beni di lusso)	
	- mancato o insufficiente pagamento dell'imposta complementare sui servizi	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta.
	- ritardato versamento inferiore o pari a 30 giorni	sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta

	- ritardato versamento superiore a 30 giorni	<p>sanzione è elevata al 30% dell'imposta dovuta.</p> <p>Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti</p>
26)	Legge 22 dicembre 2011 n. 200	(Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2012 e bilanci pluriennali 2012/2014)
	Art. 36 (Imposta straordinaria sugli immobili)	
	Comma 12	
	(Mancato o o tardivo pagamento rispetto ai termini fissati dal decreto delegato)	
	a) pagamento tardivo entro 30gg dalla scadenza	sanzione pari al 20% dell'imposta
	b) pagamento tardivo dopo 30gg dalla scadenza ed entro 180gg dalla medesima	sanzione pari al 50% dell'imposta
	c) pagamento tardivo dopo 180gg dalla scadenza	sanzione pari al 100% dell'imposta

Allegato F

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore del Dipartimento Prevenzione (già Dirigente del Servizio Igiene Ambientale e già Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Regolamento 21 gennaio 1954 n.3 (contravvenzioni al regolamento)	(Regolamento di igiene) art.183 sanzione da €100,00 a €516,00 salvo che il fatto non costituisca reato ed escluse le ipotesi comportanti sequestro, ai sensi dell'art. 185
	art. 184, comma 2 (recidiva)	sanzione raddoppiata
	art. 186. (sanzione accessoria)	pubblicazione del nome dei contravventori recidivi
2)	Legge 14 marzo 1991 n.42, così come mod. con Legge 20 luglio 2004, n.101 (contravvenzioni alle disposizioni della legge)	(Riordino del servizio veterinario) art.8 sanzione da €100,00 a €300,00
3)	Legge 23 aprile 1991 n.54 così come mod. con art.5, Legge 24 luglio 1992, n.62	(prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica) art.31
	per le violazioni di cui all'art.5;	sanzione da €103,00 a €516,00
	b) per le violazioni di cui agli artt. 8, 9, 23 lett.d)	sanzione da €51,00 a €516,00
	c) per le violazioni di cui all'art.7 lettera a)	sanzione da €51,00 a €516,00
	d) per le violazioni di cui all'art.7 lettera b)	sanzione da €51,00 a €516,00
	e) per le violazioni di cui all'art.10	sanzione da €258,00 a €516,00
	f) per le violazioni di cui all'art.14 e art.15	sanzione da €51,00 a €516,00;
	g) per le violazioni di cui all'art.25	sanzione da €154,00 a €516,00
	h) per le violazioni di cui all'art.26	sanzione da €103,00 a €516,00
4)	Decreto 22 marzo 1993 n.47 (inosservanza all'obbligo di vaccinazione antirabbica stabilita dall'art. 15 Legge 23 aprile 1991 n.54)	(vaccinazione antirabbica) art. 3 sanzione da €51,00 a €516,00
5)	Legge 29 ottobre 1992, n. 85	(Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande)
(Cfr. in questo allegato il n. 5 bis)	art. 12	Sono fatte salve le sanzioni previste dalle leggi penali allorchè il fatto costituisca reato contro la salute pubblica ovvero ogni altro reato non previsto dalla presente normativa (comma 9)

	comma 4 (ogni inosservanza alla legge non costituente illecito penale)	sanzione da €51,00 a €2.582,00
	commi 5 e 6 (aumenti e gravità della sanzione)	nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione triplicata (da €154,00 a € 7.746,00) gravità dell'infrazione valutata in ragione della qualità, quantità e valore dei beni oggetto di operazioni economiche irregolari
	commi 6 e 7 (determinazione ed effetti della recidiva)	in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni agli effetti della presente legge si considera recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso reato o violazione amministrativa previsti dalla normativa sull'igiene degli alimenti e bevande
	commi 14, 15, 16, 17 (responsabilità civile della persona giuridica titolare di licenza per le sanzioni e le obbligazioni quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti)	responsabilità solidale senza beneficio di preventiva escussione i beni appartenenti alla persona giuridica si considerano di proprietà del colpevole per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa per la recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti
5 bis)	Legge 25 gennaio 2011, n. 7	sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa posta direttamente a carico della persona giuridica. (Modifiche alla legge 29 ottobre 1992 n. 85 "Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande")
	Art.1 (Modifica delle sanzioni dell'articolo 12 <i>Sanzioni della Legge 29 ottobre 1992 n.85</i>)	Sono fatte salve le sanzioni previste dalle leggi penali allorché il fatto costituisca reato contro la salute pubblica ovvero ogni altro reato non previsto dalla presente normativa (comma 9)
	Comma 4 (Ogni inosservanza alla legge non costituente illecito penale)	sanzione da €103,00 a €2.582,00

	nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione triplicata (da €154,00 a € 7.746,00)
Commi 5 e 6 (aumenti e gravità della sanzione)	gravità dell'infrazione valutata in ragione della qualità, quantità e valore dei beni oggetto di operazioni economiche irregolari di valore comunque non inferiore ad €2.500,00
Comma 7 (determinazione ed effetti della recidiva)	in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68; avuto riguardo alla gravità della violazione, può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni agli effetti della presente legge si considera recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso reato o violazione amministrativa previsti dalla normativa sull'igiene degli alimenti e bevande
Comma 8 (Reiterazione nel triennio di violazioni che abbiano comportato l'adozione di provvedimenti di sequestro e distruzione di alimenti e/o bevande)	revoca dell'autorizzazione sanitaria
Commi 10, 11 e 12 (Confisca e sanzione pecuniaria straordinaria per gli illeciti commessi nello svolgimento di attività economiche)	Quando gli illeciti penali o amministrativi, contemplati dalla presente normativa, sono commessi nello svolgimento di attività economiche, alla condanna consegue la confisca della merce di proprietà del soggetto che ha compiuto l'infrazione. Se la merce non è di proprietà dell'agente, in luogo della confisca, si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni oggetto di attività illecita.
commi 14, 15, 16, 17 (Responsabilità civile della persona giuridica titolare di licenza per le sanzioni e per l'adempimento delle altre obbligazioni quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti)	Si applica in ogni caso la confisca quando si tratta di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica ed ogni qualvolta si configuri la violazione dell'articolo 147 del Codice Penale. responsabilità solidale senza beneficio di preventiva escussione

		i beni appartenenti alla persona giuridica si considerano di proprietà del colpevole per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa
		per la recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di . rappresentanti legali, amministratori o . dirigenti
		sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa posta direttamente a carico della persona giuridica.
6)	Decreto 31 agosto 2000 n. 74	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche)
	art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
7)	Decreto 27 aprile 1993, n. 60, mod. con D. 31 agosto 2000, n. 80	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale)
	art. 15 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
8)	Decreto 31 agosto 2000 n. 78	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 grammi e delle preparazioni di carni)
	art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
9)	Decreto 27 aprile 1993, n.63, mod. con D. 31 agosto 2000 n. 75	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile)
	art. 18 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n. 85 (in questo Allegato, n. 5)
10)	Decreto 31 agosto 2000 n. 83	(Norme che vietano l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agonistiche nelle produzioni animali)
	art. 11 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
11) (Abrogato dalla Legge 25 gennaio 2011, n. 8; in questo Allegato al n. 64)	Decreto 27 aprile 1993, n. 65	(Disposizioni relative ai medicinali veterinari)
	art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)

12)	Decreto 27 aprile 1993 n.68, integrato con Decreto 23 settembre 1993 n.107	(Idoneità igienico-sanitarie dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari)
	Articolo unico, Decreto n. 107/1993 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
13)	Decreto 27 aprile 1993 n.70, modificato dall'art. unico del Decreto 25 agosto 1993 n. 97	(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari)
	art. 18 (violazione delle norme del Decreto)	abrogato dal Decreto Delegato 14 aprile 2008, n. 55 (in questo Allegato, n. 56)
14)	Decreto 18 luglio 1994, n. 64	(Introduzione di carni fresche e congelate)
	art.5 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
15)	Decreto 3 marzo 1995, n. 37	(Norme sanitarie relative alla produzione e commercio di latte)
	art. 17 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
16)	Decreto 3 marzo 1995, n. 38	(Polizia sanitaria sui movimenti di equidi e sulle importazioni di equidi da Paesi terzi)
	art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	salva ipotesi di reato sanzione da €103,00 a €2.582,00
17)	Decreto 3 marzo 1995, n. 39	(Disciplina della riproduzione in campo equino)
	art.11 (monta non autorizzata)	sanzione da €516,00 a €1.032,00
	art.12 (impiego di stalloni non riconosciuti idonei o monta girovaga)	sanzione da €516,00 a €1.032,00
18)	Decreto 20 maggio 1996 n. 46	(Condizioni di polizia sanitaria in materia di interscambio, fra la Repubblica di San Marino e Paesi della CE, di animali della specie bovina e suina)
	art. 13 (inosservanza alle disposizioni del Decreto)	sanzione da €25,00 a €2.582,00 salvo il fatto costituisca reato e salve le specifiche sanzioni previste dagli allegati A, B, C
	Allegato "A" - capitolo III n. 10 (violazione delle norme obbligatorie del piano di profilassi per la tubercolosi e di risanamento)	sanzione da €103,00 a €516,00
	Allegato "B" - capitolo I n.15 (violazione delle norme relative alla brucellosi)	sanzione da €103,00 a €516,00
	Allegato "C" capitolo I n.8 (violazione delle norme relative alla leucosi bovina enzootica)	sanzione da €103,00 a €516,00
19)	Decreto 20 maggio 1996, n. 47	(Condizioni di Polizia Sanitaria negli scambi ovini e caprini)
	art.10	
	comma 1 (inosservanza alle disposizioni del Decreto)	sanzione da €103,00 a €2.582,00 salvo il fatto costituisca reato

	comma 2 (contravvenzioni alle misure obbligatorie stabilite dal piano di profilassi e di risanamento previsto all'allegato A)	sanzione da €103,00 a €516,00
20)	Decreto 20 maggio 1996 n. 48 art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro l'afta epizotica) sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
21)	Decreto 20 maggio 1996 n.49 art. 19 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro la peste classica suina) sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
22)	Decreto 20 maggio 1996 n. 50 art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	(Disposizioni di identificazione e registrazione di bovini e suini e ovicaprini) sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
23)	Decreto 20 maggio 1996 n.51 art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro l'influenza aviaria) sanzione da €103,00 a €516,00 salve ipotesi di reato
24)	Decreto 20 maggio 1996 n.52 e Ordinanza della Reggenza n. 1 anno 2000 art. 20 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro la malattia di Newcastle) sanzione da €103,00 a €516,00 salve ipotesi di reato
25)	Decreto 20 maggio 1996 n.54 (mod. con D. 31 agosto 2000 n. 77) art. 7 (contravvenzioni alle disposizioni del Decreto – non corrispondenza dei certificati o dei documenti redatti allo stato effettivo dei prodotti di cui all'allegato I – prodotti carenti di requisiti o non presentati ai controlli stabiliti)	(Norme sanitarie per gli scambi fra San Marino e Paesi CEE di prodotti di origine animale non compresi in altri specifici Decreti) rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
26)	Decreto 20 maggio 1996, n.55 art. 13 (violazione delle norme del Decreto)	(Norme sanitarie relative ai rifiuti di origine animale e alla protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali) sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
27)	Decreto 20 maggio 1996 n.56 (mod. con Decreto 31 agosto 2000 n. 79) art. 17 (violazione delle norme del Decreto)	(Norme sanitarie relative agli scambi fra San Marino e Paesi della CEE di animali e prodotti di origine animale non compresi nel successivo Decreto 20 maggio 1996 n.59) sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
28)	Decreto 20 maggio 1996, n. 57 art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	(Condizioni sanitarie relative alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti) rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)

29)	Decreto 20 maggio 1996, n. 58	(Norme sanitarie sulla produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina da allevamento)
	art.11 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
30)	Decreto 20 maggio 1996 n.59	(Norme sui controlli veterinari per gli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale)
	art.13 (violazione delle norme del Decreto)	salve le altre sanzioni previste dalle normative vigenti per ogni specifico prodotto rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
31)	Decreto 20 maggio 1996, n. 61	(Norme relative in materia sanitaria per l'uccisione di selvaggina e la commercializzazione delle relative carni)
	art.5 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
32)	Decreto 20 maggio 1996, n. 62	(Norme di polizia sanitaria sulle misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali e misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini)
	art.15 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
33)	Legge 18 febbraio 1998, n. 31	(Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)
	art. 35, comma 3 (violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 15, 1° e 2° comma: riunioni periodiche nel Servizio di Prevenzione e Protezione)	sanzione da €516,00 a €2.582,00
	art. 36, 1° comma (sanzioni applicabili ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti che non osservano le prescrizioni di cui alle lettere a), d), e)	sanzione da €774,00 a €2.324,00
	art. 36, 3° comma (omessa tenuta dei registri degli infortuni da parte dei datori di lavoro, dirigenti e preposti)	sanzione di €516,00
	art. 37 (sanzioni applicabili ai lavoratori per violazione degli obblighi di cui all'art.8, 2° comma lettere a), b), c), d) ed e)	sanzione da €51,00 a €1.032,00
	art. 39 lett. b) (medico del lavoro che non effettua le comunicazioni previste dall'art. 17, 3° comma lett. f)	sanzione da €774,00 a €2.324,00
art. 39, lett. c) (medico del lavoro che non cura la formazione di cartelle sanitarie o la visita annuale agli ambienti di lavoro)	sanzione da €1.549,00 a €2.582,00	

	art. 41 (violazione delle disposizioni contenute nei Decreti Reggenziali emanati ai sensi del Titolo VIII della legge - disposizioni settoriali -, salvo che il fatto non costituisca reato)	sanzione da €1.549,00 a €2.582,00 salvo il fatto non costituisca reato
	art. 42 (sostituzione dell'art. 146, L. 2/7/1969 n. 40: ipotesi della lett. d) per inosservanza di norme diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c) da parte dei datori di lavoro e dirigenti)	sanzione da €1.549,00 a €2.582,00
	art. 43 (sostituzione dell'art. 148 l. 2/7/1969 n.40: ipotesi della lettera b) sulle sanzioni applicabili ai preposti per inosservanza dell'art. 3 lett. c) della Legge n. 40/1969)	sanzione da €516,00 a €1.549,00
	art. 44 (sostituzione dell'art. 149 l. 2/7/1969 n.40: sanzioni a carico dei lavoratori per violazione degli obblighi di cui all'art. 5 lettere b), ed e) della Legge n. 40/1969)	sanzione da €51,00 a €103,00
	art. 45 (sostituzione dell'art. 74, l. 2/7/1969 n. 41: ipotesi della lettera b) per inosservanza di tutte le altre norme della legge, diverse da quelle indicate alla lettera a) da parte dei datori di lavoro e dirigenti)	sanzione da €1.549,00 a €2.582,00
	art. 46 (sostituzione dell'art. 75 lett. b della Legge 2/7/1969 n. 41: sanzioni per inosservanza delle norme di cui agli artt. 10, 3° e 5° co.; 15; 36, 2° e 5° co.; 43; 45; 49, 3° ed ult.co.; 50, 1°, 2° ed ult.co.; 51; 70, 2° e 3° comma; omessa vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte loro delle norme di cui all'art. 47, lett. b)	sanzione da €103,00 a €1.032,00
	art. 47 (sostituzione dell'art. 76, lett. b della Legge 2/7/1969, n. 41: sanzioni a carico dei lavoratori per violazione delle norme di cui agli artt. 8, 1° comma; 16; 35, 2° e 3° comma; 51, 4° comma; 54, 5° comma; 57, ult.comma; 59, 1° comma; 70, 3° comma)	sanzione da €103,00 a €1.032,00
34)	Decreto 23 febbraio 1998 n. 34	(Regolamento vaccinazioni per esportazione animali)
	art. 10 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da €103,00 a €2.582,00 salvo il fatto non costituisca reato
35)	Decreto 15 luglio 1999, n. 80	(Norme sanitarie produzione e commercializzazione prodotti della pesca)
	art. 11 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
36)	Decreto 31 agosto 2000, n. 76	(Norme sanitarie produzione e commercializzazione di molluschi bivalvi)

	art. 10 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
37)	Decreto 31 agosto 2000, n. 82	(Norme di Polizia Sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura)
	art. 22 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
38)	Decreto 31 agosto 2000, n. 84	(Piano di controllo per le ricerche di residui indesiderati negli animali di allevamento ed in taluni alimenti di origine animale)
	art. 20 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
39)	Decreto 1° febbraio 2001 n. 13	(Identificazione e registrazione dei bovini)
	art. 8 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione: rinvio all'art. 9, Decreto 2 maggio 1996, n. 50 (in questo Allegato, n. 22)
40)	Decreto 15 marzo 2001, n. 40	(Regolamentazione sull'uso di proteine animali per l'alimentazione per animali)
	art. 4 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da €1.032,00 a €5.164,00 salve le ipotesi di reato
41)	Decreto 26 febbraio 2002, n. 25 così come mod. dal Decreto 17 maggio 2005, n. 74	(Disposizioni in materia di cantieri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), della Legge 18 febbraio 1998 n. 31" e successive modifiche ed integrazioni)
	art. 11	(cfr. decreto. n. 74/2005, in questo Allegato, n. 47)
	art. 17 (Violazioni commesse dal Committente o dal Responsabile dei lavori)	
	comma 2	
	a) mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 3, comma 12	sanzione da €1549,00 a €2582,00
	b) mancata comunicazione al Servizio Igiene Ambientale della chiusura del cantiere o della realizzazione parziale dei lavori	sanzione da €1549,00 a €2582,00
	c) mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 alle imprese ed ai lavoratori autonomi invitati a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.	sanzione da €1549,00 a €2582,00
	comma 3	
	a) mancata previsione nel progetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della durata dei lavori o delle fasi di lavoro	sanzione da €258,00 a €774,00

	b) mancato invio della notifica preliminare di cui all'articolo 11	sanzione da €258,00 a €774,00
	Art. 18 comma 3 (Violazioni commesse dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)	
	a) violazione della lettera d) dell'articolo 5; b) mancata convocazione della riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere di cui alla lettera h) dell'articolo 5	sanzione da €258,00 a €774,00
	art. 19 (Violazioni commesse dalle imprese esecutrici)	
	comma 3 (mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento alle eventuali imprese o lavoratori autonomi ai quali i datori di lavoro e i dirigenti abbiano subappaltato parte dell'opera)	sanzione da €1.549,00 a €2.582,00
	comma 4 (corrispondenza della mancata o parziale predisposizione del piano operativo di sicurezza alla mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31)	sanzione da €1.549,00 a €2.582,00
	comma 5 (mancata installazione del cartello di cantiere, completo delle informazioni di cui all'Allegato 3 del Decreto)	sanzione da €258,00 a €774,00
42)	Legge 30 ottobre 2003 n.142	(Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	art.11	salvo che il fatto non costituisca reato
	comma 1 (esubero dei limiti di esposizione)	sanzione da €5.000,00 ad €50.000,00
	comma 2 (mancata presentazione del piano di risanamento)	sanzione da €5.000,00 ad €50.000,00
	comma 3 (mancato risanamento degli impianti)	sanzione da €5.000,00 ad €50.000,00
	comma 4 (reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3)	sanzione: interdizione uso dell'impianto
	comma 5 (esercizio di attività in assenza di autorizzazione)	sanzione da €5.000,00 ad €50.000,00, oltre all'interdizione all'uso dell'impianto
	comma 6 (inosservanza delle prescrizioni)	oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa: - sospensione autorizzazione da uno a quattro mesi; - revoca dell'autorizzazione in caso di reiterazione

43)	Legge 26 febbraio 2004 n. 29	(Disciplina della preparazione e del commercio degli alimenti per animali)
	art. 17	
	comma 4 (produzione di prodotti alimentari per animali senza le prescritte autorizzazioni)	sanzione da €1.549,00 a €5.165,00
	comma 5 (impiego di prodotti, per uso proprio, da parte di imprenditori agricoli, allevatori, coltivatori diretti, in difformità alle disposizioni di legge)	sanzione da €1.549,00 a €5.165,00
	comma 6 (vendita o preparazione per la distribuzione di prodotti in difformità alle norme sul confezionamento)	sanzione da €516,00 a €2.582,00
	comma 7 (vendita o distribuzione di prodotti scaduti)	sanzione da €516,00 a €2.582,00
	comma 8 (vendita o distribuzione di prodotti non rispondenti alle prescrizioni o non conformi alle dichiarazioni)	sanzione da €516,00 a €2.582,00
	comma 9 (vendita o distribuzione di mangimi pericolosi per il bestiame)	sanzione da €1.549,00 a €5.165,00
	comma 10 (vendita o distribuzione di prodotti dannosi per il bestiame, contenenti sostanze vietate o dichiarazioni ingannevoli)	sanzione da €1.549,00 a €5.165,00
	comma 11 (sanzioni per gli allevatori)	sanzione da €1.549,00 a €5.165,00
	comma 12 (ogni altra inosservanza)	sanzione da €52,00 a €2.582,00
	comma 13 (infrazione particolarmente grave)	sanzione aumentata di tre volte nel minimo e massimo
	comma 15 (recidiva)	sanzione principale più sospensione dell'attività da 3 a 90 giorni
	comma 17 (circostanze di particolare gravità)	sanzione principale più revoca dell'autorizzazione
44)	Decreto 19 aprile 2004, n. 51	(Etichettatura dei prodotti della pesca)
	sanzione: rinvio alle sanzioni di cui al Decreto 27 aprile 1993, n. 70 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari" (in questo Allegato, n. 13)	
45)	Decreto 19 aprile 2004, n. 52	(Norme per surgelazione di prodotti alimentari nelle attività di somministrazione)
	art. 10 così come mod. dall'art. unico del Decreto delegato 3 febbraio 2011, n. 21	

	comma 2 (operazioni di congelamento senza autorizzazione)	sanzione da €100 a €500
	comma 3 (operazioni di congelamento in violazione dell'art. 6)	salvo il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui al Decreto 14 aprile 2008 n. 55 (in questo Allegato, n. 56)
	comma 4 (fattispecie sanzionatorie residuali)	salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, nn. 5 e 5 bis)
46)	Decreto 9 marzo 2005, n. 32 art. 8 (Revoca) così come mod. dall'art. unico del Decreto delegato 3 febbraio 2011, n. 20	(Norme di igiene per i prodotti alimentari)
	comma 2 (Sanzioni per la mancata stesura del piano d'igiene o del manuale di autocontrollo)	sanzione da €516,00 a €2.582,00
	comma 3 (sanzione accessoria)	revoca dell'autorizzazione in caso di ritardo superiore a sette giorni dal ricevimento dell'ingiunzione della sanzione
	art. 9	
	comma 1 (mancato rispetto del piano d'igiene o del manuale di autocontrollo; scorretta tenuta delle registrazioni)	sanzione: da €150,00 a €5.165,00 in caso di recidiva: sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa
	comma 2 (ogni altra infrazione riscontrata in sede di verifica)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
47)	Decreto 17 maggio 2005, n. 74	(Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 febbraio 2002 n.25)
	art. 12 (sostituzione dell'art. 11, comma 2, del Decreto 26 febbraio 2002 n.25)	sanzione da €1.549,00 a €2.582,00
	(Notifica preliminare di apertura del cantiere: omessa notifica, invio doloso di dati errati o parziali, mancato aggiornamento)	
	Artt. 16, 17, 18 e 19 (sostituzione norme artt. 17-20, Decreto 26 febbraio 2002 n.25)	(cfr. in questo Allegato, n.41)
48)	Legge 28 giugno 2005 n. 94	(Norme relative alla utilizzazione, bonifica e smaltimento dell'amianto)
	art. 15	

	comma 1 (inosservanza del divieto di importare, esportare, commercializzare, produrre, utilizzare amianto)	sanzione da €5.000,00 a €50.000,00
	comma 2 (mancata adozione di misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite)	sanzione da €1.500,00 a €3.500,00
	comma 3 (mancata iscrizione all'Albo delle Ditte incaricate della bonifica; mancato invio della relazione annuale sulle operazioni di bonifica)	sanzione da €500,00 a €1.500,00
	comma 4 (mancata comunicazione al Registro dell'amianto delle localizzazioni; mancato invio del Piano di Lavoro)	sanzione da €500,00 a €1.500,00
	comma 5 (mancata comunicazione d'inizio lavori per attività di capsulamento e confinamento; inosservanza degli obblighi di informazione)	sanzione da €1.000,00 a €3.500,00
	comma 6 (inosservanza degli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori)	sanzione da €1.500,00 a €3.500,00
	comma 7 (inosservanza di obblighi connessi ad operazioni lavorative particolari)	sanzione da €3.500,00 a €5.000,00
49)	Decreto 11 luglio 2005 n. 109	(Corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti)
	art. 6 (mancato possesso dell'attestato di formazione)	sanzione da €50,00 a €300,00
50)	Legge 20 luglio 2005 n.116	(Commercio internazionale di specimen di fauna selvatica)
(cfr. per gli specimen animali l'Allegato G, n. 11)	art. 17 (specimen vegetali iscritti nell'Appendice I alla CITES)	
	comma 3 (importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)	sanzione da €750,00 a €4.500,00
	comma 4 (ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)	sanzione da €2.500,00 a €7.500,00
	art. 18 (specimen vegetali iscritti nelle Appendici II e III alla CITES)	

	comma 3 (importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)	sanzione da €500,00 a €3.000,00
	comma 4 (ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)	sanzione da €1.250,00 a €3.750,00
51)	Decreto 7 ottobre 2005, n.135 art. 5 (registrazione in difformità al Decreto)	(Registrazione di animali della specie avicola e cunicola) sanzione da €51,00 a €250,00
52)	Legge 28 ottobre 2005, n.148 art. 13 comma 1 (sanzioni in tema di progettazione d'impianti, di affidamento dei lavori, di deposito di documenti all'A.A.S.S.)	(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti) sanzione da €250,00 a €5.000,00
	comma 2 (sanzioni in tema di installazione degli impianti a regola d'arte e di rilascio della dichiarazione di conformità)	sanzione da €1.000,00 a €6.000,00
53)	Decreto 21 novembre 2005 n. 166 art. 5 comma 1 (mancata trasmissione di dati al Servizio Igiene Ambientale)	(Formazione catasto sorgenti dei campi elettrici, magnetici, elettromagnetici) sanzione da €500,00 a €1.500,00
	comma 2 (mancata reiterata trasmissione di dati al Servizio Igiene Ambientale)	sanzione da €1.000,00 a €2.500,00
54)	Decreto 20 febbraio 2006, n. 38 art. 6 comma 1 (destinazione allo svolgimento di mansioni di bonifica e smaltimento di amianto di lavoratori sprovvisti del titolo di abilitazione)	(Formazione e informazione del personale in merito al rischio amianto) sanzione da €1.500,00 a € 3.000,00
55)	Decreto 2 marzo 2006 n. 50 (così come integrato dalla Legge 5 maggio 2010, n. 83) art. 10 (Sanzioni nei confronti degli Amministratori, Direttori sanitari, Legali rappresentanti)	(Aspetti igienico-sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio)
	- alimentazione dell'impianto con acque non conformi alla legge	sanzione da € 500,00 a €1.500,00
	- mancata stesura del Protocollo proposto dalla Direzione Sanitaria	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00

	- mancanza del personale	sanzione da € 3.000,00 a € 5.000,00
	- mancata presentazione del manuale di valutazione rischio	sospensione dell'Autorizzazione igienico-sanitaria
	- mancato rispetto di quanto indicato nel manuale o tenuta delle registrazioni scorrette e/o incomplete	sanzione da €500,00 a €5.000,00
	-mancanza dei requisiti igienico-sanitari	sanzione da €500,00 a €5.000,00
	- mancata richiesta di Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione	chiusura dell'impianto
	(Applicazione del sistema sanzionatorio, in forza dell'art. 5, Legge 5 maggio 2010, n. 83)	(Cfr in questo Allegato, n. 63)
56)	Decreto Delegato 14 aprile 2008 n. 55	(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari)
	art. 19 (Contravvenzione a qualsiasi titolo ai dettati del decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) salvo il fatto non costituisca reato
57)	Decreto Delegato 21 aprile 2008 n. 62	(Produzione e commercializzazione di integratori alimentari)
	art. 16 (Contravvenzione a qualsiasi titolo ai dettati del decreto)	salvo il fatto non costituisca reato rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
58)	Decreto Delegato 28 aprile 2008 n. 64	(Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari)
	art. 9 (Contravvenzione a qualsiasi titolo ai dettati del decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) salvo il fatto non costituisca reato
59)	Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114	(Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione)
	art. 26 (Generalità)	sanzioni: rinvio all' All. B 1, nn. 4 e 6
60)	Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 116	(Tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento).
	art. 11 (Sanzioni)	Rinvio al Titolo X – artt. 42-43-44-45-46-47 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 (cfr. ivi: punto 33).
61)	Decreto Delegato 6 agosto 2009, n. 114	(Norme relative alla produzione e commercializzazione di olio di oliva)
	art. 13 (Violazioni delle disposizioni contenute nel decreto)	sanzioni: rinvio alla Legge 29 ottobre 1992, n. 85
62)	Decreto Delegato 21 ottobre 2009, n. 143	(Produzione e commercializzazione del miele)
	art. 7	salvo i fatti costituiscano reato
	comma 1 (vendita o detenzione per vendita di miele non conforme)	sanzione: da €600,00 a €6.000,00
	comma, 2 (rinvio all'art. 4, commi 2, 3, 4)	sanzione: da €600,00 a €6.000,00

	comma, 3 (rinvio all'art. 5)	sanzione: rinvio all'art. 12, Legge 29 ottobre 1992, n. 85
63)	Legge 5 maggio 2010, n. 83	(Legge in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)
	art. 5 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle specifiche norme del decreto 2 marzo 2006 n. 50)	
	Comma 1	sanzioni delle specifiche norme del decreto si applicano alle infrazioni a seconda della loro gravità
	Comma 1	sanzioni aggravate in caso di recidiva specifica, verificatasi nell'arco di due anni.
	Comma 2	la chiusura dell'impianto avverrà previo accertamento del venir meno nella piscina dei requisiti igienico-sanitari previsti, e l'adozione di disposizioni per verifiche e provvedimenti per ripristino da parte del Dipartimento di Prevenzione
	Comma 3	definizione dei casi di recidiva che possono comportare la chiusura dell'impianto: rinvio a successivo decreto
64)	Legge 25 gennaio 2011, n. 8	(Detenzione, distribuzione e fornitura dei medicinali veterinari)
	art.14 (Esercizio di vigilanza e controllo)	
	Comma 4	il Dipartimento di Prevenzione può adottare provvedimenti di sequestro di merci e documenti a scopo cautelare o a scopo probatorio
	Comma 5	in caso di violazioni gravi il Dipartimento di Prevenzione può disporre l'adozione del provvedimento di immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione alla vendita di medicinali veterinari
	art.15 (Sanzioni pecuniarie amministrative)	
	Comma 1 (Detenzione e/o distribuzione all'ingrosso di medicinali veterinari, ovvero di materie prime farmacologicamente attive senza le autorizzazioni previste rispettivamente dagli articoli 3, comma 1, e articolo 7, comma 2)	salvo il fatto non costituisca reato, sanzione da €10.000,00 a €50.000,00.

	Comma 2 (Vendita al dettaglio di medicinali veterinari senza rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2)	salvo il fatto non costituisca reato, sanzione da €10.000,00 a €50.000,00.
	Comma 3 (Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, previsti dall'articolo 4 comma 1, punto i) e dall'articolo 6 comma 4, da parte del grossista autorizzato e del titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta).	salvo il fatto non costituisca reato, sanzione da €5.000 a €15.000
	Comma 4 (Fornitura di medicinali veterinari senza la prescrizione medico-veterinaria di cui all'articolo 6, comma 1)	salvo il fatto non costituisca reato, sanzione da €1.549,00 a €9.296,00
	Comma 5 (Inosservanza dell'obbligo di registrazione previsto dall'articolo 7, comma 4, da parte del distributore autorizzato e delle modalità di tenuta delle scorte di cui all'articolo 10 da parte del medico veterinario responsabile e di cui all'art. 11 da parte del medico veterinario)	salvo il fatto non costituisca reato, sanzione da €2.600 a €15.500
	Comma 6 (Contravvenzione alla modalità di tenuta delle scorte da parte dell'allevatore di cui all'articolo 13)	salvo il fatto non costituisca reato, sanzione da €1.500,00 a €5.000,00
	Comma 7 (Sanzioni per ogni altra contravvenzione alla legge)	salvo il fatto non costituisca reato, sanzione da €1.000,00 a €3.000,00
65)	Legge 27 gennaio 2011, n. 16 art. 18 (Sanzioni)	(Produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici)
	Comma 2 (Violazioni amministrative)	salvo il fatto non costituisca reato
	a) impiegare nella preparazione dei cosmetici le sostanze indicate nell'allegato II	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00, oltre al sequestro dei prodotti irregolari

<p>b) impiegare nella preparazione di cosmetici le sostanze di cui all'allegato III, i coloranti indicati dall'Allegato IV, i conservanti di cui all'Allegato V e i filtri UV indicati dall'allegato VI senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati</p>	<p>sanzione da €3.000,00 a €9.000,00, oltre al sequestro dei prodotti irregolari</p> <p>in caso di recidiva può essere sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio dei prodotti per un periodo da 5 giorni a 3 mesi.</p>
<p>Comma 3 (Contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3)</p>	<p>sanzione da 1.000,00 ad €3.000,00</p>
<p>Comma 4 (Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 commi 2 e 3 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 in materia di obblighi di adozione di misure per evitare rischi e di informazione sulla conformità dei prodotti, da parte delle persone responsabili e dei distributori)</p>	<p>sanzione da €7.000,00 ad €21.000,00</p>
<p>Comma 5</p>	
<p>- violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 3;</p>	<p>sanzione da €10.000,00 ad €30.000,00</p>
<p>- violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7</p>	<p>sanzione da €2.000,00 ad €10.000,00</p>
<p>Comma 6 (Violazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 1 e 2, in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto).</p>	<p>sanzione da €1.000,00 ad €5.000,00</p> <p>in caso di prodotti fabbricati all'estero, le sanzioni si applicano all'importatore</p>
<p>Comma 7 (Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di autorizzazione sanitaria delle officine e delle attrezzature di produzione)</p>	<p>sanzione da €10.000,00 ad €15.000,00</p> <p>sospensione dell'attività d'impresa fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione sanitaria</p>
<p>art. 19 (Esclusione di responsabilità)</p>	<p>le sanzioni di cui all'articolo 18 non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce, per il consumo, prodotti cosmetici in confezioni originali, che non presentino segni di alterazione, qualora la non rispondenza alle</p>

		prescrizioni di legge si riferisca a requisiti intrinseci o alla composizione dei prodotti o alle condizioni interne dei recipienti, e non sia a conoscenza del commerciante
66)	Decreto Delegato 13 aprile 2011, n. 58	(Modifiche e integrazioni al decreto delegato 4 agosto 2008 n. 114 “Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione”)
	art.40 (Violazioni amministrative)	sanzioni: rinvio all’ All. B 1, n. 6
67)	Decreto Delegato 25 luglio 2011 n.113	(Norme per la gestione dei rifiuti)
	art. 37 (Sanzioni amministrative)	
	Comma 1 - violazione dei divieti di cui all’ articolo 23, comma 1, lettere c) e d), relativamente a rifiuti urbani e assimilati o assimilabili agli urbani e l’ abbandono di rifiuti urbani e assimilati o assimilabili agli urbani non pericolosi in violazione delle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo)	sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 a €1.000,00
	- violazione dei divieti di cui all’ articolo 23, comma 1, lettere c) e d) relativamente a rifiuti speciali non pericolosi e di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in violazione dell’ articolo 23, comma 1, lettere a) e b)	sanzione raddoppiata (da €200,00 a € 2.000,00)
	Comma 2 (Sanzioni in caso di irregolare consegna dei rifiuti ai soggetti abilitati all’ esecuzione della raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani e assimilati così come disciplinata dall’ AASS mediante propri regolamenti)	sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 a €1.000,00
	Comma 3 (Soggetti sanzionati)	Fatta salva l’ eventuale concorrente applicazione delle sanzioni penali
	a) il produttore o detentore che ometta di presentare o di aggiornare la dichiarazione di cui all’ articolo 19, commi 1 e 2	sanzione da €500,00 a €1.500,00
	b) i soggetti di cui all’ articolo 22, comma 3 che omettono di presentare o presentano irregolarmente la comunicazione ivi prevista	sanzione da €500,00 a €1.500,00
	Comma 4 (Soggetti sanzionati)	Fatta salva l’ eventuale concorrente applicazione delle sanzioni penali
	a) i soggetti di cui all’ articolo 22, comma 3 che omettono di tenere o tengono irregolarmente il registro di carico e scarico previsto all’ articolo	sanzione da €750,00 a €3.000,00
	21	

<p>b) i soggetti autorizzati che effettuino il trasporto di rifiuti speciali in assenza o in difformità del formulario di cui all'articolo 25 o in condizioni difformi a quanto descritto sul formulario ovvero in assenza o difformità dei documenti previsti dall'articolo 26 per le operazioni di trasporto transfrontaliero</p>	<p>sanzione da €750,00 a €3.000,00</p>
<p>c) i soggetti non esercitanti professionalmente l'attività di trasporto dei rifiuti, che effettuino il trasporto di rifiuti oltre i limiti e le condizioni stabiliti dall'articolo 24, comma 5</p>	<p>sanzione da €750,00 a €3.000,00</p>
<p>Comma 6 (Facoltà di oblazione volontaria)</p>	<p>oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata</p>
<p>Comma 7 (Effetti della recidiva)</p>	<p>in caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti: sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione</p> <p>non è ammessa l'oblazione volontaria</p>
<p>Comma 8 (Definizione della recidiva)</p>	<p>in caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al comma 4 da parte di soggetti autorizzati dal Collegio Tecnico, il CT medesimo revoca l'autorizzazione, senza possibilità di nuovo rilascio in favore del trasgressore</p> <p>agli effetti del presente decreto è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa</p>
<p>art. 38 (Persone giuridiche)</p>	
<p>Comma 1 (Responsabilità civile solidale della persona giuridica nei procedimenti sanzionatori)</p>	<p>Rinvio</p>
<p>Comma 2 (Infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)</p>	<p>agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti</p>

68)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 162	(Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate)
	art. 25 (Sanzioni)	
	Comma 1 (Violazione delle disposizioni del presente decreto delegato)	salvo che il fatto costituisca reato, sanzione da €1.500,00 a €9.000,00.
	Comma 2 (Reiterazione delle violazioni di cui al comma 1)	sanzione aumentata sino alla metà sospensione dell'esercizio del trasporto di animali da uno a tre mesi
	art. 26 (Violazioni e notifica di violazioni)	
	Comma 4 (Provvedimenti dell'autorità competente quando stabilisce che il trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme, al presente decreto delegato o allorché riceve una notifica ai sensi dei commi 2 o 3)	
	lettera a)	intimazione al trasportatore: rinvio
	lettera b)	sottoposizione del trasportatore a controlli addizionali che richiedono la presenza di un veterinario: rinvio
	lettera c)	sospensione o revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto in questione
	Comma 5 (Infrazioni del presente decreto delegato ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, comma 2)	facoltà di sospendere o revocare il certificato di idoneità
	Comma 6 (Proibizione temporanea per il trasportatore od il mezzo di trasporto in caso di infrazione grave o ripetuta al presente decreto delegato)	Rinvio

69)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 164	(Tutela del territorio dall'inquinamento acustico)
	art. 15	
	(Sanzioni amministrative)	
	Comma 1 (Mancata ottemperanza alle ordinanze del Dipartimento di Prevenzione e della Commissione per la Tutela Ambientale)	fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali, sanzione da €2.000,00 ad €15.000,00
	Comma 2 (Violazioni)	
	a) fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, l'esercizio o l'impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 4;	
	b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, l'esercizio o l'impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 5;	fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali, sanzione da €1.000,00 ad €5.000,00
	c) il mancato invio al Dipartimento di Prevenzione, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del piano di risanamento;	
	d) la mancata attuazione del piano di risanamento entro i termini di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.	
	e) il mancato rispetto delle prescrizioni che verranno dettate con il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.	
Comma 3 (Avvio dell'attività produttiva in assenza del parere favorevole di cui all'articolo 8, comma 5, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4)	fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali, sanzione da €5.000,00 a €10.000,00	
Comma 8 (Facoltà di oblazione volontaria)	oblazione volontaria ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata	
Comma 9 (Effetti della recidiva)	in caso di recidiva la sanzione viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione non è ammessa l'oblazione volontaria	

	Comma 10 (Recidiva agli effetti del presente decreto delegato)	è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
	Comma 11 (Responsabilità della persona giuridica ed infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)	la persona giuridica ha responsabilità civile solidale senza beneficio di preventiva escussione agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti
70)	art. 18 (Termini di applicazione) Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 165	rinvio (Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche)
	art. 43 (Sanzioni Amministrative)	
	Comma 1 (Infrazioni per le attività esercitate in presenza di autorizzazione agli scarichi)	Fatta salva l'applicazione dell'articolo 258 del Codice Penale per l'emissione di scarichi in difetto delle prescritte autorizzazioni di legge e fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, nonché il diritto di rivalsa del gestore del servizio idrico integrato per gli eventuali ulteriori oneri sostenuti per lo smaltimento del refluo
	a) mancato rispetto degli obblighi e/o delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione;	
	b) mancato rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi prescritti dal presente decreto, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari e dalle eventuali autorizzazioni degli organi competenti.	sanzione da €500,00 a €5.000,00
	Comma 2 (Valori limite di emissione conseguiti mediante diluizione, ai sensi dell'articolo 11, comma 4).	sanzione raddoppiata da €1.000,00 a €10.000,00

<p>Comma 3 (Revoca e decadenza dell'autorizzazione agli scarichi)</p>	<p>l'autorizzazione si considera revocata nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 19, comma 4</p> <hr/> <p>revoca da parte del Collegio Tecnico nei casi di recidiva alle violazioni amministrative di cui al presente articolo</p> <hr/> <p>decade se la qualità e quantità del refluo subisce variazioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 7</p>
<p>Comma 4 (Mancato rispetto dei termini di adeguamento previsti dall'articolo 47, commi 3, 4 e 5)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €3.000,00.</p>
<p>Comma 5 - mancata adozione delle soluzioni tecniche, di cui all'articolo 38, comma 1, finalizzate a consentire l'interruzione dello scarico su disposizione del gestore del servizio idrico integrato)</p>	<p>sanzione da €750,00 a €2.000,00;</p>
<p>- mancata ottemperanza all'ordine di interruzione dello scarico e di sversamento in corpi recettori, all'obbligo di rimessione in pristino e bonifica</p>	<p>fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, sanzione da €1.000,00 a €3.000,00.</p>
<p>Comma 6 (Apertura di captazioni non segnalate, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, o non autorizzate, ai sensi dell'articolo 27, comma 2)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €1.500,00.</p>
<p>Comma 7 - mancata o scorretta installazione del pozzetto di ispezione e campionamento - inaccessibilità del pozzetto agli organi preposti al campionamento e/o di condizioni di insufficiente manutenzione - violazione dell'articolo 11, comma 2; - mancata o irregolare installazione del misuratore di portata di cui all'articolo 38 commi 2 e 3</p>	<p>per ogni violazione accertata sanzione da €500,00 a €3.000,00</p>

	Comma 8 (Violazioni di norme e prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3, comma 7; all'articolo 10, comma 3; all'articolo 15, comma 2; all'articolo 19, comma 9; all'articolo 26, comma 5; all'articolo 38, commi 5 e 6; nonché per ogni altra violazione accertata alle disposizioni contenute nel Regolamento del Gestore del servizio idrico integrato)	per ogni violazione accertata sanzione da €500,00 a €3.000,00
	Comma 8 (Facoltà di oblazione volontaria)	oblazione volontaria ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
	Comma 9 (Effetti della recidiva)	in caso di recidiva la sanzione viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione non è ammessa l'oblazione volontaria
	Comma 10 (Recidiva agli effetti del presente decreto delegato)	è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
	art. 44 (Persone giuridiche)	
	Comma 1 (Responsabilità della persona giuridica)	la persona giuridica ha responsabilità civile solidale senza beneficio di preventiva escussione
	Comma 2 (Infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)	agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti
71)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 166	(Norme in materia di tutela dell'aria)
	art. 10 (Sanzioni amministrative)	
	Comma 1 (Infrazioni per le attività esercitate in presenza di autorizzazione agli scarichi)	Fatta salva l'applicazione dell'articolo 258 del Codice Penale per l'emissione in difetto delle prescritte autorizzazioni di legge e fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, nonché il diritto di rivalsa del gestore del servizio idrico integrato per gli eventuali ulteriori oneri sostenuti per

lo smaltimento del refluo	
<p>a) mancato rispetto degli obblighi e/o delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione;</p>	
<p>b) mancato rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi prescritti dal presente decreto, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari e dalle eventuali autorizzazioni degli organi competenti.</p>	<p>sanzione da €500,00 a €5.000,00</p>
<p>Comma 2 (Mancata ottemperanza all'obbligo di richiesta di autorizzazione imposto dal Dipartimento Prevenzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 6)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €5.000,00</p>
<p>Comma 3 - messa in esercizio di un impianto o inizio di esercizio di un'attività senza preventiva comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 - violazione alle prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6,</p>	<p>sanzione da €250,00 a €2.500,00</p>
<p>Comma 4 (Mancata adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 7, comma 1, la mancanza dei dispositivi di abbattimento delle emissioni, nonché le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, per le attività che utilizzano solventi organici)</p>	<p>sanzione da €750,00 a €2.000,00 fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, è prescritto l'obbligo di rimessione in pristino e bonifica.</p>
<p>Comma 5 (Mancata o irregolare installazione dei camini, per ogni violazione di cui all'articolo 8)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €2.500,00</p>
<p>Comma 6 (Ostacolo alle attività di ispezione del Dipartimento Prevenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 5 e violazione della periodicità indicata delle misurazioni di cui all'articolo 9, comma 10)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €2.500,00</p>
<p>art. 17 (Sanzioni Amministrative)</p>	

Comma 1 (Combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente Titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa)	Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali
a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti industriali	sanzione da €500,00 a €5.000,00
b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti civili	sanzione da €150,00 a €1.500,00.
art. 28 (Norme generali sulle Sanzioni Amministrative)	
Comma 1 (Facoltà di oblazione volontaria)	oblazione mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
Comma 2 (Recidiva)	sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione non è ammessa l'oblazione
Comma 3 (Recidiva agli effetti del presente decreto)	è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
art. 29 (Persone giuridiche)	
Comma 1 (Responsabilità della persona giuridica)	la persona giuridica ha responsabilità civile solidale senza beneficio di preventiva escussione
Comma 2 (Infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)	agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti

Allegato G

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto 31 maggio 1957, n. 6 (Carburanti agricoli)	
	art. 3	sanzione di €20,00
2)	Legge 25 gennaio 1991, n. 9 (Ricerca e raccolta dei funghi)	
	art. 13	
	comma 1 (Violazioni della legge e confisca)	ogni violazione comporta le sanzioni dei commi seguenti e la confisca del prodotto
	comma 2 (violazioni in materia di ricerca e raccolta dei tartufi)	
	a) ricerca e raccolta in periodi di divieto	
	b) raccolta di tartufi mediante lavorazione andante del terreno	
	c) apertura di buche in sovrannumero non riempite con la stessa terra rimossa	
	d) raccolta nelle aree rimboschite con piante micorrizzate prima che sia trascorso il periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante	
	e) ricerca e raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane	sanzione da €51,00 a €516,00
	f) raccolta con attrezzo diverso dal vanghetto	
	g) ricerca e raccolta senza il prescritto tesserino di cui all'art. 11	
	h) raccolta durante le ore notturne;	
	i) raccolta di tartufi non maturi od avariati	
	l) raccolta di tartufi in zone riservate ai sensi degli artt. 7 e 8	
	m) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate	
	n) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta	
	comma 3 (sanzioni accessorie per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l) del comma 2)	ritiro temporaneo del tesserino in caso di recidiva revoca definitiva
	comma 4 (violazioni in materia di ricerca e di raccolta dei funghi)	sanzione da €10,00 a €103,00
	a) la raccolta di una quantità giornaliera di funghi superiore a quella consentita	
	b) raccolta di funghi nei periodi o nei luoghi non consentiti ai sensi dell'art.5	
	c) danneggiamento dei funghi e delle fungaie, raccolta con mezzi che possono provocare danni allo strato humifero del suolo	

	d) ricerca e raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino rilasciato dall'Ufficio Agrario o da Ente da esso delegato	
3)	Legge 13 marzo 1991, n. 39 art. 6	(Produzioni agricole biologiche) sanzione di €258,00
4)	Legge 16 novembre 1995 n.126 art. 43 (danno ambientale con possibilità di ripristino)	(Tutela dell'ambiente e salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora) sanzione amministrativa da 2 a 3 volte del profitto derivante dalla trasgressione oltre il ripristino; sanzione pecuniaria riducibile fino a 1/3 (ipotesi di ripristino immediato) e aumentabile del 5% per ogni giorno intero di ritardo nel ripristino.
	art. 45 (danno ambientale senza possibilità di ripristino)	sanzione amministrativa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione con obbligo di recupero ambientale, secondo l'ingiunzione dell'Autorità competente; sanzione aumentabile del 5% per ogni giorno intero di ritardo nel recupero ambientale.
	art. 46 (trasgressioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 29, 30, 31, 36 e 39 della legge)	salvi i fatti costituenti reato
	1) abbattimento, estirpazione ed ogni altra forma di distruzione o grave menomazione della capacità e potenzialità vegetative, proprie delle piante tutelate dall'articolo 29 della legge	sanzione da €132,00 a €2.582,00
	2) abbattimento, estirpazione ed ogni altra forma di distruzione o grave menomazione della capacità e potenzialità vegetative, proprie delle piante tutelate dall'articolo 32 della legge:	
	- per ogni esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "A"	sanzione da €154,00 a €1.549,00
	- per ogni esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "B"	sanzione da €41,00 a €413,00
	- per ogni singolo esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "C"	sanzione da €10,00 a €103,00
	- per interventi consentiti sulla vegetazione, ma senza autorizzazione	sanzione da €77,00 a €258,00
	- per interventi sulla vegetazione con autorizzazione, ma dopo il termine fissato	sanzione da €77,00 a €258,00
	- per disboscamento o dissodamento di terreno boschivo ed arbustivo	sanzione da €1.032,00 a €2.582,00, oltre ripristino dei luoghi
	- per scavo di materiale lapideo o terroso	sanzione da €1.032,00 a €2.582,00, oltre ripristino dei luoghi
	- per l'accensione di fuochi	sanzione da €154,00 a €774,00
	- per danni causati da incendi	sanzione da €258,00 a €1.291,00 ed obbligo del risarcimento delle spese di

		ripristino
	- per violazioni ai disposti inerenti la raccolta di prodotti del sottobosco	sanzione da €51,00 a €516,00
	- per violazioni inerenti le limitazioni del pascolo	sanzione da €51,00 a €1.549,00
	- per violazioni inerenti l'alterazione del normale regime delle acque e il danneggiamento di opere di sistemazione idraulica	sanzione da €1.032,00 a €2.582,00
4 bis)	Decreto 4 luglio 2000 n. 57	(Regolamentazione del patrimonio arboreo ed arbustivo classificato urbano e delle aree a giardini pubblici)
	art. 6 (Danneggiamenti di alberi, di aree pubbliche a verde urbano ed a giardini)	
	Comma 3 (Azioni volontarie che non pregiudicano gravemente le capacità le potenzialità vegetative di un albero)	in aggiunta alla rifusione del danno, sanzione €51,00 per ogni albero lesionato
	Comma 4 (Azioni volontarie che hanno determinato l'abbattimento, l'estirpazione, ogni altra forma di distruzione o la grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative proprie delle piante tutelate dagli artt. 29 e 32 della Legge 16 novembre 1995, n.126)	sanzione: rinvio all'art. 46 della Legge 16 novembre 1995 n.126
	Comma 5 (Azioni volontarie che hanno determinato l'abbattimento, l'estirpazione, ogni altra forma di distruzione o la grave menomazione delle capacità vegetative proprie delle piante di cui all'art. 2 del presente regolamento, non tutelate dagli artt. 29 e 32 della L. 16 novembre 1995, n.126)	sanzione: rinvio alle azioni volontarie di danneggiamento a carico di alberi di cui alla lista riportata nell'allegato "B" della Legge 16 novembre 1995 n.126.

<p style="text-align: center;">Comma 6</p> <p>- depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nelle aree di pertinenza, - effettuare nelle aree di pertinenza ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti superiore a 20 cm. - impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche in proprio il suolo relativo all'area di pertinenza.</p>	<p>fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale, sanzione: rinvio ai commi precedenti</p>
<p style="text-align: center;">Comma 7</p> <p>(Appendimento agli alberi pubblici di strutture di qualsiasi genere compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale, anche se trattasi di alberi ubicati nelle vicinanze di aree a giardini pubblici)</p>	<p>sanzione: rinvio all'art. 14, comma 2, relativamente all'art. 4, punto 4</p>
<p>art. 14 (Vigilanza e sanzioni)</p>	
<p style="text-align: center;">Comma 2 (Inosservanza alle norme del presente Regolamento)</p>	<p>salvo non siano altrimenti perseguibili con altre norme vigenti in materia</p>
<p>- violazioni della regolamentazione d'uso delle aree a giardini pubblici, di cui all'art. 4, comma 1, numeri 1), 3), 4), 5), 9), 10), 11), 12), 14)</p>	<p>da €51,00 a €154,00</p>
<p>- violazioni della regolamentazione d'uso delle aree a giardini pubblici, di cui all'art. 4, comma 1, numeri 7), 8), 13)</p>	<p>da €103,00 a €258,00</p>
<p>- mancanza dell'autorizzazione per le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d)</p>	<p>da €154,00 a €774,00</p>
<p>- mancanza dell'autorizzazione per le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere e), f), g), h), i), l)</p>	<p>da €103,00 a €516,00</p>

	- mancata autorizzazione all'alterazione di aree a giardini pubblici di cui all'art. 5	da €413,00 a €826,00
	- insufficienza delle misure adottate per la salvaguardia della vegetazione e del suolo di cui all'art. 5	da €258,00 a €1.032,00
	- mancata notifica di scavi in prossimità di alberi (ad albero) di cui all'art. 8	da €103,00 a €774,00
	- obbligatorietà degli interventi fitosanitari (ad albero) di cui all'art. 12	da €51,00 a €258,00
5)	Decreto 14 dicembre 1998 n.117, ratificato con Decreto 17/2/99 n. 21	(Disciplina dei registri di cantina)
	art. 9 (omessa tenuta dei registri prescritti)	sanzione da €516,00 a €3.098,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
	art. 9 (registrazione in maniera difforme da quanto stabilito nel Decreto)	sanzione da €51,00 a €619,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
6)	Decreto 14 dicembre 1998 n.118, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n.22	(Definizione dei prodotti vitivinicoli)
	art. 6 (definizioni difformi dal Decreto – violazioni alle disposizioni del decreto – immissione al consumo di prodotti con caratteristiche diverse da quelle stabilite)	sanzione da €51,00 a €619,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
7)	Decreto 14 dicembre 1998 n.119, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n.23	(Pratiche e trattamenti enologici)
	art. 13 (violazione delle disposizioni del decreto)	sanzione da €516,00 a €3.098,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
8)	Decreto 14 dicembre 1998 n.120, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n.24	(Vino spumante)
	art. 9 (violazione delle disposizioni del decreto)	sanzione da €516,00 a €3.098,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
9)	Decreto 14 dicembre 1998 n.121, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n.25	(Designazione e presentazione dei vini)
	art. 22 (violazione delle disposizioni del decreto)	sanzione da €103,00 a €1.032,00, salve maggiori pene previste da altre leggi.
10)	Decreto 19 aprile 2000 n. 40	(Protezione della nidificazione degli uccelli rapaci nelle aree rupestri)
	art.4 (inosservanza dei divieti di cui all'art. 2)	sanzione da €516,00 a €1.549,00
11)	Legge 20 luglio 2005, n. 116	(Commercio internazionale di specimen di flora selvatica)
(cfr. per gli specimen vegetali l'Allegato F, n. 50)	art. 17 (Specimen animali iscritti nell'Appendice I alla CITES)	

	comma 3 (Importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)	sanzione da €750,00 a €4.500,00
	comma 4 (ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)	sanzione da €2.500,00 a €7.500,00
	art. 18 (Specimen animali iscritti nelle Appendici II e III alla CITES)	
	comma 3 (Importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)	sanzione da €500,00 a €3.000,00
	comma 4 (Ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)	sanzione da €1.250,00 a €3.750,00
12)	Legge 12 aprile 2007 n. 52	(Legge per la salvaguardia della fauna selvatica e l'attuazione del piano faunistico venatorio)
	art. 10	salve le altre leggi penali, le norme penali del Decreto 5 luglio 1972 n. 18 (Testo Unico delle disposizioni legislative sulla caccia) e le "azioni dolose che arrecano grave danno al patrimonio faunistico sammarinese" costituenti reato del comma 7
	comma 1 (attività venatoria od altra azione volontaria e consapevole in violazione alle norme di gestione e tutela della fauna selvatica)	sanzione da €50,00 a €1.500
	comma 2 (sanzioni accessorie alle violazioni norme sulla caccia)	sanzioni accessorie: sequestro della selvaggina e dei mezzi di caccia vietati
	comma 3 («azioni gravi»)	sanzione raddoppiata nei minimi e nei massimi
13)	Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98	(Norme per l'esercizio della caccia in attuazione del Piano faunistico venatorio)
	L'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative non esclude l'applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal codice o da altre leggi penali.	
	art. 13 (violazioni in materia di caccia)	salve le "azioni dolose che arrecano grave danno al patrimonio faunistico sammarinese" sanzionate penalmente dalla lett. g) comma 2

	<p>comma 1 (Ogni inosservanza di leggi, decreti prescrizioni, ordini legittimi)</p>	<p>sanzione da €51,00 a €258,00</p>
	<p>comma 2 (inosservanze gravi)</p>	<p>sanzione: raddoppiata nel minimo e nel massimo, con contestuale sospensione della licenza da 10 giorni a un anno</p>
	<p>a) quando il contravventore, con la sua condotta illecita per mancanza di cautele in materia di armi, abbia cagionato lesione personale o abbia messo in pericolo l'incolumità delle persone o delle cose;</p>	
	<p>b) quando l'infrazione abbia comportato effettivo danno alle colture o strutture agricolo-forestali o all'ambiente naturale</p>	
	<p>c) quando l'infrazione abbia comportato contro legge la cattura o l'abbattimento oppure il danneggiamento di selvaggina</p>	
	<p>d) quando l'infrazione risulti particolarmente grave per violazione delle regole tradizionali e degli obblighi inerenti all'esercizio della caccia</p>	
	<p>e) quando il contravventore sia recidivo: è recidivo chi nei cinque anni precedenti la data dell'infrazione risulta aver commesso la medesima violazione oppure altre due violazioni della normativa sulla caccia;</p>	
	<p>f) quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di sequestro o confisca, di ritiro del tesserino</p>	
	<p>art. 14 (sanzioni accessorie per le violazioni delle norme sulla caccia)</p>	<p>a) sequestro immediato della selvaggina abusivamente catturata o abbattuta, nonché dei mezzi di caccia vietati da parte degli agenti che procedono all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione</p> <p>b) ritiro cautelare del tesserino con conseguente divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio dello Stato; il tesserino viene restituito nel caso che non sia disposta la sospensione della licenza</p>
	<p>art. 15 comma 1 (effetti dell'oblazione volontaria)</p>	<p>l'oblazione volontaria non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia</p>
14)	<p>Decreto – Legge 18 settembre 2007 n. 104 così come integrato dal Decreto Legge 19 maggio 2008 n. 79.</p>	<p>(Provvedimenti in materia di prevenzione e controllo dell'infestazione da Aedes Albopictus “zanzara tigre” nel territorio della Repubblica di San Marino)</p>

		sanzione da €25,00 ad €500,00 secondo la gravità e l'eventuale recidiva.
	art.3 (inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza, anche in caso di assenza d'infestazione di zanzara tigre)	obbligo di controllo successivo all'accertata infrazione da parte degli Organi preposti per verificare l'avvenuta bonifica del sito e l'ottemperanza alle prescrizioni
		(competenza per l'irrogazione anche alle Autorità di polizia; cfr. Allegato B, n. 12)
15)	Decreto Delegato 5 agosto 2011 n.129	Calendario Venatorio 2011-2012
16)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 168	(Caccia al cinghiale)
	art. 18	
	comma 1 (mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 1, 2, 8, 11, 12 e 13)	sanzione: rinvio alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98)
	comma 2 (mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15 e 17)	sanzione da €600,00 a €1500,00 (con facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata) e sospensione della licenza di caccia da 2 a 3 mesi.
17)	Decreto Delegato 12 maggio 2011 n. 80	(Regolamentazione sulla detenzione e allevamento di animali vivi appartenenti a specie elencate nelle appendici i e ii della "convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES)" e disposizioni attuative dell'articolo 3 della decisione n.1/2010 "omnibus" del comitato di cooperazione UE - San Marino)
	Art. 8 (Sanzioni)	

	<p>Comma 5 (Violazioni delle disposizioni del presente decreto in relazione a specimen animali iscritti nell' Appendice I alla CITES)</p> <p>a) omissione della registrazione di cui all' articolo 2; b) tenuta non aggiornata della modulistica di cui all' articolo 5, comma 1; c) mancata osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2, in relazione alla vendita o cessione di animali allevati e/o detenuti; d) omissione di denuncia di nascita di animale alla UO Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare nel termine di cui all' articolo 5, comma 3</p>	<p>sanzione da €200,00 ad €1.000,00</p>
	<p>Comma 6. (Sanzione per le violazioni del comma 5, commesse in relazione a specimen animali iscritti nell' Appendice II alla CITES)</p>	<p>sanzione da €100,00 a €500,00</p>
	<p>Comma 7 (Facoltà di oblazione volontaria).</p>	<p>oblazione mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata a mente dei commi 5 e 6</p>
	<p>Art. 10 (Violazione delle norme dell' Unione Europea)</p>	
	<p>Comma 1 (Violazioni delle disposizioni contenute nella normativa europea recepita nell' ordinamento sammarinese ai sensi dell' articolo 9)</p>	
	<p>a) relative a specimen iscritti nell' Allegato A al Regolamento (CE) n. 338/1997,</p>	<p>sanzione: rinvio all' articolo 17 della Legge n. 116/2005 (in questo Allegato n. 11)</p>
	<p>b) relative a specimen iscritti negli Allegati B e C al Regolamento (CE) n. 338/1997</p>	<p>sanzione: rinvio all' articolo 18 della Legge n. 116/2005 (in questo Allegato n. 11)</p>
18)	<p>Legge 22 luglio 2011, n. 108</p>	<p>(Norme per il commercio, la vendita e l' utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari)</p>
	<p>Art 16</p>	

<i>(Sanzioni)</i>	
Comma 1 (Competenza dell'UGRAA sulla base dell'attività di vigilanza di cui al superiore articolo 11)	l' UGRAA applica le sanzioni previste nei commi seguenti, salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le competenze previste dalle vigenti norme in materia di sanzioni amministrative
Comma 2. (Sanzioni per inosservanza delle norme contenute negli articoli 1-4-5-6-7-8-9)	
a) in caso di vendita di prodotti non autorizzati dalle competenti autorità nazionali di cui all'articolo 1;	sanzione: da €1.000,00 a €3.000,00
b) in caso di vendita di prodotti in imballaggi non conformi di cui all'articolo 4;	sanzione da €200,00 a €500,00
c) in caso di vendita di prodotti privi di etichettatura o con etichettatura incompleta di cui all'articolo 4;	sanzione da €200,00 a €500,00
d) in caso di vendita di prodotti in attività prive di autorizzazioni o in locali facenti parte dell'attività non corrispondenti a quelli autorizzati di cui all'articolo 6;	sanzione da €1.000,00 a €3.000,00
e) in caso di vendita di prodotti da parte di personale non munito dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 5;	sanzione da €300,00 a €1.000,00
f) in caso di scorretta tenuta dei registri di carico scarico di cui all'articolo 7;	sanzione da €200,00 a €500,00
g) in caso di vendita di prodotti a persone prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 8;	sanzione da €1.000,00 a €3.000,00
h) in caso di conservazione non corretta dei prodotti di cui all'articolo 9;	sanzione da €300,00 a €1.000,00
i) in caso di scorretta tenuta registro trattamenti di campagna e trattamenti derrate alimentari di cui all'articolo 9;	sanzione da €200,00 a €500,00
l) in caso di utilizzo di gas senza autorizzazione di cui all'articolo 8 comma 2;	sanzione da €4.000,00 a €8.000,00
m) in caso di vendita di prodotti in locali che hanno perso i requisiti richiesti di cui all'articolo 6.	sanzione da €300,00 a €1.000,00
Comma 3 (Facoltà di oblazione volontaria)	oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione erogata
Comma 4 (Recidiva)	in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate tanto nel minimo quanto nel massimo non è consentita l'oblazione volontaria il Comitato di Assistenza Tecnica (CAT)

può procedere alla sospensione
dell'abilitazione alla vendita, di cui
all'articolo 5, per un periodo da tre a
novanta giorni

Allegato H

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore Generale dell'Istituto Sicurezza Sociale, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge, così come modificata dall'art. 94, Legge 22 dicembre 2010 n. 194 (Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011/2013).

1)	Legge 7 febbraio 1939 n. 2 art. 70	(Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali)
	- in relazione all'art. 6, Legge 11 febbraio 1983, n.15 (Riforma del sistema pensionistico) (mancato invio denunce - moduli riepilogativi – inesatta compilazione)	sanzione da €66,00 a €335,00, per ciascuna denuncia e foglio riepilogativo
	- in relazione all'art. 56, comma 4, della Legge 18 dicembre 2003, n.165, aggiunto con l'art.95 Legge 22 dicembre 2010 n.194 (irregolarità nelle modalità di invio in forma elettronica delle denunce paga di cui all'articolo 6 della Legge n.15/1983 e successive modifiche)	Sono esclusi datori di lavoro domestico che assumono per servizi famigliari personale domestico propriamente detto che assolve l'attività di istitutore, persona di compagnia, bambinaia, portiere, autista stalliere e assistenti a persone permanente inferme. sanzione è previsto da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €60,00
2)	Legge 22 dicembre 1955, n. 42 art. 63 così come mod. con l'art. 89, legge 21 dicembre 2009, n. 168	(Riordinamento dell'I.S.S.)
	(Rifiuto agli Ispettori del lavoro od ai funzionari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di notizie, documenti di lavoro o di accesso nei locali di lavoro, da parte di datori di lavoro o di lavoratori)	sanzione da €200,00 a €1000,00
		(competenza del Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro, se commessa nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro)
3)	Decreto 26 aprile 1976, n. 15 art.17	(Testo unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari) sanzione da €66,00 a €540,00
4)	Legge 11 febbraio 1983, n.15 art.64 (ipotesi non dolose)	(Riforma sistema pensionistico) sanzione da €66,00 a €400,00
5)	Legge 18 dicembre 2006 n. 135 Art. 47 (Mancati e ritardati versamenti dei contributi di Sicurezza Sociale)	Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2007 e bilanci pluriennali 2007/2009

		<p>sanzione pari al 2,5% del pagamento dovuto fino all'ultimo giorno del mese e pari al 5% del pagamento dovuto dal primo giorno del mese successivo fino alla data entro la quale deve essere emesso il ruolo di riscossione</p>
	<p>Comma 3 (Mancato versamento dei contributi entro i termini di legge)</p>	<p>in aggiunta interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di due punti, dal primo giorno successivo alla scadenza per il versamento fino al giorno di pagamento</p> <p>gli interessi di mora e le penalità non sono dovuti qualora il loro ammontare sia inferiore a €10,00.</p>
	<p>Commi 4 e 5 (Mancato pagamento entro il quadrimestre successivo alla scadenza del termine di legge previsto per il versamento dei contributi)</p>	<p>raddoppiata la sanzione prevista al terzo comma in relazione ai contributi non versati</p>
	<p>Comma 6 (Mancato versamento dei contributi dovuto a modalità volte ad eludere gli obblighi di legge).</p>	<p>sanzione pari ai contributi dovuti e relativi interessi a quella data</p>
	<p>Comma 7 (Errori od omissioni in buona fede del debitore determinati da restituzione di somme che non dovevano essere trattenute dai contributi dovuti a titolo di prestazioni economiche erogate ovvero da altre inesattezze amministrative, dalle quali derivino maggiori versamenti)</p>	<p>non si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti</p>
6)	<p>Legge 5 ottobre 2011 n. 158</p>	<p>(Riforma del sistema previdenziale)</p>
	<p>Art. 30 (Sanzioni)</p>	
	<p>Comma 1 (Sanzioni per gli inadempimenti alle disposizioni della presente legge)</p>	<p>sanzione: rinvio all'Allegato "H" del Decreto Delegato sulle violazioni amministrative e, qualora ne ricorrano i presupposti, alle sanzioni di cui all'articolo 47 della Legge n. 135/2006 (in questo Allegato, n. 5)</p>

Allegato I

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore Generale delle Poste, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Decreto 28 gennaio 1986, n. 7 (Normativa per concessioni postali)

art. 9 (trasporto di pacchi o colli senza concessione)	sanzione da 10 a 60 volte la tariffa dovuta per pacchi postali di peso corrispondente a quelli trasportati
--	--

Allegato L

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio Industria -Artigianato e Commercio, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di Legge.

1)	Legge 25 luglio 2000 n. 65	(Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale)
(cfr. Legge 26 luglio 2010, n. 130, in questo Allegato, n. 15)	art. 76, 2° comma	sanzione da €516,00 a €2.582,00
	art. 76, 4° comma	sanzione da €2.582,00 a €7.746,00
	art. 76, commi 6°, 7° 8°	in caso di recidiva, sanzioni aumentate sino a 3 volte nel minimo e nel massimo e comunque non inferiore a €2.582,00. Non è ammessa l'oblazione e si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni
	art. 76, 5° comma	sanzione da €258,00 a €2.582,00
	- Legge 31 ottobre 1990, n. 125 (Disciplina agenti di commercio, rappresentanti, procacciatori, mediatori, commissionari - Art. 10 -)	
	- Decreto 2 febbraio 1996, n. 9 (Vendite di liquidazione, di saldi o di fine stagione, promozionali e straordinarie – art. 23 -)	
	(Decreto abrogato e sostituito con il Decreto delegato 29 dicembre n. 175/2009)	
	- Legge 31 ottobre 1994 n. 89 (Regolamentazione e controllo dei prezzi dei generi di consumo e delle tariffe dei servizi avente interesse pubblico o turistico - art. 11-)	
	- Legge 29 aprile 1997, n. 45 (Commercio di artigiani pirotecnici – art. 7)	
2)	Legge 29 novembre 1995, n. 131	(Legge a sostegno dell'artigianato artistico o tradizionale e istitutiva del marchio di origine e tipicità)
	art. 11 (Uso improprio o non autorizzato del marchio)	sanzione di €2.582,00 (salve le ipotesi di sanzioni penali per contraffazione e frode in commercio)
3)	Legge 28 aprile 1999, n. 53 e Decreto 1° febbraio 2002, n. 9	(Disciplina per il rilascio di licenze industriali e artigianali per l'esercizio sia in forma individuale che associata di attività di impresa)
	art. 24 commi 9, 10, 11, 13, 14	(Legge e decreto abrogati dall'art. 44 Legge 23 luglio 2010, n. 129, riportata in questo Allegato, n. 14)
4)	Legge 18 dicembre 2003, n. 165	(Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2004 e bilanci

		pluriennali 2004/2006)
	art. 59 V° e VI° comma (Semplificazione procedure rilascio licenza)	(abrogato con l'art. 44, Legge 23 luglio 2010, n. 129, riportata in questo Allegato, n. 14)
5)	Legge 27 ottobre 2004, n.146	(Istituzione del Registro dei revisori contabili e delle società di revisione)
	art. 8, 2° comma (Sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti legali – Obblighi di comunicazione)	sanzione nei confronti della società: sospensione di 6 mesi sanzione nei confronti del legale rappresentante: €2.000,00
6)	Decreto 15 marzo 2006, n. 68	(Regolamentazione vendita generi di monopolio. Rilascio di licenza per commercio al dettaglio dei generi di privativa)
	art. 8, comma 2 (controlli e sanzioni)	sanzioni: rinvio generale alla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche
7)	Decreto Delegato 20 settembre 2006, n. 98	(Regolamentazione ai fini della vendita al dettaglio di armi, lame ornamentali, imitazioni di armi, armi non offensive)
	art. 16, comma 1	sanzioni: rinvio alle “sanzioni previste dalla normativa sul commercio”
8)	Decreto Delegato 1 febbraio 2007, n. 20	(Disposizioni sul noleggio di veicoli)
	art. 6, comma 1° (inosservanza di obblighi del noleggiante)	sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00
	art. 6, comma 2° (recidiva)	sanzione accessoria: sospensione della licenza da 15 giorni a 6 mesi revoca della licenza, da parte del Congresso di Stato
9)	Legge 18 giugno 2008 n. 95	(Riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche)
	art. 8, comma 4° (ostacoli alle funzioni dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche esercitate in forme di impresa)	sanzione: da € 1.000,00 a € 10.000,00
10)	Decreto Delegato 30 settembre 2008 n. 128 (Decreto ratificato col Decreto delegato 28 novembre 2008, n. 145, riportato sub 13 bis, in All. B)	(Divieto di pubblicità e modalità di esposizione dei prodotti di tabacco)
	art. 3, comma 1° (Inosservanza delle disposizioni di cui al Decreto)	sanzione da € 516,00 a €2.582,00

	art. 3 commi 2° e 3°	in caso di recidiva la sanzione va aumentata fino tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo. Non è ammessa l'oblazione.
	art. 3 comma 4°	sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa da tre a novanta giorni.
11)	Decreto - Legge 26 aprile 2010, n. 79	(Disciplina per lo svolgimento di alcuni scambi commerciali con l'Italia)
	art. 3 comma 2 (Cessioni di beni in violazione procedura con addebito dell'IVA su un immobile di cessioni di importo superiore a €10.000,00)	Sospensione immediata licenza d'esercizio (oltre alla sanzione applicata dall'Ufficio Tributario)
	comma 3 (Mancata oblazione della sanzione pecuniaria entro 30 giorni da parte dell'operatore)	
	imponibile inferiore ad €10.000,00:	sospensione licenza d'esercizio
	imponibile superiore ad €10.000,00:	revoca licenza d'esercizio
	Comma 4 (Cessioni di beni in violazione su imponibile di cessioni di importo superiore a €100.000,00 ovvero violazioni ripetute e reiterate)	revoca della patente d'esercizio (oltre alla sanzione applicata dall'Ufficio Tributario). Agli effetti del presente decreto si considerano violazioni ripetute e reiterate le violazioni intervenute 3 volte nel periodo di validità del presente decreto
12)	Legge 7 giugno 2010, n. 98	(Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sammarinese)
	art. 5 (Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e deposito previsti dalla presente legge e dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 sulle Società e successive modifiche)	sanzione di €5.000,00 per ogni singola violazione
13)	Regolamento 8 giugno 2010, n. 3	(Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai titoli II e III della Legge n. 22/2006 "Legge quadro sul turismo")
	art. 9 (Violazioni alla Legge 27 gennaio 2006 n. 22 e del presente Regolamento)	
	comma 2 (violazioni non aggravate)	(per violazioni semplici competenza Ufficio di Stato per il Turismo in Allegato N, n. 2)

	<p>comma 3 (Perdita requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione o di agibilità o recidiva in violazioni sanzionate in via amministrativa)</p>	<p>Sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da uno a sei mesi.</p> <p>Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulti aver commesso almeno per due volte, la medesima violazione amministrativa</p>
	<p>comma 4 (Casi di revoca)</p> <p>a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore;</p> <p>b) il titolare o il gestore, alla scadenza del periodo di sospensione, non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte;</p> <p>c) venga meno il requisito urbanistico;</p> <p>d) si verifichi ulteriore recidiva dopo la sospensione della licenza</p>	<p>Revoca della licenza disposta, facoltativamente, dal Congresso di Stato</p>
14)	<p>Legge 23 luglio 2010, n. 129</p>	<p>(Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali)</p>
	<p>art. 12 comma 2 (Obbligo di adozione ed aggiornamento di idonea segnaletica per le sedi delle attività economiche)</p>	<p>sanzione amministrativa di € 200,00.</p>
	<p>art. 25 (Sanzioni in caso di esercizio abusivo di attività economiche)</p>	
	<p>comma 1. (Attività di industria, servizio, artigianato o commercio senza licenza)</p>	<p>sanzione pari al doppio del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza</p>
	<p>comma 2 (Attività di industria, servizio, artigianato o commercio al di fuori del proprio oggetto di licenza)</p>	<p>sanzione pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta fuori dal proprio oggetto di licenza</p>
	<p>comma 3 (Svolgimento di attività di industria, servizio, artigianato o commercio con licenza sospesa)</p>	<p>sanzione pari al doppio del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza</p>
	<p>comma 4 (Misure cautelari in caso di esercizio abusivo di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale)</p>	<p>in tutti i casi: - ordine di cessazione dell'attività - provvedimenti cautelari del caso, compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti, ovvero il sequestro ai fini di confisca;</p> <p>provvedimenti immediatamente esecutivo nonostante gravame.</p>

<p>comma 5 (Confisca e sanzione pecuniaria straordinaria in caso di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale svolta senza licenza)</p>	<p>Sempre disposta la confisca della merce di proprietà del colpevole. Se la merce non é di proprietà dell'agente ovvero l'infrazione riguarda servizi, come pure quando l'attività industriale, artigianale o commerciale, è svolta in relazione a beni diversi da quelli contemplati dalla licenza, in luogo della confisca si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita. Si considerano di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa.</p>
<p>art. 26 (Sospensioni, revoche ed altre violazioni)</p>	
<p>comma 1 (casi di sospensione d'ufficio della licenza)</p>	
<p>a) decorrenza dei termini per il pagamento della tassa annuale di licenza</p>	<p>Dopo 90 giorni dal termine e fino a 180, se corrisposte le maggiorazioni: sospensione licenza Dopo 180 giorni dal termine per il regolare pagamento: revoca licenza</p>
<p>b) scadenza, recesso o disdetta del contratto di locazione, di leasing o di comodato relativo alla sede principale dell'Operatore Economico</p>	<p>Fino a 12 mesi dalla scadenza: sospensione licenza (e riattivazione alla stipula di nuovo contratto); Oltre i 12 mesi da recesso o disdetta del precedente contratto: revoca della licenza</p>
<p>c) ingiustificata chiusura della sede legale dell'Operatore Economico e/o dei locali destinati all'esercizio dell'attività economica, per un periodo superiore a 90 giorni</p>	<p>sanzione: sospensione licenza</p>
<p>d) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica</p>	<p>sanzione: sospensione licenza</p>

e) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a consegnare la licenza, ai sensi dell'articolo 10 comma 5, entro 2 mesi dalla data del suo rilascio, per assenza ingiustificata dell'Operatore Economico	sanzione: sospensione licenza
f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.	sanzione: sospensione licenza
comma 3 (Sospensione o revoca in caso di svolgimento dell'attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica)	da parte del Congresso di Stato: sospensione o revoca facoltativa della licenza
comma 4 (Altre inosservanze e violazioni alla legge ed alle normative in materia di industria, servizi, artigianato e commercio e alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio)	sanzione amministrativa da € 500,00 a €5.000,00 tenuto conto della gravità dell'infrazione
art. 27 (Recidiva, esecuzione e sanzioni accessorie)	
comma 1 (recidiva alle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti)	sanzione amministrativa aumentata fino a tre volte nel minimo e nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a €5.000,00, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa.
comma 2 (definizione di recidiva e divieto di oblazione)	Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
comma 3 (sanzione accessoria)	Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 1, commette una ulteriore violazione amministrativa, sarà soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da 3 a 90 giorni.
comma 4 (garanzia del pagamento delle sanzioni irrogate per inosservanza della legge)	il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti a qualsiasi titolo in azienda
comma 5 (cauzione in luogo del sequestro)	Il titolare della licenza o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del sequestro

<p>comma 6 (responsabile civile della persona giuridica titolare di licenza)</p>	<p>La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa sull'industria, servizi, artigianato e commercio. La responsabilità é solidale e senza beneficio di preventiva escussione.</p>
<p>art. 28 (Effetti sulle merci in arrivo dall'estero per operatori economici con licenza sospesa o revocata)</p>	<p>Divieto di introduzione e rivendita in territorio dopo 3 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata che comunica il provvedimento di sospensione; fermo l'obbligo di stilare e depositare elenco delle merci presso l'Ufficio Tributario sottoposizione a sequestro</p>
<p>comma 1 (merci deperibili in elenco di operatore con licenza sospesa).</p>	<p>(le procedure da porre in essere a seguito del sequestro verranno disciplinate con decreto delegato ex art. 28, comma 7)</p>
<p>art. 37 comma 5 (Inosservanza degli obblighi di comunicazione, di deposito e custodia di documenti, dati ed informazioni a carico di Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit)</p>	<p>sanzione €2.000,00 per ogni singola violazione</p>
<p>art. 43 (così come sost. dall'art. 10 del Decreto - Legge 5 novembre 2010, n. 179 di ratifica del Decreto - Legge 24 settembre 2010, n. 162)</p>	<p>(Misure transitorie)</p>

15)

<p>comma 1 obblighi di dichiarazione dell'effettiva attività svolta ai fini di riqualificazione della licenza)</p>	<p>- oltre il 31 maggio 2012: sanzione di €1.000,00 - ritardo di ulteriori 30 giorni lavorativi dal 31 maggio 2012: sanzione di €3.000,00 - oltre gli ulteriori 30 giorni: sospensione licenza fino all'ottemperamento del predetto obbligo - in ogni caso, oltre il 31 dicembre 2012: revoca d'ufficio della licenza - dal 31 maggio 2012 divieto di cessione delle quote di società il cui oggetto sociale non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni</p>
<p>comma 2 (termine per l'adempimento degli obblighi per il rilascio di licenza per i titolari di licenze a carattere temporaneo)</p>	<p>sanzione: divieto di rinnovo licenza temporanea oltre il 31 dicembre 2011</p>
<p>comma 3 (obbligo di trasformazione in licenza commerciale di attività prevalentemente di intermediazione svolte con licenza industriale manifatturiera o di servizio da operatori economici esistenti)</p>	<p>dopo il 31 dicembre 2011: revoca della licenza</p>
<p>comma 5 (mancata assunzione di dipendenti nelle sedi secondarie di cui all'art. 13 della legge)</p>	<p>dopo il 31 dicembre 2010: chiusura della sede secondaria</p>
<p>comma 6 (mancata registrazione della denominazione e dell'uso di ditte, da parte di titolari di licenze attive alla data di entrata in vigore della legge)</p>	<p>dopo il 31 dicembre 2010: sanzione di €500,00 -in caso di licenza sospesa: obbligo entro 30 giorni dalla riattivazione della licenza</p>
<p>Legge 26 luglio 2010, n. 130</p>	<p>(Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale della Repubblica di San Marino)</p>
<p>art. 74 (Sanzioni)</p>	
<p>comma 1 (attività commerciale senza licenza)</p>	<p>sanzione pari al doppio del valore corrente dei beni o servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza</p>
<p>comma 2 (attività commerciale in relazione a beni e servizi diversi da quelli contemplati dalla licenza)</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a €5.000,00</p>
<p>comma 4 (svolgimento difforme dell'attività commerciale rispetto alle modalità di esercizio di cui all'art. 4)</p>	<p>sanzione da €5.000,00 a €15.000,00.</p>

	<p>comma 5 (altre inosservanze delle disposizioni della legge e delle normative in materia di commercio)- Rinvio ad articoli della legge:</p> <p>art. 61 (Violazione dei termini di deposito in Cancelleria dell'atto di cessione quote da parte del Notaio)</p> <p>art. 63, comma 2 (Omessa comunicazione dell'interruzione di attività da parte del titolare della licenza d'esercizio)</p> <p>art. 71 (Pubblicità dei prezzi e modalità di vendita a peso o misura al pubblico, negli esercizi commerciali al dettaglio)</p> <p>art. 72 (Divieto di petulanza)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a €5.000,00</p>
	<p>comma 6 (recidiva nelle violazioni amministrative)</p>	<p>aumento della sanzione, comunque non inferiore a €5.000,00, fino a tre volte nel minimo e nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa</p>
	<p>comma 7. (determinazione della recidiva e divieto di oblazione)</p>	<p>Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.</p>
	<p>comma 8 (recidiva reiterata - effetti e sanzione accessoria)</p>	<p>sanzione fino al triplo nel minimo quanto nel massimo, comunque non inferiore a €5.000,00 sanzione accessoria: sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni.</p>
	<p>comma 9 (attività commerciale con licenza sospesa)</p>	<p>sanzione pari al doppio del valore corrente dei beni o servizi oggetto dell'attività svolta con licenza sospesa</p>
16)	<p>Decreto Delegato 24 febbraio 2011, n. 46</p>	<p>Testo coordinato della legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle società) e successive modifiche</p>

	Art. 72 (Libri sociali e scritture contabili obbligatori)	sanzione da €2.000,00 a € 25.000,00.
	Comma 7 (Sanzioni per la violazione degli obblighi, di cui ai commi 4, 5 e 6, circa la regolare tenuta e la mancata esibizione dei libri sociali da parte di Notai e Commercialisti, in caso di richiesta, verifica o ispezione)	sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria
17)	Decreto Delegato I giugno 2011 n. 94	(Disposizioni sul noleggio di veicoli)
	Art. 10 (Sanzioni)	Salvo il fatto costituisca illecito più grave
	Comma 1 (Inosservanza degli obblighi previsti in capo al noleggiante dal presente decreto)	sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00
	Comma 2 (Effetti e definizione della recidiva)	in ragione della gravità della infrazione: - sospensione della licenza per un periodo da 15 giorni a 6 mesi; - revoca della licenza, disposta dal Congresso di Stato è recidivo chi nei cinque anni precedenti l'ultima violazione risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
18)	Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n. 196	(Vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e straordinarie)
	Art. 16 (Controlli e sanzioni)	

Comma 2 (Violazione delle disposizioni di cui al presente decreto delegato)	sanzione: rinvio alla sanzione di cui all'articolo 74, comma 5 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 (in questo Allegato n. 15) recidiva e recidiva reiterata rinvio ai commi 6, 7 e 8 dell' articolo 74 Legge 26 luglio 2010 n. 130 (in questo Allegato n. 15)
---	--

Comma 3 (Comunicazione, da parte dell'operatore economico interessato, non rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto delegato)	l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di inibire la vendita richiesta
--	---

Allegato M

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Consiglio di Amministrazione della A.A.S.P., le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 28 maggio 1992 n.42	(Disposizioni relative al suolo ed allo spazio pubblico)
		sanzione da €258,00 a €1.549,00
		sanzione triplicata per violazioni relative al centro storico
	art. 9, così come integrato dall'art. 19, comma 4, Decreto - Legge 26 ottobre 2010, n. 175 di ratifica del DL 13 settembre n. 156	sospensione immediata dei lavori
	(interventi sul suolo e lo spazio pubblico senza le prescritte autorizzazioni)	oblazione mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
		recidiva: sanzione raddoppiata sia nella misura minima che in quella massima e non consentita oblazione

Allegato M1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'A.A.S.P., le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

1)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n, 81	(Codice della Strada)
	art. 9 (Atti vietati su tutte le strade e sulle loro pertinenze)	sanzione di seconda categoria: da €200,00 a €500,00
	art. 13 (Pertinenze delle strade)	sanzione: rinvio agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada
	art. 14, comma 2° (Fabbricati, muri, opere di sostegno: inadempienze)	sanzione di seconda categoria: da €200,00 a €500,00

Allegato N

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio di Stato per il Turismo, le infrazioni previste dalla seguente disposizione.

1)	Legge 18 marzo 1993 n.43 (Classificazione delle aziende alberghiere)	
	art. 11 (omesse o false indicazioni della classifica dell'esercizio alberghiero)	sanzione da €154,00 a €1.032,00
2)	Regolamento 8 giugno 2010, n. 3	(Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai titoli II e III della Legge n.22/2006 "Legge quadro sul turismo")
	art. 9 (Violazioni alla Legge 27 gennaio 2006 n. 22 e del Regolamento)	
	comma 2 (Inosservanza delle disposizioni e degli obblighi)	salvo che il fatto costituisca illecito più grave, per ogni singola violazione, sanzione da € 154,00 ad € 1032,00 in ragione della gravità dell'infrazione
	commi 3 e 4	(Violazioni aggravate di competenza dell'Ufficio Industria Turismo Artigianato e commercio, cfr. in Allegato L, n. 13)

Allegato O

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto 24 febbraio 1994, n. 21	(Regolamento di viaggi sui mezzi di trasporto pubblico dell'A.A.S.S.)
	art. 3, comma 1° (biglietto assente, scaduto o alterato)	fatte salve le ipotesi di reato sanzione pari a 10 volte il prezzo del biglietto
	art. 10 (violazione del divieto di fumare: artt. 2 e 6 Legge 21 novembre 1990 n. 139)	fatte salve le ipotesi di reato sanzione pari a 10 volte il prezzo del biglietto
2)	Decreto Legge 4 luglio 2007, n. 82	(Disposizioni volte a fronteggiare situazioni di emergenza idrica)
	art. 7, comma 2° (mancata ottemperanza a diffida)	sanzione da €1.000,00 a €4.000,00

Allegato P

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 19 luglio 1995 n.87	(Testo unico leggi urbanistiche ed edilizie)
	art. 127 e 128	(competenza dell'Ispettorato di Vigilanza ex artt. 8 e 9, Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 "Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156", in Allegato U, n. 2)
	art. 166 comma 4 (sanatoria per mutamento della normativa in caso di annullamento del titolo autorizzativo)	
	- opere soggetto a contributo	sanzione pari al doppio dei contributi dovuti secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria
	- opere non soggette a contributo	sanzione tra €500,00 e €3.000,00
	comma 5 (opere illegittime non sanabili)	rinvio agli artt. 176 e 178
	art. 176 comma 4 (opere abusive non riducibili in pristino)	sanzione pari al triplo dell'incremento di valore
	comma 8 (abuso sanabile con concessione od autorizzazione in sanatoria)	sanzione pari al doppio dei contributi previsti per le opere soggette a concessione e da €500,00 ad €3.000,00 per le opere soggette ad autorizzazione
	art. 178 (soggetti responsabili)	
	comma 1 (il proprietario, o l'avente titolo, il committente dei lavori e il titolare della concessione o dell'autorizzazione)	responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 176
	comma 2 (responsabilità dell'esecutore dei lavori)	responsabilità in solido con i soggetti di cui al comma 1 sanzione personale pari alla metà di quelle previste all'art. 176
	comma 3 (responsabilità del progettista, direttore lavori e certificatore del progetto)	responsabilità in solido con i soggetti di cui ai precedenti commi per il pagamento dell e sanzioni riferibili a violazioni comunque connesse con la propria opera professionale sanzione personale pari ad un quinto della sanzione prevista all'art. 176
2)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice della Strada)

	art. 11 (Accessi dalle strade pubbliche – autorizzazioni)	sanzione amministrativa di seconda categoria: da € 200,00 a €500,00
	art. 12, comma 2 (installazione di impianti e cartelli pubblicitari sulle pertinenze delle strade senza autorizzazione)	sanzioni: rinvio all'articolo 127 della Legge urbanistica n. 87/1995 (cfr. in Allegato U, n. 2)
3)	Legge 7 maggio 2008, n.72, così come modificata dal Decreto Delegato 21 settembre 2010, n.158 di ratifica del Decreto Delegato 31 agosto 2010 n. 148	(Promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego dell'energia rinnovabili in ambito civile e industriale)
	art. 33 così come mod. dagli artt. 9 e 10 (sanzioni)	
	comma 2 (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false da parte dei progettisti o dei direttori dei lavori in violazione agli artt. 19 e 22)	salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali: sanzione: €10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di €2.000,00 sospensione del trasgressore dall'Albo Professionale per un periodo dai tre mesi ai dodici mesi
	comma 3 (omissione di trasmissione di documenti al termine dei lavori in violazione all'art. 19, comma 1, lett i), da parte del direttore lavori)	sanzione: €10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di €2.000,00
	comma 4 (omissione della comunicazione di conclusione lavori, in violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera d) e dell'articolo 23, comma 1, lettera d), da parte del proprietario)	sanzione di €500,00
	comma 5 (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false, in violazioni dell'art 23, comma 1° lett. d), da parte di progettisti, direttore lavori o esecutori dei lavori)	salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali: sanzione: €10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di €1.000,00 sospensione del trasgressore dall'Albo Professionale per un periodo dai tre mesi ai dodici mesi; oppure sospensione del soggetto tecnico abilitato dai Registri di cui gli articoli 2, comma 1 e 3, comma 3 della Legge n.148/2005 per un periodo dai tre ai dodici mesi

		salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali:
	comma 6 (omesse verifiche o false attestazioni del Certificatore Energetico in violazione degli articoli 19 e 20)	sanzione: €10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di €5.000,00 comunicazione al Registro dei Certificatori Energetici, per provvedimenti disciplinari
	art.34 (Procedura di applicazione delle sanzioni – sanzioni accessorie)	
	comma 1 (diffida a seguito dell'accertamento delle violazioni)	diffida a regolarizzare entro due mesi la posizione; proroga in caso di motivate esigenze legate alla particolare complessità dell'intervento ripristinatorio
	comma 2 (superamento del termine di adeguamento indicato nella diffida comminatoria della sanzione)	sospensione dei lavori nei casi previsti
4)	Decreto Delegato 21 settembre 2010, n. 158 (Ratifica Decreto Delegato 31 agosto 2010, n. 148)	(Disposizioni applicative e modificative della legge 7 maggio 2008 n.72 e incentivi per lo sfruttamento di biomasse e per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile nel settore agricolo)
	art.11 (mancata dichiarazione del progettista di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della Legge n. 72/2008 al momento del deposito di domanda di autorizzazione o concessione e prima dell'inizio lavori).	Sanzione: rinvio all'articolo 33, comma 2, della Legge n.72/2008
5)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 164	(Tutela del territorio dall'inquinamento acustico)
(Cfr. in Allegato F n. 69)	Art. 15 (Sanzioni amministrative)	
	Comma 4 (Redazione di progetti non veritieri e di falsa attestazione della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3, nonché a quanto sarà previsto nel Regolamento di cui all'articolo 19, comma 2)	sanzione: rinvio all'articolo 33, comma 2, Legge n.72/2008 (in Allegato P 1, n. 1)

<p>Comma 5 (Omessa verifica della rispondenza delle procedure e dei progetti o di falsa attestazione della conformità delle opere realizzate alle prescrizioni di cui al Capo II, in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4)</p>	<p>fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali, sanzione: rinvio all'articolo 33, comma 6, Legge n.72/2008 (in Allegato P 1, n. 1)</p>
<p>Comma 7 (Competenza)</p>	<p>le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono irrogate dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio Gestione Procedure Energetiche</p>
<p>Comma 8 (Facoltà di oblazione volontaria)</p>	<p>oblazione volontaria ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata</p>
<p>Comma 9 (Effetti della recidiva)</p>	<p>in caso di recidiva la sanzione viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione</p> <p>non è ammessa l'oblazione volontaria</p>
<p>Comma 10 (Recidiva agli effetti del presente decreto delegato)</p>	<p>è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa</p>
<p>Comma 11 (Responsabilità della persona giuridica ed infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)</p>	<p>la persona giuridica ha responsabilità civile solidale senza beneficio di preventiva escussione</p> <p>agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti</p>
<p>Art. 18 (Termini di applicazione)</p>	<p>rinvio</p>

Allegato P 1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Servizio di Gestione delle procedure energetiche (GPE) istituito c/o l'Ufficio Urbanistica, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 7 maggio 2008 n.72	(promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego dell'energia rinnovabili in ambito civile e industriale) (competenza attribuita al Dirigente Ufficio Urbanistica con l'art. 10, Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 "Ratifica Decreto Delegato 31 agosto 2010 n.148", cfr. in Allegato P, n. 3)
	art. 33 (sanzioni)	
	comma 2° (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false)	Sanzione: rinvio
	comma 3° (omissione di trasmissione di documenti)	Sanzione: rinvio
	comma 4° (omissione della comunicazione di conclusione lavori)	Sanzione: rinvio
	comma 5° (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false, in violazioni dell'art 23, comma 1° lett. d)	Sanzione: rinvio
	comma 6° (omesse verifiche o false attestazioni del Certificatore Energetico)	Sanzione: rinvio

Allegato P 2

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto Delegato 21 settembre 2009, n. 127	(Ratifica Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.86 - Istituzione del registro dei certificatori energetici e disposizioni sulle funzioni e sull'organizzazione del servizio gestione procedure energetiche)
	art. 6, comma 1, lett. d) (recidivi nella commissione della violazione di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge n.72/2008)	sospensione dall'iscrizione dal Registro
	art. 7, comma 1, lett. d) (recidiva reiterata nella commissione della violazione di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge n.72/2008)	cancellazione dall'iscrizione dal Registro
2)	Decreto delegato 21 settembre 2009 n. 129	(Audit Energetico obbligatorio)
	art.6 (Sanzioni) Inosservanza del termine di 90 gg per presentare la scheda informatica Fabbisogno energetico	sanzione di 50 € per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 3000 €

Allegato Q

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente Ufficio Tecnico del Catasto, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 21 febbraio 1995 n. 27	(Disposizioni circa la locazione di immobili destinati ad abitazione)
	art. 9	
	comma 1 (mancata denuncia degli immobili con destinazione residenziale di proprietà di persone giuridiche ultimati e non concessi in locazione o allo stato rustico)	sanzione pari a quattro volte l'imposta evasa
	comma 2 (denuncia non corrispondente alle caratteristiche delle unità immobiliari, che danno luogo al pagamento dell'imposta)	sanzione pari a tre volte l'imposta evasa
	comma 3 (stipula di contratti reciproci fra le parti al fine di evadere l'imposta speciale)	sanzione pari a cinque volte l'imposta evasa
2)	Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 175 (Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156)	(Interventi per l'aggiornamento del catasto dei terreni e del catasto dei fabbricati)
	art.16 (Mancata presentazione della denuncia di variazione catastale di cui all'art. 73 Legge n. 88/1981)	
	comma 1	sanzione da €1.000,00 a €5.000,00, con facoltà di oblazione mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
	comma 2	sanzione applicata solidalmente ai comproprietari in caso di comunione pro indiviso
(Cfr. in questo Allegato, n. 3)	art. 17 (Esenzione dalla sanzione amministrativa di cui all'art. 16)	sanzione non irrogabile se la denuncia di variazione sia presentata nell'ambito delle procedure di verifica straordinaria di cui all'articolo 15 ed entro il termine del 30 settembre 2011
3)	Decreto - Legge 30 settembre 2011 n. 153	(Modifiche al capo III del decreto - legge 26 ottobre 2010 n. 175)
	Art. 2 (Proroga del termini di cui all'articolo 17, comma 1, del Decreto - Legge n. 175/2010)	non si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 175: a) in relazione ai fabbricati atti all'uso a cui sono destinati ma non ancora accatastati, al 30 aprile 2012; b) in relazione alle variazioni nei terreni e nei fabbricati non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lettera a), al 31 ottobre 2012

Allegato R

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente del Servizio di Medicina di Base, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 23 maggio 1995 n.69 (Disciplina delle vaccinazioni)

art. 10 (sottrazione alle vaccinazioni obbligatorie, da parte di soggetti non esenti che non si siano avvalsi nei termini della facoltà di obiezione, ai sensi dell'art. 7)	salvo il il fatto costituisca reato sanzione da €516,00 a €774,00
--	--

Allegato S

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Garante (art. 15 Legge 23 maggio 1995 n. 70), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 23 maggio 1995 n.71 (Disciplina della raccolta dei dati statistici e della competenza in materia informatica pubblica)

art. 3
(violazione dell'obbligo di fornire dati e notizie richiesti ai sensi della legge) sanzione da €77,00 a €258,00

Allegato T

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 25 aprile 1996, n. 41 (Disposizioni in materia valutaria)
	art. 10
comma 1 (operazioni valutarie e/o cambi senza abilitazione o in violazione della stessa)	sanzione dal 5% al 20% (violazione non superiore a €7.746,00); sanzione dal 15% al 30% (violazione superiore a €7.746,00 fino a €20.658,00); sanzione dal 25% al 40% (violazione superiore a €20.658,00 fino a €38.734,00); sanzione dal 50% fino al 70% (violazione superiore a €38.734,00);
comma 2 (mancata osservanza delle disposizioni misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 7 e delle disposizioni sul commercio dell'oro greggio di cui all'art. 8)	sanzione come comma 1
comma 3 (casi di particolare gravità)	aumento delle sanzioni sino ad un importo pari al profitto conseguito con l'illecito con il limite del quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione
comma 4 (estensione delle sanzioni)	le sanzioni di cui al presente articolo sono inflitte anche a chi agevola il compimento delle infrazioni oppure ne ostacola l'accertamento
comma 5 (omessa, erronea od incompleta comunicazione ai fini statistici)	sanzione amministrativa da €206,00 a €2.065,00 se responsabile persona fisica; sanzione da €516,00 a €5.164,00 se responsabile un ente o una persona giuridica
art. 12 (ogni altra inosservanza alla legge)	sanzione da €258,00 a €5.164,00 salvo non costituisca reato o più grave illecito amministrativo
	art. 13 (recidiva)
comma 1 (sanzione accessoria)	in caso di recidiva, per tutte le infrazioni previste, si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione da 3 a 90 giorni dell'attività di impresa
comma 2 (responsabile civile)	Quando si procede a carico dei rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di persona giuridica, questa assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e per l'adempimento delle altre obbligazioni conseguenti alla condanna. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione

	comma 3 (determinazione della recidiva)	Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti, e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'azienda è posta direttamente a carico della persona giuridica
2)	Decreto 27 novembre 2001 n.121	(Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro)
	Art. 3 (violazioni del divieto di produzione, emissione, stoccaggio, importazione, distribuzione e commercio di medaglie, gettoni metallici o altri oggetti metallici simili a monete, che riportino la scritta "Euro", "Euro Cent" o scritte similari riproducenti, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro)	sanzione del 40% del valore dei beni e dei diritti oggetto dell'illecito in aggiunta sanzione da €1,55 a €15,49 per ogni medaglia, gettone metallico od oggetto metallico vietato
	art. 7 (così come mod. dall'art. 96, Legge 22 dicembre 2010, n. 194) (violazioni, da parte dei soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro)	
	comma 3 (violazione dell'obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in Euro sospette di falsità)	
	comma 4 (violazione o mancata ottemperanza alle disposizioni applicative sul ritiro, la trasmissione o le misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione, emanate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino)	da €2.500,00 a €25.000,00
3)	Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (di attuazione dell'art. 141, Legge 17 novembre 2005 n. 165)	(Fattispecie sanzionabili relative alle disposizioni della Legge 29 giugno 2005 n. 96, della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e dei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino)
	art. 2 (abuso di denominazione)	sanzione da €2.000,00 a €20.000,00 salvo che il fatto costituisca reato
	art. 3 (falsa sottoposizione a vigilanza)	sanzione da €2.000,00 a €10.000,00 salvo che il fatto costituisca reato

art. 4 (esercizio di attività oltre i limiti dell'autorizzazione o in assenza di abilitazione)	sanzione da €1.000,00 a €30.000,00 salvo che il fatto costituisca reato
art. 5 (assetti proprietari)	
comma 1 (omissione delle comunicazioni di cui all'art. 23 della LISF ovvero delle comunicazioni previste da Banca Centrale)	sanzione da €5.000,00 a €50.000,00
comma 2 (violazioni art. 21 LISF)	sanzione da €10.000,00 a €50.000,00
comma 3 (mancata alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 22 della LISF)	sanzione da €10.000,00 a €50.000,00
art. 6 (requisiti degli esponenti aziendali)	
comma 1 (omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio, prevista dall'art. 15, comma 2, LISF)	sanzione da €1.000,00 a €25.000,00
comma 2 (omessa dichiarazione di sospensione dalla carica nei casi stabiliti da Banca Centrale, di cui all'art. 15, comma 3)	sanzione da €1.000,00 a €25.000,00
art. 7 (omissioni delle comunicazioni previste dall'articolo 41, terzo e quarto comma, della LISF da parte del collegio sindacale, dei revisori e degli attuari)	sanzione da €1.000,00 a €25.000,00
art. 8 (conferimento di incarichi a revisori contabili o attuari in violazione di norme)	
comma 1 (violazione dell'obbligo di cui all'articolo 33, primo comma, della LISF e conferimento dell'incarico a un revisore, società di revisione o attuario in violazione di quanto stabilito nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale ai sensi del secondo comma dell'art. 33)	sanzione da €5.000,00 a €50.000,00
comma 2 (sanzioni ai revisori contabili e agli attuari che non osservano le disposizioni emanate dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 34, primo comma, lettera b) della LISF)	sanzione da €1.000,00 a €20.000,00 salvo che il fatto costituisca reato
art. 9 (offerta di strumenti di raccolta del risparmio e contratti assicurativi in violazione di legge)	sanzione da €5.000,00 a €25.000,00
art. 10 (intermediari assicurativi e riassicurativi)	
comma 1 (avvalersi di soggetti non iscritti al registro di cui all'art. 27 LISF)	sanzione da €2.500,00 a €25.000,00 salvo il fatto costituisca reato

comma 2 (violazioni degli intermediari assicurativi)	sanzione da €500,00 a €15.000,00
art. 11 (promotori finanziari)	
comma 1 (avvalersi di soggetti non iscritti al registro di cui all'art. 25 LISF)	salvo il fatto costituisca reato sanzione da €2.500,00 a €25.000,00
comma 2 (violazioni dei promotori finanziari)	sanzione da €500,00 a €15.000,00
art. 12 (annunci pubblicitari)	
comma 1 (inosservanza delle disposizioni dell'articolo 63 e dell'articolo 113, commi 1,2 e 3 della LISF)	sanzione da €2.000,00 a €20.000,00
comma 2 (diffusione di annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi ex art. 63, commi 2 e 3, ovvero del comma 4 articolo 113 della LISF)	sanzione da €10.000,00 a €30.000,00
comma 3 (violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'art. 63, quarto comma, della LISF)	sanzione da €30.000,00 a €50.000,00
art. 13 (trasparenza delle condizioni contrattuali e regole di comportamento)	
comma 1 (inosservanza delle disposizioni di cui ai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale in attuazione dell'articolo 61 della LISF)	sanzione da €500,00 a €15.000,00
comma 2 (omissione della consegna dei documenti informativi ex art. 62, commi 1,2,3 della LISF)	sanzione da €500,00 a €15.000,00
comma 3 (consegna di documenti informativi aventi contenuto o schemi difformi da quelli autorizzati, ovvero offerta del contratto cui i documenti informativi si riferiscono, prima dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 62, comma 4, della LISF)	sanzione da € 500,00 a €15.000,00
comma 4 (inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 66 della LISF o delle relative norme di attuazione, ovvero delle disposizioni emanate dalla Banca Centrale sulla base dei poteri conferiti dagli articoli 67 e 70, primo comma, lettera e), della LISF)	sanzione da €500,00 a €15.000,00
art. 14 (sollecitazione all'investimento)	

<p>comma 1 (sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108, 109, 110, terzo comma, 113 della LISF e relative norme di attuazione)</p>	<p>sanzione da € 5.000,00 a €25.000,00</p>
<p>comma 2 (omessa comunicazione delle informazioni richieste dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 110, primo e secondo comma)</p>	<p>sanzione da € 5.000,00 a €25.000,00</p>
<p>comma 3 (sollecitazioni all'investimento in violazione dei provvedimenti interdettivi adottati a norma dell'articolo 112 della LISF)</p>	<p>sanzione da € 10.000,00 a €50.000,00 salvo il fatto costituisca reato</p>
<p>art. 15 (attività all'estero)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a €10.000,00</p>
<p>art. 16 (sistemi di garanzia)</p>	<p>sanzione da € 1.000,00 a €30.000,00</p>
<p>art. 17 (riserva obbligatoria)</p>	<p>sanzione da € 1.000,00 a €30.000,00</p>
<p>art. 18 (altre sanzioni)</p>	<p>salvo i fatti costituiscano reato</p>
<p>comma 1 a) violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale sulla base dei poteri attribuiti dagli articoli 39, primo comma, 44, 45, 46, 70, primo comma, lettere dalla a) alla m) tranne la e), 71, primo comma della LISF b) l'omissione o il ritardo delle comunicazioni dei dati e delle notizie o la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 41, primo e secondo comma, 48, primo comma, 50, secondo comma, 51 della LISF e delle relative norme di attuazione; c) il compimento di atti od operazioni in assenza dell'autorizzazione necessaria ai sensi degli articoli 43, secondo comma, 47, primo comma, 48, secondo comma, 49, primo comma lettera b), 52, secondo comma della LISF e delle relative norme di attuazione; d) la violazione delle disposizioni in materia di locazione finanziaria di cui al n.2 dell'articolo 148 della LISF</p>	<p>sanzione da €500,00 a €50.000,00</p>
<p>comma 2 (violazione delle disposizioni di cui all'art. 157, comma 4, della LISF)</p>	<p>sanzione da € 500,00 a €50.000,00</p>
<p>art. 20 comma 2, (così come mod. dal Decreto Delegato 14 febbraio 2008, n. 29)</p>	<p>sanzione da € 50,00 a €15.000,00</p>
<p>(mancato o ritardato pagamento degli oneri di vigilanza)</p>	

4)	Decreto - Legge 14 maggio 2009 n. 65	(Intermediazione di Banca Centrale ai fini della trasmissione interbancaria dei dati tra San Marino e l'Italia)
	art. 4 (violazione obblighi di trasmissione dei dati)	Sanzioni: rinvio al regime sanzionatorio dell'art. 141, l. n. 165/2005 e successivi provvedimenti attuativi
5)	Decreto – Legge 3 dicembre 2009 n. 162	(Disposizioni urgenti in materia di riserva obbligatoria a carico delle banche sammarinesi)
	art. 3 (Sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel Decreto-Legge)	sanzione: rinvio all'articolo 17 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (in questo Allegato, n. 3) le infrazioni al Decreto-Legge , potranno essere considerate: “violazione di eccezionale gravità” ai sensi degli articoli 78.1.a), 84.1 e 85.1, nonché “grave inottemperanza” ai sensi dell'articolo 140.3 della Legge 17 novembre 2005 n. 165
6)	Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117, così come modificato dal Decreto Delegato 28 dicembre 2009 n. 173	(Modifiche al decreto delegato 6 novembre 2006 n. 117 “Criteri applicativi per la quantificazione e la ripartizione degli oneri sui soggetti vigilati”)
	art. 2 (modifica all'articolo 8 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117)	sanzione: rinvio all'art. 20, Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (in questo Allegato, n. 3)
	(Mancato o ritardato pagamento delle contribuzioni da parte del soggetto vigilato)	sanzione comminata senza ricorso al procedimento descritto ai primi tre commi dell'articolo 23 del Decreto n. 76/2006
7)	Decreto Delegato 22 luglio 2011 n. 111 (Ratifica Decreto Delegato 31 maggio 2011 n. 89)	(Misure a garanzia della stabilità del sistema bancario della Repubblica di San Marino)
	art. 4 (Rinvio)	
	Comma 1 (Sanzioni per mancato versamento nel Fondo di garanzia)	sanzioni: rinvio a Regolamento di Banca Centrale da emanarsi entro il 31 dicembre 2011

Allegato U

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ispettorato di Vigilanza di cui all'art. 175, Legge 19 luglio 1995 n. 87.

1)	Legge 20 novembre 1996 n. 140	(Modifiche alla Legge 30 ottobre 1992 n.86: regolamentazione presidi diagnostici e curativi, ambulatoriali e delle case di cura)
		sanzione di €516,00
	art. 30	sanzione accessoria: sospensione degli uffici direttivi
2)	Legge 19 luglio 1995 n.87, così come mod. dal Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 (Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156)	(Interventi fiscali ed amministrativi urgenti)
	art. 127 (Contravvenzioni)	
	comma 1	
	a) primo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	-sanzione di €500,00; - diffida scritta con obbligo d'immediata rimozione e sgombro del suolo pubblico
	b) secondo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	sanzione di €4.000,0
	c) terzo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	sanzione di €7.500,0.
	comma 2 (sanzioni accessorie al terzo accertamento)	- acquisizione di diritto ed a titolo gratuito delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari al patrimonio dello Stato - rimozione a spese del contravventore
	comma 4 (facoltà di oblazione volontaria)	non concessa in relazione alle sanzioni applicate successivamente al primo accertamento
	art. 128 (Sanzioni amministrative)	
	comma 1 (installazione abusiva o mancato pagamento)	Oltre a quelle previste dall'art. 127, sanzione amministrativa da 2 a 4 volte la somma dovuta per un anno di esposizione o occupazione di suolo pubblico

Allegato V

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Esercizio della Funivia Borgo – San Marino.

Decreto 17 giugno 1999 n. 69 (Regolamento esercizio della Funivia Borgo – San Marino)

art. 12, 1° comma sanzione da €10,00 a €103,00
salvo che il fatto non costituisca reato

Allegato Z

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ente di Stato dei Giochi.

1)	Legge 25 luglio 2000 n. 67	(Disciplina per l'esercizio dei Giochi, dei Concorsi a Premi, delle Lotterie, del Lotto, dei Giochi della Sorte e dell'Abilità e delle Scommesse)
	art.15	
	comma 6	sanzione da €516,00 a €5.164,00
	comma 7	sanzione da €258,00 a €2.582,00
	comma 8	sanzione da €258,00 a €2.582,00
	comma 9	sanzione aumentata 3 volte nel minimo e nel massimo per infrazioni particolarmente gravi
2)	Decreto 10 giugno 2003, n. 72 integrativo del Decreto 19 novembre 2001 n.113	(Installazione di apparecchiature di intrattenimento non ammesse)
	art. 4, 2° comma (rinvio Art. 15, 4° comma, punto 7, Legge 25 luglio 2000 n. 67)	sanzione da €258,00 a €2.582,00 salvo che il fatto non costituisca reato

Allegato Z 1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dei diversi Giudici aditi.

Legge 25 luglio 2003, n. 99 (Disposizioni fiscali sugli atti giudiziari)

art. 3, sanzione pari all'imposta evasa
1° comma

Abrogato e sostituito dall'articolo 1 del Decreto 1 dicembre 2003 n. 157 (Integrazioni e modifiche alla Legge 25 luglio 2003 n. 99).

Allegato Z 2

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Organismo (Authority) per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, le violazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 25 maggio 2004, n. 69	(Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)
art. 15	
comma 1 (esercizio di attività senza autorizzazione)	sanzione da €5.000,00 a €20.000,00 divieto di esercizio di attività per un anno
comma 2 (realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture senza autorizzazione)	facoltà di immediata chiusura da parte del Congresso di Stato su proposta dell' Authority

Allegato Z 3

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino, le violazioni previste dalla seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 30 novembre 2004, n. 164	(Istituzione di un Registro Navale per unità di diporto)
	art. 16, comma 2 (comando o condotta di una unità di diporto con abilitazione scaduta)	sanzione da €200,00 a €1.000,00
	art. 16, comma 3 (inosservanza di disposizioni di legge o di possedimenti dell'autorità competente)	sanzione da €200,00 a €1.000,00
2)	Decreto 8 agosto 2005, n. 119	(Norme in materia di navigazione da diporto e disposizioni connesse)
	Allegato A – Regolamento art. 6, comma 1 (Carenza di requisiti)	sanzione: sospensione dell'autorizzazione
	art. 6, comma 4 (Carenza di requisiti – inadempienze)	sanzione: revoca dell'autorizzazione
3)	Decreto Delegato 10 agosto 2007, n. 96	(Norme applicative della legge 16 gennaio 2001 n. 9 in materia di aviazione civile)
	art. 47	
	comma 1 (inosservanza di norme relative al comando)	salvo che il fatto non costituisca reato
	a) inizio del volo senza avere a bordo i documenti previsti dalle norme vigenti	sanzione da €2.000,00 a €10.000,00
	b) contravvenzione alle disposizioni relative al mantenimento ed aggiornamento dei documenti di bordo	
	c) voli in aree proibite o vietate o lanci oggetti in volo	
	d) decolli o atterraggi senza le prescritte autorizzazioni o i relative permessi da parte delle autorità preposte	
	e) voli acrobatici, lanci di paracadutisti o manovre pericolose per la sicurezza pubblica senza le prescritte autorizzazioni	
	f) voli ad altitudini minori di quanto previsto dei pertinenti regolamenti	
	g) manovre non necessitate manovre tali da mettere in pericolo persone o cose a bordo dell'aeromobile	
	h) inottemperanza agli ordini impartiti dall'ente di controllo traffico aereo	

i) mancato rispetto delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose	
j) atterraggi su aree non destinate all'approdo di aeromobili senza valido motivo	
k) rifiuto senza giustificato motivo di partecipare alle operazioni di ricerca o salvataggio	
l) imbarco o sbarco di passeggeri o merci in violazione dei regolamenti	
comma 2 (sanzione accessoria nei casi previsti dai punti <i>a, e, h</i>)	sospensione da 1 a 6 mesi della licenza e della abilitazione
comma 3 (sanzione accessoria nei casi previsti dal punto <i>k</i>)	revoca delle licenze o abilitazioni
art. 48	
comma 1 (gravi inosservanze di norme relative al comando)	salvo che il fatto non costituisca reato
a) inizio del volo con aeromobile non registrato o non in possesso del certificato di aeronavigabilità	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00
b) operatività con un aeromobile senza avere o senza che l'equipaggio abbia le necessarie licenze o qualifiche richieste dalle norme in vigore	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00 la sanzione si applica anche ai membri dell'equipaggio
c) distruzione, deterioramento od alterazione dei documenti dell'aeromobile	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00
d) utilizzazione dell'aeromobile senza il permesso dell'esercente	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00
e) esercizio delle mansioni sotto l'influenza di alcol o droghe	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00 la sanzione si applica anche ai membri dell'equipaggio
f) utilizzazione dell'aeromobile senza le previste marche di registrazione ovvero con marche non regolamentari	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00
g) voli senza che l'aeromobile sia coperto dalle prescritte garanzie assicurative	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00
h) mancato rispetto delle procedure di intercettazione nei casi previsti	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00
comma 2 (sanzione accessoria nei casi di cui ai punti <i>a, b, e, f, g, h</i>)	revoca delle licenze o abilitazioni
art. 49	

<p>comma 1 (inosservanza delle norme relative al proprietario o esercente)</p>	<p>salvo che il fatto non costituisca reato</p>
<p>a) affido al comandante di aeromobile per l'utilizzo senza che esso sia aeronavigabile</p>	
<p>b) affido di un aeromobile per l'esercizio senza che sia registrato</p>	
<p>c) iscrizione in un registro estero di aeromobile senza che esso sia cancellato dal registro sammarinese</p>	<p>sanzione da €10.000,00 a €25.000,00</p>
<p>d) affido al comandante di un aeromobile senza che sia coperto da idonea garanzia assicurativa</p>	
<p>comma 2 (sanzione accessoria nell'ipotesi di cui al punto d)</p>	<p>sospensione dell'aeronavigabilità da 1 a 6 mesi</p>
<p>art. 50 (alterazione di marche)</p>	<p>salvo che il fatto non costituisca reato sanzione da €10.000,00 a €25.000,00</p>
<p>art. 51 (inosservanza di altre norme)</p>	<p>salvo che il fatto non costituisca reato</p>
<p>comma 1</p>	
<p>a) rifiuta di esibire all'Autorità i documenti di bordo</p>	
<p>b) organizza o partecipa senza permesso a manifestazioni aeree con acrobazie o lanci di paracadutisti</p>	
<p>c) chiunque sia a bordo di aeromobili senza permesso del comandante o senza valido titolo</p>	
<p>d) chiunque a bordo metta in pericolo la sicurezza del volo o dei passeggeri</p>	<p>sanzione da €500,00 a €2.000,00</p>
<p>e) chiunque si trovi a bordo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe</p>	
<p>f) chiunque non ottemperi alle disposizioni impartite dal comandante</p>	
<p>g) chiunque, essendovi obbligato, non ottemperi agli obblighi di segnalazione di incidenti o inconvenienti</p>	
<p>comma 2 (ogni altra inosservanza delle disposizioni della legge, delle normative tecniche o delle ordinanze in materia di sicurezza dell'aviazione civile)</p>	<p>sanzione da euro 500,00 a euro 1.000,00.</p>
<p>art. 52 (sanzioni relative ad operatori commerciali)</p>	<p>salvo che il fatto non costituisca reato</p>

	comma 1 (voli commerciali dietro compenso senza autorizzazioni)	sanzione da €15.000,00 a €30.000,00
	comma 2 (casi gravi)	
	a) rifiuto senza giustificazione di accesso al pubblico dei suoi servizi	
	b) mancato rispetto degli obblighi previsti nel certificato di operatore aereo	
	c) mancato rispetto dei piani di manutenzione o di altri obblighi nell'interesse della sicurezza del volo	sanzione da €5.000,00 a €25.000,00
	d) effettuazione di voli diversi da quanto previsto sul certificato di operatore aereo	
4)	Legge 28 giugno 2010, n. 119	(Rilascio, convalida, conversione, revisione e revoca delle patenti nautiche)
	art. 17, commi 2 e 3 (casi di sospensione della patente nautica)	
	a) assunzione del comando, della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altra sostanza inebriante o stupefacente	sospensione fino a sei mesi
	b) commissione da parte dell'abilitato di atti di imprudenza, negligenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni	sospensione fino a tre mesi
	c) su richiesta della competente Autorità Giudiziaria per motivi di pubblica sicurezza	sospensione fino a sei mesi
	comma 4. (sospensione cautelare della patente nautica)	sospensione per inizio di procedimento penale a carico dell'abilitato per i reati di omicidio colposo ovvero lesioni colpose, derivanti dalla violazione delle norme sul comando dell'unità da diporto o per i reati contro l'incolumità pubblica
	comma 5 (sanzione accessoria)	- sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi, "qualora dalle violazioni delle norme sul comando e la condotta delle unità da diporto derivi una condanna per lesioni penali colpose" - sospensione della patente da 1 mese a 6 mesi per lesioni personali colpose - sospensione della patente da 2 mesi a 1 anno in caso di omicidio colposo

	art. 18 (perdita permanente dell'idoneità fisica e psichica ovvero dei requisiti morali)	revoca della patente nautica conseguimento di nuova abilitazione dopo provvedimento di riabilitazione
	art. 20 (assunzione o detenzione del comando o della condotta o della direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti)	sanzione da €2000,00 a €6000,00. sanzione raddoppiata nel caso di comando o condotta di un nave da diporto applicazione di sospensione e revoca della patente nautica ai sensi degli articoli 17 e 18
5)	Decreto Delegato 19 ottobre 2010, n. 169	(Disciplina dell'attività per le scuole nautiche)
	art. 14 (Sanzioni)	
	comma 1 (violazioni a carico dei titolari di scuola nautica)	Salvo che il fatto non costituisca reato
	- gestione di scuola nautica senza autorizzazione;	sanzione da €5.000,00 a €30.000,00
	- avvalimento di personale insegnante privo dei requisiti	sanzione da €1.000,00 a €6.000,00
	- svolgimento di esercitazioni pratiche, con unità non idonee o prive di requisiti, compresa l'assicurazione, o in assenza dell'istruttore	sanzione da €500,00 a €3.000,00
	--indisponibilità del materiale didattico richiesto	sanzione da €200,00 a €3.000,00
	- svolgimento delle lezioni in locali non idonei;	sanzione da €200,00 a €1.200,00
	- mancata esposizione della tabella di cui all'articolo 12	sanzione da €200,00 a €1.200,00
	- omessa tenuta o regolare aggiornamento del registro di iscrizione degli allievi.	sanzione da €100,00 a €600,00
	comma 2 (sanzione accessoria della sospensione per violazioni gravi o recidiva)	
	- violazioni di maggiore gravità delle norme sul funzionamento della scuola nautica	sospensione facoltativa dell'autorizzazione da uno a tre mesi
	- compimento di tre violazioni amministrative in un quinquennio	
	comma 3, secondo periodo (sanzione accessoria della revoca per recidiva reiterata).	revoca dell'autorizzazione quando siano stati adottati più di tre provvedimenti di sospensione in un quinquennio

Allegato Z 4

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza della Commissione per il Turismo Rurale, le violazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

1)	Legge 27 gennaio 2006 n. 23	(Norme generali per l'esercizio del turismo rurale)	
		art. 17	
		comma 1 (esercizio di attività di turismo rurale senza autorizzazione)	sanzione da € 1.000,00 a € 4.000,00 e chiusura dell'azienda turistica
		comma 2 (uso improprio di denominazioni relative al "turismo rurale" tali da indurre in errore)	sanzione da €1.500,00 a €4.500,00
		commi 3 e 5 (mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o violazione degli obblighi di legge)	sanzione da €800,00 a €2.000,00 temporanea chiusura dell'attività e sospensione del trasgressore dall'albo in presenza di violazioni "particolarmente gravi"
	comma 4 (esposizione o applicazione di prezzi superiori – mancata esposizione dell'autorizzazione – mancata ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 14)	sanzione da €150,00 a €500,00	
2)	Decreto Delegato 22 settembre 2009, n. 132	(Ratifica Decreto Delegato 21 luglio 2009, n. 99 - Norme generali per l'esercizio del turismo rurale)	
		art. 27	
		comma 1	sanzioni: rinvio all'art. 17, Legge 27 gennaio 2006 n. 23
	commi 2, 3	Sanzioni accessorie: sospensione, cancellazione dall'Albo, chiusura temporanea o definitiva delle attività	

Allegato Z 5

Costituiscono violazioni amministrative di competenza della Commissione Elettorale le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge Qualificata 11 maggio 2007, n. 1	(Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali)
	art. 6, comma 3 (sottoscrizione delle liste elettorali – divieti)	sanzione di €500
	art. 12, comma 8° (astensione, senza giustificato motivo, dalle funzioni di Presidente di seggio e di scrutatore)	sanzione di €250

Allegato Z 6

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 17 giugno 2008 n. 92 (Parziali modifiche introdotte con: Legge 19 giugno 2009, n. 73; Decreto – Legge 26 luglio 2010, n. 134 (Ratifica decreto – Legge 2010, n. 126); Decreto – Legge 26 novembre 2010, n. 187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n. 181)	(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo)
	art.60-bis (introdotto con l'art. 22 del Decreto –Legge 26 novembre 2010 n. 187) (Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco)	In aggiunta alle sanzioni penali previste, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative
	comma 1 (inosservanza o ritardo del provvedimento di blocco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)	sanzione da €2.000,00 a €40.000,00
	comma 2 (violazione con ricorso a mezzi fraudolenti)	sanzione: si raddoppiano gli importi di cui al comma 1
	art. 61, (così come sostituito dall'art. 24, del Decreto –Legge 26 novembre 2010 n. 187) (Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di astensione e di fornire informazioni)	In aggiunta alle sanzioni penali previste, in caso di ostacolo, ritardo o impedimento al controllo da parte dell'Autorità di Vigilanza si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative (art. 61, comma 5)
	comma 1 (violazione obblighi adeguata verifica della clientela)	sanzione: da €5.000 a €70.000,
	comma 2 (violazione con ricorso a mezzi fraudolenti)	sanzione: si raddoppiano gli importi di cui al comma 1
	comma 3 (violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 della legge)	sanzione: da €5.000,00 a €80.000,00
	comma 4 (violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela)	Salvi i fatti costituenti reato dell'articolo 54, sanzione da €5.000,00 a €80.000,00.

<p>art. 62 (così come modificato dall'art. 10, Legge 19 giugno 2009, n. 73 e dall'art. 25, Decreto – Legge 26 novembre 2010, n. 187)</p> <p>(Inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione)</p>	
<p>comma 1 (violazione degli obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni)</p>	<p>sanzione: da €5.000 a €70.000</p>
<p>comma 2 (violazione con ricorso a mezzi fraudolenti)</p>	<p>sanzione: si raddoppiano gli importi di cui al comma 1</p>
<p>art.62-ter (introdotto dall'art. 26 del Decreto – Legge 26 luglio 2010, n. 134)</p> <p>(Violazione al divieto di operare con banche di comodo)</p>	<p>sanzione da 2.000 a 50.000 euro</p>
<p>art. 63 (Violazioni del divieto di tenere conti anonimi e violazioni delle limitazioni all'uso del contante e di titoli al portatore)</p>	
<p>comma 1 (Violazione del divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie)</p>	<p>sanzione: da €2.000 a €50.000</p>
<p>comma 2 (Violazione delle limitazioni all'uso del contante e degli assegni)</p>	<p>sanzione: fino alla metà dell'importo di ciascuna operazione</p>
<p>comma 3 (Violazione delle limitazioni all'uso di titoli al portatore)</p>	<p>sanzione: fino alla metà del saldo del libretto di deposito al risparmio al portatore</p>
<p>art. 64 (Violazioni delle disposizioni in materia di congelamento)</p>	
<p>comma 1</p>	<p>sanzione: fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di trasferimento, disposizione o utilizzo</p>
<p>comma 2</p>	<p>fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche messe a disposizione direttamente o indirettamente delle persone, degli enti o dei gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o stanziati a vantaggio di tali persone, enti o gruppi</p>
<p>art. 65 (Violazioni degli obblighi di comunicazione relativi ai fondi e risorse congelate)</p>	<p>sanzione: da €500 a €25.000</p>

	art. 66 (così come mod. dall'art. 27 del Decreto – Legge 26 luglio 2010, n. 134) (Altre violazioni)	Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui agli articoli precedenti sanzione: da €3000 a €100.000
	art. 67 (così come mod. dall'art. 27 del Decreto – Legge 26 luglio 2010, n. 134) (Violazione delle istruzioni emanate dall'Agenzia)	Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa sanzione: da €3000 a €100.000
	art. 73, (così come sostituito dall'art. 28 del Decreto –Legge 26 novembre 2010, n. 187) (Divieto di oblazione volontaria)	Per le violazioni amministrative previste dalla presente legge non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta
2)	Decreto Delegato 19 giugno 2009, n. 74	(Ratifica decreto delegato 4 maggio 2009 n. 62 - Trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi)
	art. 4, comma 1, (così come modificato con l'art. 36 Decreto – Legge 26 novembre 2010, n. 187) (Omissione di dichiarazione o informazioni inesatte o incomplete)	sanzioni applicabili in aggiunta alle sanzioni penali previste da questa o da altre leggi (comma 2)
	comma 1, primo periodo (omessa dichiarazione di strumenti eccedenti il controvalore)	sanzione: fino al 40% dell'importo eccedente €10.000,00
	comma 1, secondo periodo (strumenti privi d'importo)	sanzione fissa di €200 per ogni strumento
	art. 6 (Sequestro amministrativo in caso di violazione agli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 2)	Sanzione accessoria: sequestro dei valori eccedenti €10.000,00
	art. 8 (Oblazione volontaria)	
	comma 1	pagamento immediato pari al 10% dell'importo eccedente la soglia di €10.000, con un minimo di €200,00
	comma 4	non è ammessa l'oblazione per trasferimenti superiori a €250.000,00
3)	Legge 22 luglio 2009, n. 100 art. 7, comma 4 (Omissione o ritardo nel deposito di certificati azionari)	(Disposizioni di detenzione e di trasferimento delle azioni al portatore delle società anonime) Sanzione: €10.000,00
4)	Decreto Legge 22 settembre 2009, n. 136	(Disposizioni urgenti in materia di libretti di deposito a risparmio al portatore)
	art. 6	

	<p>comma 1 (Mancata estinzione o conversione in rapporti nominativi alla prima operazione di prelevamento e mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela)</p>	<p>sanzione: rinvio all'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dalla Legge 19 giugno 2009 n. 73</p>
	<p>comma 2 (altre violazioni)</p>	<p>Sanzione: da €10.000,00 a €50.000,00</p>
5)	<p>Decreto Legge 11 novembre 2009, n. 154</p>	<p>(Disposizioni urgenti in materia di depositi a risparmio)</p>
	<p>art. 2 (Mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica all'atto del rimborso di titoli al portatore, diversi dai libretti)</p>	<p>sanzione: rinvio all'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dalla Legge 19 giugno 2009 n. 73.</p>
	<p>art. 3 (Altre violazioni)</p>	<p>sanzione: da €10.000,00 a €50.000,00</p>
6)	<p>Decreto Delegato 16 marzo 2010, n. 49</p>	<p>(Ufficio di trustee professionale)</p>
	<p>art. 4 (Disposizioni Antiriciclaggio)</p>	
	<p>comma 2 (conservazione della documentazione, afferente il trust a carico di chi ricopre l'ufficio di trustee, in qualunque forma esercitato)</p>	<p>sanzioni: rinvio alla Legge 17 giugno 2008 n. 92</p>
	<p>comma 3 (obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 a carico di chi esercita, in qualunque forma, l'ufficio di trustee non professionale nella Repubblica di San Marino)</p>	<p>sanzioni: rinvio alla Legge 17 giugno 2008 n. 92</p>

Allegato Z 7

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio del Registro dei trust, istituito presso l'Autorità di vigilanza, di cui all'art. 2, comma 2, Decreto Delegato 16 marzo 2010, n. 50, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge I marzo 2010, n. 42 (L'istituto del trust)	
	art. 7 comma 3, (così come introdotto dall'art. 97, Legge 22 dicembre 2010, n. 194)	sanzione di €3.000,00
	(mancata redazione dell'attestato del trust entro i termini previsti al comma 1, da parte del trustee residente o all'agente residente)	
	art. 8 (mancata iscrizione e cancellazione del trust)	
	comma 8, primo periodo (mancata iscrizione al Registro entro i termini previsti nei commi 3 e 5, da parte del notaio, del trustee residente e dell'agente residente)	sanzione di €2.000,00
	comma 8, secondo periodo (omessa richiesta di cancellazione dal Registro del trustee residente o dell'agente residente nelle condizioni previste dal comma 6)	sanzione di €2.000,00
	art. 13, comma 5 (omesse comunicazioni ai sensi del comma 3, da parte del trustee residente o dell'agente residente)	sanzione di €2.000,00
	art. 64, comma 4 (omesse modifiche all'atto istitutivo, per i trust già istituiti a cura del trustee)	sanzione di €2.000,00

Allegato Z 8

Costituiscono violazioni amministrative di competenza del Capo della Protezione civile, istituito con l'art. 4, Legge 27 gennaio 2006 n. 21, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto delegato 6 agosto 2010, n. 146 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Delegato 3 ottobre 2011 n. 155	(Fascicolo di intervento per le attività a maggior rischio di incendio)
	art. 6 (Sanzioni)	
	comma 1 (inosservanza dei termini e degli obblighi di redazione e trasmissione al Servizio di Protezione Civile del fascicolo di intervento, da parte degli esercenti delle attività o, in mancanza di attività esercitata, dei responsabili degli edifici, dei depositi, dei locali e degli impianti elencati all'allegato)	-sanzione da €2.000,00 a € 6.000,00
(cfr. Decreto Delegato, 17 settembre 2009, n. 125 in all. B1, n. 5)	comma 2	sanzione accessoria: sospensione dell'attività d'impresa da 3 a 90 giorni
	comma 3 (violazione di obblighi di conservazione e conferma della documentazione)	sanzione da €2.000,00 a € 6.000,00,
	comma 4	sanzione accessoria: sospensione dell'attività d'impresa da 3 a 90 giorni
3)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 167	(Diritto alle informazioni in materia ambientale e tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente)
	Art. 11 (Azione di prevenzione)	
	Comma 3 (Omessa adozione entro le 24 ore di misure di prevenzione e comunicazione dell'esistenza di una minaccia ambientale imminente da parte dell'operatore interessato ai sensi dei commi 1 e 2)	sanzione da €250,00 ad €1.000,00 per ogni giorno di ritardo

Allegato Z 9

Costituiscono violazioni amministrative di competenza della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

- | | | |
|----|--|---|
| 1) | Decreto Delegato 2 settembre 2010, n. 153 | (Divieti di detenzione e trasferimento di partecipazioni azionarie) |
| | art. 1, commi 6 e 7
(mancata comunicazione dello status di inidoneità del socio, da parte di Pubblico Ufficio, Notaio, o degli Amministratori e dei Sindaci nello svolgimento delle proprie funzioni, a seguito di sentenza definitiva successiva alla costituzione della società o alla acquisizione delle partecipazioni sociali) | sanzione di € 5.000,00 |
| | art. 2, commi 2 e 3
(mancata comunicazione da parte del socio di inidoneità sopravvenuta in casi diversi dall'emissione di una sentenza definitiva, successivamente alla costituzione della società o alla acquisizione delle partecipazioni sociali) | sanzione di € 5.000,00 |

Allegato Z 10

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto – Legge 29 novembre 2010, n. 190	(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)
	art. 10 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di cui all' art. 72 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)	sanzione di € 5.000,00
	comma 1 (inosservanze della società)	sanzione da €2.000,00 a €15.000,00
	comma 2 (sanzione in caso di recidiva ed effetti sulla facoltà di oblazione)	- sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione - È recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. - in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria
	comma 3 (mancata esibizione dei libri e dei registri da parte del depositario, Avvocato, Notaio, o Dottore Commercialista, o Ragioniere Commercialista, in caso di richiesta, verifica o ispezione)	sanzione da €2.000,00 a €15.000,00

Allegato Z 11

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio Centrale di collegamento di cui alla legge 18 giugno 2008, n. 95, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 18 giugno 2008, n .95 Art. 13 bis (<i>Sanzioni</i>) aggiunto con l'art. 4, Decreto - Legge 24 febbraio 2011, n. 36	(Riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche)
	Comma 1 (Ostacolo all'attività di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 11, ovvero inesatta o parziale evasione delle richieste dell'Ufficio Centrale di Collegamento)	salve altre sanzioni previste dalla legislazione vigente, sanzione da € 1.000,00 a €50.000,00 fatti salvi altri provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi vigenti, le sanzioni non si applicano agli uffici della Pubblica Amministrazione, alle autorità di vigilanza e alle forze di Polizia
	Comma 2 (Violazioni con mezzi fraudolenti)	sanzione raddoppiata: da €2000 ad €100.000 Non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta
2)	Decreto - Legge 24 febbraio 2011, n. 36 Art. 12 (Disposizioni sulle partecipazioni societarie estere attraverso mandati fiduciari)	(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)
	Comma 2 (Mancata trasmissione da parte della società fiduciaria sammarinese delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 7 giugno 2010 n. 98, sulle generalità dei fiduciari e sulla misura e titolarità delle partecipazioni)	sanzione: rinvio all'art. 13 bis della Legge 18 giugno 2008 n. 95 (in questo Allegato, n. 1).